Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM

Istruzioni OLCP

Istruzioni e commenti concernenti l'ordinanza sulla libera circolazione delle persone

Le presenti Istruzioni OLCP e i loro allegati sono consultabili sul nostro sito internet, alla rubrica *Pubblicazioni & servizi.*

Berna-Wabern, gennaio 2026

Modifiche cronologiche

Si tiene conto di tutte le modifiche delle istruzioni OLCP a partire dal 07/2015.

Versione	Modifiche	Contenuto
OLCP-07/2015	N. 6.3.5.2	Precisazione al paragrafo 4
OLCP-08/2015	Capitolo 9	Il capitolo 9 è stato rielaborato (Ricongiungimento familiare)
OLCP-10/2015	N. 3.1.1	Precisazione nota 39
OLCP-12/2015	N. 3.1.1, 3.2.2 e 5.4.4 N. 3.3.4	Precisazione sulle artiste di cabaret Precisazione sulla procedura di notifica (par. 1)
OLCP-06/2016	Allegato 5	Delimitazione tra le attività lucrative o le prestazioni di servizi sottostanti a notifica e quelle che non vi sottostanno
OLCP-10/2016	Capitolo 8	Precisazioni (espulsione penale)
OLCP-01/2017	Capitoli 5 e 7 nuovi	Estensione dell'ALC alla Croazia. Altri capitoli sono parimenti stati modificati conseguentemente.
OLCP-11/2017	N. 1.3 N. 9.7	Precisazione (elemento di estraneità) Precisazione (ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri)
OLCP-06/2018	Diversi Cap.	Aggiornamento della giurisprudenza
OLCP-07/2018	N. 4.6 N. 8.3	Miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione (29a LStrI/61a LStrI)
OLCP-01/2019	N. 4.3 e 5.6	Proroga del periodo transitorio per la Croazia (compresa la situazione particolare degli indipendenti croati)
OLCP-11/2019	N. 2.6, 2.7, 4.2.1 e 10.8	Permessi di soggiorno in formato carta di credito, notifica del cambiamento d'impiego per frontalieri, varia
OLCP-04/2020	N. 3.1.2 N. 6.3.5.1 a)	Riserve relative al settore a luci rosse; Rimborso in caso di distacco a lungo termine (cfr. nota)
OLCP-01/2021	N. 1.1 e 1.2 N. 4.6, 5.5, 6.3.5, 7.3.3, 7.3.4, 8.2.3, 8.3.3, 9.5.1, 10.3.1 et 10.3.2	Fine dell'applicazione dell'ALC al Regno Unito, soppressione della cronologia dei periodi transitori (salvo per la Croazia) Diverse precisazioni sui cambiamenti legislativi, pratici e giurisprudenziali
OLCP-01/2022	vecchi cap. 5 e 7 N. 4.2.1 N. 4.4.1 N. 5.3.5.1.a, 6.3.2.1, 7.4.3 e 8.3.2 nuovi	Croazia: fine del periodo transitorio (cfr. anche altri nn.) Precisazioni sulle ditte buca lettere Precisazioni sul cambiamento di Cantone Diverse aggiunte su precisazioni giurisprudenziali
OLCP-10/2022	In generale N. 3.3.5 N. 5.3.5.1.a N. 7.4 N. 2.2.1, 4.3.2, 6.3.2.4, 7.5.2.1, 7.6, 8.3.2	Introduzione di collegamenti ipertestuali Notifica urgente per i settori dell'informatica Obbligo d'integrazione per i prestatori di servizi Matrimonio per persone di stesso sesso Varie aggiunte a precisazioni giurisprudenziali
OLCP-01/2023	N. 4.8 e altri	Croazia: reintroduzione di contingenti di permessi (permessi L UE/AELS e B UE/AELS) per i lavoratori croati
OLCP-01/2024	In generale N. 4.7.1	Mantenimento dei contingenti per i lavoratori croati Attività lucrativa delle persone in formazione (a questo proposito v. anche le modifiche ai n. 2.8.1 e 4.8.6.3)

	N. 5.1 N. 5.2 N. 7.1 N. 8.4.3 N. 4.2.3, 4.3.2, 6.2.3, 8.3.2 e 8.4.1 in fine	Soppressione di una frase sul ricongiungimento familiare Accordi specifici (controllo; cfr. note a piè di pagina) Ricongiungimento familiare (altri membri della famiglia) Accattonaggio (cfr. anche il n. 2.2.1) Varie aggiunte in merito a precisazioni giurisprudenziali
OLCP-01/2025	In generale N. 3.3.6 N. 6.5 N. 7.4.1 N. 7.4.2 N. 2.2.2, 2.7 in fine, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2, 5.3.1, 6.2.1, 6.3.3, 7.1.3, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.3, 8.2.1 in fine, 8.3.2 a) e c), 8.4.1 e 8.4.4.2	Fine dei contingenti per lavoratori croati (diversi capitoli) Progetto connesso sul territorio di diversi Cantoni Rimandi alle disposizioni applicabili e giurisprudenza Matrimonio di minori Mantenimento del permesso in caso di separazione della coppia Varie aggiunte in merito a precisazioni giurisprudenziali
OLCP-01/2026	N. 2.2.2 N. 3.1.1 N. 4.2.2 N. 6.3.2 e 6.3.3 N. 2.4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.7.4, 6.2.1, 7.1.3, 8.2.1 in fine e 8.3.2	Verifica dei documenti d'identità Stage nel quadro di una formazione Procedura in caso di personale a prestito Precisazioni sulla cessazione volontaria di un'attività lucrativa Varie aggiunte in merito a precisazioni giurisprudenziali

Indice

1 Campo d'applicazione 8

1.1 Oggetto 8
1.2 Campo d'applicazione 9
1.2.1 L'ALC 9
1.2.2 Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) 10
1.2.3 Rapporto con la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) 11
1.2.4 Deroghe al campo d'applicazione 11

1.3 Procedura e competenze 12
1.4 Emolumenti 12
1.4.1 Principio 12
1.4.2 Importo e calcolo degli emolumenti 12

2 Entrata e soggiorno 13

2.1 Condizioni d'entrata 13
2.1.1 Per cittadini UE/AELS 13
2.1.2 Per familiari e prestatori di servizi distaccati provenienti da Stati terzi 13
2.1.3 Assicurazione del permesso 14

2.2 Procedure di notifica e di notifica dell'arrivo 15
2.2.1 Principio 15
2.2.2 Presentazione della domanda 16

2.3 Rilascio del permesso 17
2.3.1 Diritto al rilascio del permesso 17
2.3.2 Deroghe 17

2.4 Esame giudiziario 18
2.4.1 Possibilità di verifica del divieto d'entrata 18
2.4.2 Estratto del casellario giudiziale 19

2.5 Permessi per stranieri: categorie 19
2.6 Modalità 20
2.7 Disposizioni speciali per frontalieri UE/AELS 21
2.8 Rilascio del permesso di domicilio 22
2.8.1 Principio 22
2.8.2 Rapporto tra il permesso di dimora UE/AELS e il permesso di domicilio UE/AELS 23

3 Notifica di attività lucrativa non soggetta ad autorizzazione 25

3.1 Persone sottostanti all'obbligo di notificarsi 25
3.1.1 Principio 25
3.1.2 Attività nel settore a luci rosse 27
3.1.3 Delimitazione tra attività sottostanti e attività non sottostanti all'obbligo di notifica 28
3.1.4 Inizio dell'impiego in Svizzera 28
3.1.5 Prestazioni di servizi sottostanti all'obbligo del permesso o non contemplate dall'ALC 28

3.2 Rapporto tra procedura di notifica e permesso 29

3.3 Procedura di notifica 30
3.3.1 Notifica 30
3.3.2 Trasmissione della notifica 30
3.3.3 Termine di notifica 31
3.3.4 Conferma della notifica in caso di notifica online 31
3.3.5 Deroghe al rispetto del termine di otto giorni previsto tra la notifica e l'inizio dell'impiego (Procedura d'urgenza) 32
3.3.6 Notifica di diversi mandati e impieghi 33
3.3.7 Modifiche ulteriori delle notifiche 34
3.3.8 Calcolo dei giorni d'impiego 35
3.3.9 Notifica del salario 35

3.4 Sanzioni 36

4 Condizioni d'ammissione in vista di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera 37

4.1 Introduzione 37
4.2 Assunzione d'impiego in Svizzera 37
4.2.1 Rilascio del permesso 37
4.2.2 Contratti di impiego 39
4.2.3 Lavoro a tempo parziale o di breve durata 39

4.3 Attività lucrativa indipendente 40
4.3.1 Principio 40
4.3.2 Dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente 41

4.4 Mobilità geografica e professionale 42
4.4.1 Mobilità geografica 42
4.4.2 Mobilità professionale 43

4.5 Proroga e rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata in vista di un'attività lucrativa 44
4.5.1 Proroga dei permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS 44
4.5.2 Rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS 44

4.6 Proroga dei permessi di soggiorno UE/AELS 45
4.7 Statuti speciali 46
4.7.1 Persone che seguono una formazione (studenti, perfezionamento, ecc.) 46
4.7.2 Tirocinanti 46
4.7.3 Giovani alla pari 46
4.7.4 Apprendisti 47

5 Prestazione di servizi transfrontalieri per l'UE/AELS 49

5.1 Principio 49
5.2 Prestazione di servizi nel contesto di speciali accordi sulla prestazione di servizi 49
5.2.1 In generale 49
5.2.2 Contenuto del permesso 50

5.3 Prestazione di servizi fuori degli speciali accordi sulla prestazione di servizi 50
5.3.1 Beneficiari 50
5.3.2 Contenuto del permesso 51
5.3.3 Obbligo del visto per cittadini di Stati terzi 52

5.3.4 Prestazioni di servizi non comprese nell'ALC 52
5.3.5 Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi 53

6 Dimora senza attività lucrativa 61

6.1 Introduzione 61
6.2 Principi 61
6.2.1 Redditieri e altre persone non esercitanti attività lucrativa 61
6.2.2 Persone in formazione (studenti, perfezionamento ecc.) 62
6.2.3 Mezzi finanziari sufficienti 62
6.2.4 Durata di validità 63

6.3 Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego 63
6.3.1 Entrata in Svizzera ai fini della ricerca di un impiego 63
6.3.2 Titolari di un permesso L UE/AELS e titolari di un permesso B UE/AELS il cui rapporto di lavoro cessa durante i primi dodici mesi di soggiorno 65
6.3.3 Titolari di un permesso B UE/AELS il cui rapporto di lavoro cessa dopo i primi dodici mesi di soggiorno 67

6.4 Destinatari di prestazioni di servizi 68
6.5 Rilascio di un permesso per motivi gravi 69

7 Ricongiungimento familiare 70

7.1 Principi 70
7.1.1 Diritto originario e diritto derivato 70
7.1.2 Nozione di membro della famiglia 70
7.1.3 Campo d'applicazione 71
7.1.4 Soggiorno precedente sul territorio UE/AELS 71

7.2 Condizioni per l'autorizzazione 72
7.2.1 Alloggio appropriato 72
7.2.2 Condizioni speciali 72

7.3 Disciplina del soggiorno 73
7.4 Ricongiungimento del coniuge 74
7.4.1 Sussistenza giuridica del matrimonio 74
7.4.2 Soggiorno dopo la separazione dei coniugi 75
7.4.3 Soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio 76

7.5 Ricongiungimento dei figli 76
7.5.1 Ricongiungimento familiare parziale 76
7.5.2 Diritto di residenza autonomo 77
7.5.3 Indizi di abuso di diritto 79

7.6 Ricongiungimento di parenti in linea ascendente e di figli di 21 anni o più 80
7.7 Regolamento del soggiorno dei familiari di cittadini svizzeri 82
7.7.1 Principio: applicazione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (art. 42 LStrI) 83
7.7.2 Deroga: applicazione dell'ALC 83

8 Fine della residenza; misure di allontanamento o di respingimento, sanzioni 85

8.1 Introduzione 85
8.2 Fine della residenza 86

8.2.1 Principio 86
8.2.2 Deroghe 87
8.3 Diritto di rimanere 87
8.3.1 Campo d'applicazione 87
8.3.2 Diritto di rimanere in Svizzera al termine dell'attività lucrativa 88
8.3.3 Diritto di rimanere dei familiari 90
8.3.4 Modalità del diritto di rimanere 91
8.4 Misure di allontanamento o respingimento 91
8.4.1 Ordine e sicurezza pubblici (riserva dell'ordine pubblico) 91
8.4.2 Lavoro nero 94
8.4.3 Accattonaggio 94
8.4.4 Dipendenza dall'assistenza sociale 95
8.5 Competenza 96
8.6 Termine di partenza 97
8.7 Esame di una nuova domanda dopo un allontanamento 97
8.8 Disposizioni penali e sanzioni amministrative 97

1 Campo d'applicazione

1.1 Oggetto

Le presenti istruzioni illustrano la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)[1] e dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP)[2]; vogliono offrire un aiuto per l'applicazione del diritto nella prassi.

L'ALC è entrato in vigore il 1° giugno 2002 per gli Stati[3] che in quel momento facevano parte della Comunità europea[4] e per gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)[5]. Dal 1° aprile 2006 si applica anche agli otto Stati entrati nell'Unione europea il 1° maggio 2004[6]. Dal 1° gennaio 2009 si applica inoltre alla Bulgaria e alla Romania[7] e dal 1° gennaio 2017 alla Croazia[8].

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit), il 31 gennaio 2020, e al termine del periodo transitorio valevole fino al 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 l'ALC non sarà più applicabile al Regno Unito. Da tale data, sia i cittadini[9] britannici sia le aziende con sede nel Regno Unito non potranno più beneficiare dell'ALC[10], salvo se prima di tale data hanno usufruito dei diritti da esso previsti e se continuano a usufruirne oltre tale data conformemente all'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, concluso il 25 febbraio 2019 tra la Svizzera e il

[1] Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (FF 1999 5978 Allegato 1, RS 0.142.112.681). I Protocolli all'ALC fanno parte integrante dell'accordo (art. 4 del Protocollo I all'ALC, FF 2004, 5253; art. 5 par. 1 del Protocollo II all'ALC, FF 2008 1909; art. 5 par. 1 del Protocollo III all'ALC, FF 2016 2111).

[2] Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio; RS 142.203.

[3] Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

[4] Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la denominazione «Unione europea» (UE) ha sostituito la vecchia denominazione «Comunità europea» (CE).

[5] Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein (quest'ultimo Stato è oggetto di un disciplinamento speciale descritta al n. II 1.2.2).

[6] Cipro, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (cfr. Protocollo I relativo all'ALC).

[7] Cfr. Protocollo II relativo all'ALC.

[8] Dal 1° gennaio 2025 la Croazia beneficia della libera circolazione delle persone senza restrizioni (secondo il regime applicabile ai cittadini degli altri Stati membri dell'UE/AELS). Da tale data la Circolare della SEM del 2 dicembre 2022 sulla reintroduzione di contingenti di permessi L UE/AELS e B UE/AELS nei confronti dei lavoratori croati a partire dal 1° gennaio 2023 e i due complementi del 3 marzo 2023 e del 6 dicembre 2023 a tale circolare sono abrogati.

[9] Per facilitare la lettura, il testo indica unicamente la forma maschile. La forma femminile è sempre sottintesa.

[10] Cfr. a questo proposito il n. I 4.8.6 delle Istruzioni e commenti Settore degli stranieri; Istruzioni LStrI (nelle presenti istruzioni è fatto riferimento alle Istruzioni LStrI tramite semplice rimando alla cifra romana I). Lo stesso vale anche per i cittadini svizzeri e le aziende svizzere nel Regno Unito.

Regno Unito[11]. Dopo il 31 dicembre 2020 i prestatori di servizi provenienti dal Regno Unito che esercitano un'attività lucrativa della durata massima di 90 giorni per anno civile in Svizzera continuano a soggiacere alla procedura di notifica descritta al capitolo 3 delle presenti istruzioni, conformemente all'accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi concluso il 14 dicembre 2020 tra la Svizzera e il Regno Unito[12].

Le disposizioni dell'accordo si applicano a tutte le parti contraenti, ossia ai 27 Stati membri dell'UE al 1° gennaio 2021 nonché agli Stati dell'AELS. Per facilitare la comprensione, l'utilizzo dell'espressione «UE/AELS» nelle presenti istruzioni significa che la normativa si applica a tutti gli Stati che sono parti contraenti al 1° gennaio 2021 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

1.2 Campo d'applicazione

Di norma le disposizioni dell'ALC sono applicabili unicamente in presenza di un elemento d'estraneità, ossia unicamente in situazioni transfrontaliere. Ciò significa che l'ALC non è applicabile in situazioni squisitamente interne, quelle cioè che non comportano elementi transfrontalieri[13].

Per poter invocare le disposizioni dell'ALC o del diritto comunitario cui è vi fatto riferimento, il cittadino di uno Stato parte dell'ALC deve pertanto aver usufruito del proprio diritto alla libera circolazione delle persone. Se ha sempre risieduto nello Stato di cui possiede la nazionalità questo presupposto non è soddisfatto[14].

La questione del campo d'applicazione dell'ALC si pone in particolare nel quadro del ricongiungimento familiare (n. II 7.1.3 e II 7.7).

1.2.1 L'ALC

Art. 2 OLCP e art. 1, 5 e 7 ALC

Viste le disposizioni dell'ALC, le presenti istruzioni si applicano ai seguenti gruppi di persone:

[11] *Cfr. Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo sui diritti acquisiti dei cittadini; RS 0.142.113.672). A questo proposito rimandiamo alla Circolare della SEM del 14 dicembre 2020 concernente la Brexit: protezione dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC.*

[12] *Cfr. Accordo temporaneo del 14 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (RS 0.946.293.671.2). Per questi punti si rimanda alla Circolare della SEM del 14 dicembre 2020 concernente la Brexit: Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC.*

[13] *Cfr. DTF 129 II 249 consid. 3, 130 II 137 consid. 4 e decisione 2A.768/2006 del 23 aprile 2007 consid. 3.3, nonché Marcel Dietrich, «Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union», Zurigo 1995, pag. 234 e segg.*

[14] *Cfr. DTF 136 II 241 consid. 11.3. Il fatto che il cittadino dello Stato parte dell'ALC che soggiorna in tale Stato disponga parimenti della nazionalità di un altro Stato parte (binazionale) non basta di per sé a creare l'elemento di estraneità necessario alla sua applicazione (cfr. DTF 143 II 57 consid. 3.7 e 3.10.2, nonché i rimandi citati; cfr. parimenti la DTF 143 V 81 consid. 8.3 e in particolare 8.3.3.3).*

a) i cittadini provenienti da uno Stato membro dell'Unione Europea e dell'Associazione europea di libero scambio (cittadini UE/AELS[15]);

b) i familiari di cittadini UE/AELS che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono autorizzati a soggiornare in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare giusta le pertinenti disposizioni dell'ALC (n. II 7);

c) i lavoratori che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono inviati in Svizzera per fornirvi una prestazione di servizi per il conto di una società fondata secondo il diritto di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e con sede statutaria, amministrazione centrale o sede centrale sul territorio[16] di uno Stato dell'UE o dell'AELS e che in precedenza erano stati ammessi in maniera duratura (ossia in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente durante almeno 12 mesi) sul mercato regolare del lavoro di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (prestatori dipendenti di servizi, n. II 5).

1.2.2 Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

L'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio[17] contiene in larga misura le stesse disposizioni dell'ALC (Allegato I).

Le presenti istruzioni sono pertanto applicabili anche ai cittadini dei due Stati dell'AELS *Norvegia e Islanda* (cittadini AELS) ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati per il conto di imprese con sede in uno Stato membro dell'AELS (n. II 1.2.1 lett. c).

La circolazione delle persone tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein è retta da un protocollo speciale[18]: in virtù di uno scambio di note del 29 ottobre 2004, i cittadini del Liechtenstein beneficiano della libera circolazione totale in Svizzera dal 1° gennaio 2005[19]. I contingenti massimi non si applicano ai permessi rilasciati (art. 12 cpv. 4 OLCP). Un secondo scambio di note del 21 dicembre 2004 estende

*[15] Nelle presenti istruzioni si utilizza la denominazione «cittadini dell'**UE/AELS**» per distinguere queste persone dai cittadini di Stati terzi esterni all'UE/AELS. Questa denominazione si riferisce all'insieme degli Stati che sono membri dell'UE/AELS al 1° gennaio 2021.*

*[16] Nelle presenti istruzioni si utilizza la denominazione «territorio dell'**UE/AELS**» per distinguerla da quella concernente il territorio degli Stati non-UE/AELS. Questa denominazione si riferisce all'insieme degli Stati che sono membri dell'UE/AELS al 1° gennaio 2021.*

[17] FF 2001 4435 segg., RS 0.632.31.

[18] Cfr. Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein (n. II 2.2 e II 2.4, FF 2001 pag. 4786, consultabile sotto: http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2001/4963.pdf__nonché n. I 0.2.1.1 e Allegato 8 alle presenti istruzioni).

[19] Vedi Allegato 8: Circolare del 10 dicembre 2004 relativa al secondo scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla regolamentazione della circolazione delle persone tra i due Stati. Applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone relativo all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS (Convenzione di Vaduz).

inoltre il campo d'applicazione del protocollo finale del 29 aprile 2003 a tutti i settori di prestazione di servizi[20].

1.2.3 Rapporto con la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 2 LStrI

Per le persone di cui ai numeri II 1.2.1 e II 1.2.2 (cittadini UE/AELS) le disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) e quelle dei pertinenti atti esecutivi sono applicabili in maniera sussidiaria. La LStrI si applica solo se prevede per esse uno statuto più vantaggioso e se l'ALC non dispone altrimenti (art. 2 LStrI, cfr. anche il messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE; FF 1999 5092 segg.).
La LStrI resta pertanto parzialmente applicabile segnatamente ai prestatori di servizi di uno Stato dell'UE o dell'AELS. Si tratta segnatamente delle prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi per anno civile (n. II 2.3.2.2 e II 5.3.5).

L'Accordo non comprende inoltre il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS (cfr. n. II 2.8.1). Si rimanda in merito alle istruzioni relative al settore degli stranieri (n. I 3.4).

1.2.4 Deroghe al campo d'applicazione

Art. 3 cpv. 1 OLCP

I seguenti cittadini UE/AELS, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), non sottostanno alle disposizioni dell'ALC:

a) i membri di una rappresentanza diplomatica e di una missione permanente o di una sede consolare;

b) i funzionari delle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e altre persone che lavorano per queste organizzazioni;

c) il personale a servizio di tali persone, indipendentemente dalla cittadinanza, a condizione che possieda una carta di legittimazione del DFAE.

Per tali persone vigono già disposizioni speciali. Esse ottengono la carta di legittimazione precitata giusta le pertinenti direttive del DFAE. La carta di legittimazione del DFAE è rilasciata dal Servizio del Protocollo e dalla Missione permanente della Svizzera presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra (art. 43 cpv. 1 lett. a–d dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; OASA, RS 142.201; cfr. anche n. I 7.1.).

Il coniuge e i figli minori di 21 anni di un membro di una rappresentanza straniera o di un funzionario di un'organizzazione internazionale che desiderano svolgere un'attività lucrativa beneficiano di un permesso denominato permesso Ci (cfr. n. I 7.2.3.2 segg.), valido sull'intero territorio svizzero.

[20] *Cfr. Allegato 8: Circolare del 20 dicembre 2007 relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi tra Svizzera e Principato del Liechtenstein - Quadro normativo vigente in considerazione delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone.*

Quando non beneficiano più di una carta di legittimazione del DFAE, le persone menzionate all'articolo 43 capoverso 1 lettere a–d OASA e i loro familiari sottostanno alle disposizioni dell'ALC sempre che si tratti di cittadini UE/AELS o di loro familiari, a prescindere dalla nazionalità. Lo stesso vale per i cittadini di uno Stato dell'UE/AELS che possedevano sinora una carta di legittimazione del DFAE in qualità di familiari e che hanno rinunciato consapevolmente al loro statuto speciale (p. es. divorzio dal titolare principale).

1.3 Procedura e competenze

Art. 26 OLCP

Secondo l'articolo 26 OLCP, i permessi concessi in virtù dell'ALC e dell'OLCP sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali. L'esecuzione dell'ALC è di competenza dei Cantoni (cfr. n. II 2.3).

Per quel che concerne la competenza della SEM (procedura di approvazione, deroghe ai contingenti), rinviamo ai n. I 1.3, II 5.3.5 e II 6.5 delle presenti istruzioni.

È fatta salva la competenza fondamentale della SEM di negare, in determinati casi concreti, l'approvazione al rilascio di un permesso UE/AELS (art. 85 e 86 OASA e DTF 127 II 49; diritto di veto).

Il controllo dei permessi è effettuato tramite il SIMIC.

1.4 Emolumenti

Art. 2 ALC, art. 2 par. 3 e art. 9 Allegato I ALC, art. 8 ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI

1.4.1 Principio

Secondo l'articolo 2 paragrafo 3 Allegato I ALC, i titoli di soggiorno per cittadini di Stati contraenti sono rilasciati e prorogati gratuitamente o dietro pagamento di un importo uguale o inferiore all'emolumento per il rilascio di un documento nazionale di legittimazione. L'emolumento per la carta d'identità è di 65 franchi per gli adulti e di 30 franchi per i ragazzi fino a 18 anni.

1.4.2 Importo e calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti per il rilascio, il rinnovo, la proroga e la modifica dei permessi di breve durata, di dimora e di domicilio UE/AELS sono retti dall'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI, RS 142.209). È previsto un emolumento normale di 65 franchi (art. 8 cpv. 4 OEmol-LStrI).

Considerato che i cittadini UE/AELS nono sono soggetti ai controlli concernenti l'accesso al mercato del lavoro svizzero, non sono riscossi per questi cittadini emolumenti in materia di mercato del lavoro in caso di ammissione ai sensi dell'ALC.

2 Entrata e soggiorno

2.1 Condizioni d'entrata

2.1.1 Per cittadini UE/AELS

Art. 1 par. 1 e Allegato I ALC e art. 7 e 9 OLCP

I cittadini dell'Unione europea[21] e dell'AELS che possono prevalersi dell'ALC necessitano, per l'entrata in Svizzera, unicamente di un passaporto nazionale valido o di una carta d'identità valida. L'entrata può essere loro negato solo se la loro presenza costituisce una minaccia concreta per l'ordine e la sicurezza pubblici del nostro Paese (n. II 8.4; riserva dell'ordine pubblico).

2.1.2 Per familiari e prestatori di servizi distaccati provenienti da Stati terzi

Art. 1 Allegato I ALC; art. 7 e 9 OLCP

Ai familiari (cfr. n. II 1.2.1 e II 7) che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE/AELS si applicano le disposizioni generali in materia di documenti di viaggio e di visto previste dall'ordinanza del 15 agosto 2018[22] concernente l'entrata e il rilascio del visto. Conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a OEV, i familiari titolari di un passaporto valido e riconosciuto e di un visto per un soggiorno di lunga durata (visto D) o di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen e figuranti all'Allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (manuale visti[23]) non necessitano di un visto per un soggiorno inferiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni[24].

D'altro canto, i cittadini di Stati terzi che, in qualità di lavoratori distaccati (n. II 5.3.1), forniscono in Svizzera una prestazione di servizi non soggetta a permesso sulla base delle disposizioni dell'ALC, per una durata massima di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile[25], non necessitano di un visto se sono titolari di un passaporto valido e riconosciuto e di un visto per un soggiorno di lunga durata (visto D) o di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen e figurano all'Allegato 2 del manuale visti I. Poiché l'ammissione in vista dello svolgimento di una prestazione di servizi è retta dall'ordinanza sull'ammissione, il

[21] La formulazione «UE» è utilizzata a fini di semplificazione poiché il regime applicabile in materia di entrata in Svizzera concerne l'insieme dei 27 Stati che sono membri dell'UE dal 1° gennaio 2021 (cfr. n. II 1.1).
*[22] OEV; RS **142.204**.*
[23] Decisione della Commissione C(2020) 395 definitivo di emendamento della decisione C(2010) 1620 definitivo del 28.01.2020 per quanto riguarda la sostituzione del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (Manuale per il codice dei visti I).
[24] Questa disposizione è applicabile ai cittadini di Stati terzi che sono soggetti all'obbligo di visto in conformità all'Allegato I del Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU dell'UE L 303/39).
[25] O per una durata superiore se la prestazione è fornita nell'ambito di accordi speciali relativi alla prestazione di servizi (p. es. accordi bilaterali del 1999 con l'UE sui mercati pubblici e i trasporti terrestri e aerei, n. II 5.2).

soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), restano applicabili le disposizioni concernenti l'entrata e il rilascio del visto fissate nell'OEV.

Il visto rilasciato ai familiari che risiedono in uno Stato terzo e ai cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera per una durata superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile è emesso dalla rappresentanza svizzera all'estero sulla base di un'autorizzazione cantonale per il rilascio del visto. Tale documento è rilasciato dall'autorità competente del futuro luogo di residenza o dalla SEM. Occorre innanzitutto esaminare se sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS conformemente alle disposizioni dell'OASA (ricongiungimento familiare o prestazione di servizi; cfr. n. II 5.3.5, e II 7.1). Tali persone sottostanno anche alle tasse cantonali e federali previste per il rilascio di visti conformemente all'ordinanza sugli emolumenti LStrI (OEmol-LStrI)[26].

2.1.3 Assicurazione del permesso

Art. 8 OLCP, art. 5 OASA

I cittadini UE/AELS che soggiornano in Svizzera per oltre tre mesi o intendono qui svolgere un'attività lucrativa senza sottostare alla procedura di notifica (cfr. n. II 3), devono richiedere il rilascio di un titolo di soggiorno. La domanda deve essere presentata all'estero o in Svizzera, direttamente presso le competenti autorità cantonali.

Se potranno beneficiare della libera circolazione totale delle persone, i cittadini UE/AELS non necessitano più dell'assicurazione del permesso. In caso di trasferimento in Svizzera, queste persone beneficiano del medesimo trattamento riservato ai cittadini svizzeri per quel che concerne il passaggio di confine con gli effetti personali. Le autorità doganali sono state informate conseguentemente. Pertanto le autorità cantonali prima dell'entrata di queste persone in Svizzera non dovrebbero più rilasciare preliminarmente l'assicurazione di un permesso.

Questa procedura non si applica tuttavia ai cittadini di Stati membri UE/AELS che non beneficiano della libera circolazione delle persone o non completamente. Il rilascio preliminare - sotto forma di decisione - dell'assicurazione di un permesso permette di fornire a queste persone e soprattutto al relativo datore di lavoro la garanzia del rilascio del permesso. Quest'assicurazione agevola inoltre il passaggio al confine in quanto funge da conferma del trasferimento in Svizzera, cosicché gli oggetti mobili che l'interessato reca con sé non vengano sdoganati. Si raccomanda inoltre alle autorità cantonali di continuare a rilasciare l'assicurazione del permesso alle persone che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere (n. II 5) sottostanti a permesso.

Se i lavoratori svolgono un'attività lucrativa di breve durata, compresa fra tre e quattro mesi (n. II 5.3.5.3) o 120 giorni per anno civile (n. II 5.3.5.4), la competente autorità cantonale può rilasciare solo un'assicurazione con validità di permesso. Lo stesso dicasi per i lavoratori che devono fornire una prestazione per un

[26] *RS 142.209*.

periodo di tempo superiore a 120 giorni e ogni giorno rientrano al loro domicilio all'estero (n. II 5.3.5.6).

Una volta che l'assicurazione del permesso è stata rilasciata, i servizi cantonali possono utilizzare la funzione SIMIC «Decisione d'entrata». Non è invece più possibile effettuare una prenotazione di contingenti. L'attività in questione può essere avviata solo una volta che il permesso è stato rilasciato.

2.2 Procedure di notifica e di notifica dell'arrivo

2.2.1 Principio

Art. 2 par. 4 Allegato I ALC e art. 9 OLCP

In virtù dell'articolo 2 par. 4 Allegato I ALC gli Stati contraenti possono richiedere ai cittadini di altri Stati contraenti di notificare la loro presenza sul loro territorio. È pertanto responsabilità degli Stati contraenti emanare disposizioni in materia, sebbene queste non possano comportare alcuna discriminazione.

I cittadini UE/AELS che soggiornano in Svizzera per massimo tre mesi nell'arco di sei mesi, senza svolgere un'attività lucrativa (turisti, visitatori, destinatari di servizi, ecc.) non sottostanno a permesso né sono soggetti all'obbligo di notifica (art. 9 OASA). Fatti salvi l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la salute pubblica[27], possono entrare e soggiornare in Svizzera a condizione di disporre di un passaporto nazionale valido o di una carta d'identità valida. Non hanno alcun diritto all'assistenza sociale.[28]

Se l'attività lucrativa è svolta in Svizzera per una durata massima di 90 giorni per anno civile, è prevista l'applicazione di disposizioni speciali concernenti la procedura di notifica senza rilascio del permesso (art. 6 LDist[29] e art. 6 ODist[30]; art. 9 cpv. 1bis OLCP). Per le disposizioni in merito si rimanda al capitolo 3 delle presenti istruzioni.

In tutti gli altri casi i cittadini UE/AELS e le altre persone provenienti da Paesi esteri che possono prevalersi dell'ALC sono soggetti all'obbligo di notifica secondo LStrI e OASA (art. 9 cpv. 1 OLCP).

I Cantoni determinano le autorità competenti per le procedure di permesso e di notifica. In linea di principio le autorità preposte al mercato del lavoro sono competenti per il ricevimento e il trattamento delle notifiche (v. n. I 2.3.1).

[27] In questo contesto può essere adottata una misura coercitiva senza previo esame dell'art. 5 Allegato I ALC qualora la persona interessata non adempia le condizioni inerenti a uno statuto previsto dall'ALC (cfr. decisione 2C_762/2021 del 13 aprile 2022 consid. 4 e 5).
[28] Per quanto riguarda la situazione dei cittadini UE/AELS che praticano l'accattonaggio, cfr. n. 8.4.3.
[29] Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (LDist; RS 823.20).
[30] Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist, RS 823.201).

2.2.2 Presentazione della domanda

Art. 26 OLCP

Spetta di principio allo straniero notificare il proprio arrivo in Svizzera al Comune di domicilio previsto e fare il necessario per ottenere il titolo di soggiorno corrispondente, presentando i documenti necessari alle autorità competenti che il Cantone del luogo di soggiorno gli avrà designato.

In materia di notifica e permessi si applicano gli obblighi e i termini previsti dagli articoli 10-15 LStrI e dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA[31].

Nello specifico, al momento del deposito della domanda le autorità cantonali esaminano con cura i mezzi probatori necessari al rilascio del permesso di dimora o per frontalieri[32].

Si tratta in particolare di verificare l'autenticità dei documenti d'identità stranieri presentati dalle persone che richiedono un titolo di soggiorno (permesso L o B UE/AELS) o un permesso per frontalieri (permesso G UE/AELS). Infatti può succedere che cittadini di Stati terzi si dichiarino cittadini di Stati dell'UE/AELS e presentino documenti d'identità falsi oppure usurpino l'identità di una terza persona per beneficiare delle disposizioni più vantaggiose dell'ALC (cfr. in particolare le decisioni 2C_267/2024 del 19 luglio 2024 consid. 4.4, 6B_675/2023 del 18 ottobre 2023, 6B_290/2021 del 4 maggio 2022, 2C_1040/2019 del 9 marzo 2020 consid. 5, 2C_1004/2018 dell'11 giugno 2019 consid. 8.2, 2C_732/2018[33] del 6 dicembre 2018 consid. 3 e 4 e 2C_624/2018 del 7 agosto 2018).

Per la notifica da parte di Cantoni e Comuni al sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), si applica l'articolo 4 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006[34].

Per le ulteriori disposizioni in caso di cambiamento di Cantone o di luogo di residenza, si vedano le considerazioni al n. II 4.4.1.

---

[31] *Lo stesso vale per la procedura di rinnovo e proroga dei permessi (cfr. art. 59 cpv. 1 e art. 63 OASA e n. II 4.5).*

[32] *Per quanto riguarda i falsi contratti di lavoro o d'affitto, le ditte buca-lettere e i matrimoni di compiacenza, rimandiamo anche ai n. II 4.2.1, 4.2.3, 5.3.5.1 e 7.4.1.*

[33] *In una fattispecie, il TF ha ritenuto che l'elemento determinante non fosse il fatto che l'interessato si sia fatto raggiungere dalla moglie, con cui aveva avuto due figli nati in Svizzera, e che tutta la famiglia si sia ben integrata; e che il tribunale penale abbia qualificato «di entità piuttosto lieve» («als eher leicht») l'inganno da parte del padre di famiglia, che aveva presentato una carta d'identità falsa per ottenere un permesso di soggiorno UE/AELS. Anche in queste circostanze è inopportuno – secondo il TF – ammettere il soggiorno in Svizzera di stranieri che hanno ingannato le autorità; ammettere un tale soggiorno andrebbe a discapito degli stranieri che rispettano le norme legali.*

[34] *RS 142.513.*

2.3 Rilascio del permesso

2.3.1 Diritto al rilascio del permesso

Le persone che rientrano nel campo di applicazione dell'ALC (n. II 1.2.1 e II 1.2.2), hanno diritto al rilascio di un permesso a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo se adempiono le condizioni applicabili.

Visto che per le persone che non svolgono un'attività lucrativa non vigono speciali disposizioni transitorie, i cittadini dell'UE/AELS che soddisfano le condizioni dell'ALC possono rivendicare gli stessi diritti (n. II 6.1).

Il rilascio del permesso non può tuttavia essere garantito. L'esercizio di un'attività lucrativa continua a essere soggetto, come sinora, all'obbligo di richiedere il rispettivo permesso sin dall'inizio dell'attività (n. II 2.2). Infatti, il rilascio di un tale permesso dipende anche da considerazioni inerenti all'ordine pubblico.

2.3.2 Deroghe

Il rilascio di permessi di dimora a cittadini dell'UE/AELS che *non* possono *prevalersi* dell'ALC, è invece lasciato, come sinora, alla libera decisione della competente autorità cantonale (art. 96 LStrI).

All'infuori del campo di applicazione dell'ALC sussiste un diritto garantito per legge solo per quel che concerne l'ammissione del coniuge e il ricongiungimento familiare, nel contesto del GATS o degli accordi speciali o dell'affidamento di appalti pubblici (cfr. n. II 1.2.4).

2.3.2.1 Disposizioni transitorie

Durante il periodo transitorio in cui la Svizzera mantiene o reintroduce le restrizioni per i cittadini UE/AELS che esercitano per la prima volta un'attività lucrativa in Svizzera, non viene riconosciuto un diritto al rilascio di un permesso.

2.3.2.2 Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi

Art. 15 OLCP

L'ALC non prevede un diritto garantito per legge per le prestazioni di servizi transfrontalieri che superano i 90 giorni lavorativi per anno civile, a meno che esista uno speciale accordo sulla prestazione di servizi tra la Svizzera e l'UE, ad esempio in materia di appalti pubblici o di trasporti terrestri o aerei (n. II 5.2).

Non vi è pertanto alcun diritto al rilascio di un permesso. La decisione di ammissione è a discrezione delle autorità cantonali (art. 96 LStrI e n. II 5.3.5).

2.3.2.3 Ammissione senza computo sui contingenti per motivi importanti

Art. 12 e 20 OLCP

Dato che i cittadini UE/AELS esercitanti attività lucrativa non soggiacciono ai contingenti preferenziali, non occorre prevedere nei loro confronti deroghe ai contingenti.

Viceversa, le pertinenti disposizioni previste a tal fine restano vigenti nei confronti dei fornitori di prestazioni di oltre quattro mesi (cfr. n. II 5.3.5.2). Per analogia al capitolo 3 OASA le deroghe ai contingenti massimi restano applicabili a queste persone.

Non sussiste tuttavia nessun diritto garantito per legge alla deroga ai contingenti. Le autorità cantonali e la SEM decidono pertanto liberamente se liberare o no dai contingenti una persona esercitante attività lucrativa).

Tale misura è applicabile in caso di ammissione per motivi importanti laddove non siano adempiute le condizioni previste dall'ALC (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 OASA; n. II 6.5).

2.4 Esame giudiziario

Le persone che possono far valere un diritto di soggiorno figurante nell'ALC sono autorizzate a interporre un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale (art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale; LTF, RS 173.110). Queste persone hanno pertanto diritto anche all'esame giudiziario da parte di un tribunale amministrativo cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

In caso di rifiuto del permesso in presenza di un diritto al rilascio, i cittadini UE/AELS, i loro familiari e i prestatori di servizi hanno la possibilità di adire un tribunale amministrativo cantonale e il Tribunale federale.

Conferendo un tale diritto di ricorso è tenuto debitamente conto delle esigenze di cui all'articolo 11 paragrafo 3 ALC (protezione giuridica).

2.4.1 Possibilità di verifica del divieto d'entrata

La possibilità di esame giudiziario precedentemente menzionata concerne il divieto d'entrata disposto dalla SEM nei confronti di una persona che può far valere un diritto in applicazione dell'ALC (cittadini UE/AELS e familiari o prestatori di servizi).

Contro tali persone potrà pertanto essere pronunciato e mantenuto in vigore un divieto d'entrata solo se non possono far valere un diritto al soggiorno previsto nell'ALC. Tale è il caso, ad esempio, per le persone il cui comportamento rende necessari provvedimenti volti a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici (n. II 8.4, art. 3 par. 1 della Direttiva 64/221 CEE).

Le disposizioni vigenti (cfr. art. 113 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l'art. 67 LStrI) consentono il riesame giudiziario, in seguito a impugnazione diretta presso il Tribunale amministrativo federale (detto in seguito TAF), di un divieto d'entrata ordinato dalla SEM. Il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalla SEM (cfr. art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, LTAF; RS 173.32) ai sensi dell'articolo 5 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 1721.021).

Se invece è riconosciuto un diritto al permesso di soggiorno ai sensi dell'ALC, il divieto d'entrata ordinato dalla SEM dev'essere abrogato.

Una situazione analoga si presenta per le persone che beneficiano di un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi di un'altra legislazione (cfr. per es. gli art. 7 e 42 LStrI e l'art. 8 CEDU). Anche in questo caso il divieto d'entrata disposto dalla SEM è revocato regolarmente se le autorità cantonali rilasciano a queste persone un permesso di soggiorno.

È fatta salva la competenza della SEM di negare, in determinati casi, l'approvazione al rilascio del permesso di soggiorno (cfr. n. I 1.3 e art. 85 OASA; DTF 127 II 49 e 141 II 163; diritto di veto nonché n. I 1.3.1.2.3).

2.4.2 Estratto del casellario giudiziale

Art. 5 Allegato I ALC

Secondo l'articolo 13 capoverso 2 LStrI, prima del rilascio di un permesso di soggiorno è regolarmente richiesto un estratto del casellario giudiziale.

In virtù delle direttive UE menzionate all'articolo 5 Allegato I dell'ALC, per i cittadini UE/AELS, i loro familiari e i prestatori di servizi, nel corso della procedura di ammissione si può richiedere un tale estratto solo in singoli casi debitamente motivati[35]. Non è pertanto nemmeno possibile informarsi sistematicamente presso le autorità del Paese di provenienza dell'interessato (art. 5 Direttiva 64/221/CEE[36]).

Le autorità in Svizzera devono essere a conoscenza di fatti concreti che giustifichino la richiesta di un estratto del casellario giudiziale per motivi legati all'ordine e alla sicurezza pubblici. Tale è il caso, ad esempio, allorquando l'interessato figura nel sistema SIMIC/Ripol.

L'altro Stato contraente è allora tenuto a fornire una risposta entro due mesi (art. 5 par. 2 Direttiva 64/221 CEE).

2.5 Permessi per stranieri: categorie

Art. 4 cpv. 6 OLCP

I cittadini UE/AELS e i loro familiari nonché i prestatori di servizi che, in virtù dell'ALC, adempiono le condizioni di riconoscimento d'acquisizione del loro diritto di soggiorno ottengono un permesso per stranieri. L'articolo 71 OASA è applicabile per analogia.

Esistono i seguenti permessi per stranieri (cfr. anche Allegato 2):

[35] *Dissimulare al momento della domanda di autorizzazione una condanna iscritta nel casellario giudiziale denota una tendenza a disattendere l'ordine giuridico svizzero (cfr. decisione 2C_168/2025 del 1° maggio 2025 consid. 4.3).*

[36] *Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU n. 056 del 04/04/1964).*

Permesso L permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS

- durata di validità inferiore a un anno (massimo 364 giorni);
- in caso di attività lucrativa, è determinante la durata del rapporto di lavoro *(contratto inferiore a un anno)*; la validità del permesso coincide con la durata del contratto;
- regolamentazione speciale per persone in cerca di un impiego (n. II 6.3);
- per i prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori dipendenti distaccati (n. II 5);
- per le persone non esercitanti attività lucrativa, il permesso è rilasciato per la durata, inferiore a un anno, del soggiorno previsto (formazione, cure, visita, ecc.).

Permesso B permesso di dimora UE/AELS

- durata di validità di cinque anni in caso di rapporto di lavoro di un anno o più;
- disposizioni speciali per lavoratori indipendenti (n. II 4.3)
- per i prestatori di servizi (n. II 5.2, II 5.3.5), le persone non esercitanti attività lucrativa (n. II 6.2.4) e le persone in formazione (n. II 6.2.2).

Permesso C permesso di domicilio UE/AELS

- durata di validità indeterminata;
- termine di controllo di cinque anni (nuovo) (n. II 2.8).

Permesso G permesso per frontalieri UE/AELS

- per la durata del contratto di lavoro (se questo è inferiore a un anno);
- durata di validità di cinque anni se il contratto di lavoro è stipulato per oltre un anno o è di durata indeterminata (n. II 2.7).

L'assicurazione del permesso, quale titolo di soggiorno specifico, può essere data solo in casi eccezionali (cfr. n. II 2.1.3).

2.6 Modalità

I permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio UE/AELS sono validi per l'intero territorio della Svizzera (n. II 4.4.1).

Se lo straniero desidera proseguire il soggiorno o l'attività lucrativa in Svizzera, il permesso per stranieri deve essere presentato per proroga/rinnovo all'autorità competente almeno due settimane prima della scadenza.

In caso di cambiamento del luogo di residenza, lo straniero deve notificare la modifica alle competenti autorità cantonali. Occorre registrare il nuovo indirizzo nel SIMIC. È così garantita l'affidabilità del SIMIC

Il permesso per stranieri UE/AELS costituisce così parimenti un'attestazione del luogo di residenza di evidente utilità nei contatti con autorità e privati (p. es. ufficio della circolazione, posta, banche).

L'emolumento per il rilascio, la proroga e la modifica dei permessi non deve eccedere quello previsto per documenti analoghi destinati ai cittadini svizzeri (art. 2 ALC e art. 2 par. 3 e Allegato I ALC: principio della parità di trattamento).

L'emolumento massimo di 65 franchi previsto per il rilascio di un permesso per stranieri corrisponde a quello per il rilascio di una carta d'identità svizzera (cfr. anche n. II 1.4).

2.7 Disposizioni speciali per frontalieri UE/AELS

Art. 7, 13, 28 e 32 Allegato I ALC e art. 4 cpv 3 e 3bis OLCP

I frontalieri che svolgono un'attività lucrativa dipendente sono in linea di principio cittadini di uno Stato contraente che hanno instaurato un rapporto di impiego con un datore di lavoro di un altro Stato contraente. Non è pertanto possibile rilasciare permessi per frontalieri a prestatori di servizi distaccati da una ditta straniera.

I frontalieri cittadini di uno Stato UE/AELS che assumono un impiego in Svizzera, ottengono un permesso frontaliero se la durata dell'attività lucrativa svolta supera i tre mesi. Possono beneficiare della procedura di notifica solo nel quadro dei tre mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile (n. II 3), ma mai in concomitanza (deroga: n. II 3.2) con il titolo specifico rilasciato al frontaliero (n. II 4.4.2.4).

Per poter disporre di un recapito per la corrispondenza in Svizzera, il nome del datore di lavoro - eventualmente dell'impresa fornitrice di personale a prestito - deve figurare nel permesso per stranieri (n. II 4.2.2). Nel caso di frontalieri esercitanti un'attività lucrativa indipendente, nel permesso per stranieri deve figurare l'indirizzo della sede dell'impresa in Svizzera.

Ogni cambiamento di datore di lavoro, di sede dell'impresa o dell'indirizzo professionale come pure dell'indirizzo all'estero va notificato all'autorità cantonale competente per il rilascio del permesso nel luogo di lavoro. La notifica deve essere effettuata prima dell'inizio della nuova attività (art. 9 cpv. 3 OLCP). In assenza della dovuta notifica possono essere pronunciate delle sanzioni (cfr. n. II 8.8).

I frontalieri che risiedono in Svizzera durante la settimana sono tenuti a notificarsi presso l'autorità comunale competente nel luogo di residenza. Per questa procedura di notifica sono applicabili per analogia le disposizioni relative ai cittadini svizzeri che durante la settimana soggiornano fuori del luogo di domicilio. Non è richiesto un ulteriore permesso in materia di diritto degli stranieri oltre al permesso per frontalieri UE/AELS (cfr. a contrario il n. I.3.1.8.1.4).

I cittadini di Stati terzi membri della famiglia del frontaliero UE/AELS non hanno diritto di svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, giacché costui non soggiorna in Svizzera ai sensi dell'ALC (cfr. DTF 151 II 213).

2.8 Rilascio del permesso di domicilio

2.8.1 Principio

L'ALC non contiene disposizioni sul rilascio del permesso di domicilio UE/AELS. Disciplina unicamente i permessi di dimora UE/AELS e i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS. Per il rilascio del permesso di domicilio UE/AELS si applicano le disposizioni della LStrI nonché i pertinenti accordi di domicilio (n. II 1.2.3).

Di principio, i soggiorni temporanei nel contesto di un permesso di soggiorno di breve durata non sono presi in considerazione per il computo del termine di residenza in vista del rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 5 LStrI).

Se i cittadini UE/AELS titolari di un permesso di breve durata o per tirocinanti ottengono un permesso di dimora annuale UE/AELS, la SEM può **esentare anticipatamente queste persone dal controllo federale** computando tutti i soggiorni precedenti con attività lucrativa, anche se tra i diversi permessi di breve durata il soggiorno in Svizzera è stato interrotto e la durata complessiva di tutti i soggiorni di breve durata è inferiore a 30 mesi. Il criterio determinante per il computo del termine è dato dalla fine dell'ultimo permesso di breve durata UE/AELS o del permesso per tirocinanti.

Dopo l'entrata in vigore della libera circolazione totale delle persone per i cittadini UE/AELS, il diritto per i lavoratori dipendenti provenienti da questi Stati alla trasformazione del permesso L UE/AELS è soppresso dopo 30 mesi di attività lucrativa. Per evitare che queste persone siano oggetto di un trattamento meno vantaggioso di quello di cui avrebbero goduto prima dell'entrata in vigore della libera circolazione totale delle persone, la SEM continuerà a tener conto, nel computo del termine per il rilascio del permesso C UE/AELS, del fatto che il soggiorno di breve durata per attività lucrativa assume un carattere durevole in seguito all'ottenimento del permesso B UE/AELS. Tale trattamento è analogo, a prescindere dal fatto che il soggiorno abbia avuto luogo prima o dopo l'entrata in vigore della libera circolazione delle persone.

I soggiorni per **formazione o perfezionamento** (studio, dottorato/post dottorato, ecc.) giusta l'articolo 27 LStrI non sono di principio computati per il termine di rilascio del permesso di domicilio poiché si tratta di soggiorni temporanei. Sono invece presi in considerazione se al termine della formazione o del perfezionamento lo straniero è stato titolare di un permesso di dimora per un periodo ininterrotto di almeno due anni (art. 34 cpv. 5 LStrI).

Invece, i **dottorandi e post dottorandi** originari di uno Stato UE/AELS che dispongono di un contratto di lavoro per la loro attività scientifica (attività lucrativa reale ed effettiva) devono essere considerati come lavoratori. Essi ottengono un permesso non contingentato sin dall'inizio dell'attività lucrativa (n. II 4.7.1). Se dopo le loro attività scientifiche, i dottorandi o post dottorandi cittadini UE/AELS passano all'economia privata o pubblica o proseguono, al termine del dottorato/post dottorato, in qualità di lavoratori (attività lucrativa reale ed effettiva) la loro attività scientifica nel medesimo stabilimento, i soggiorni sono computati per il termine

di rilascio del permesso di domicilio se è stato stipulato un contratto di lavoro di oltre un anno.

Anche se il diritto internazionale garantisce un diritto al rilascio del permesso di domicilio, questo può essere negato se sussiste un **motivo di espulsione** giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera c LStrI (DTF 120 Ib 360 segg.) o se al momento del primo rinnovo del permesso di dimora l'interessato era disoccupato da oltre dodici mesi consecutivi (cfr. art. 6 par. 1 Allegato I ALC)[37].

Per i cittadini di Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Romania e Ungheria non vi è un obbligo internazionale che conferisca il domicilio dopo cinque anni (accordi di domicilio). In linea di principio possono ottenere il permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di dieci anni.

Sulla base dei permessi di dimora UE/AELS, la cui durata di validità è di cinque anni, anche il **termine di controllo** del permesso C per cittadini UE/AELS è stato fissato a cinque anni (n. II 2.5).

Anche se il cittadino UE/AELS ha ottenuto un permesso di domicilio UE/AELS, continuano a essere applicabili le disposizioni dell'ALC che gli conferiscono uno **statuto più vantaggioso** rispetto al permesso di domicilio giusta la LStrI (n. II 1.2.3 e II 2.8.2). Stessa procedura si applica per esempio per quanto riguarda i motivi che giustificano la revoca dei permessi e delle misure di allontanamento e respingimento.

2.8.2 Rapporto tra il permesso di dimora UE/AELS e il permesso di domicilio UE/AELS

I diritti garantiti dal permesso di domicilio UE/AELS non coincidono con quelli garantiti dal permesso di dimora UE/AELS.

Contrariamente al permesso di dimora UE/AELS, il permesso di domicilio UE/AELS è di durata indeterminata e non può essere vincolato a condizioni (art. 34 LStrI). Per esercitare un'attività lucrativa, i titolari di un permesso di domicilio non sottostanno a restrizioni relative al mercato del lavoro o al diritto in materia di stranieri (libertà economica giusta l'art. 27 Cost.).

Il permesso di dimora UE/AELS è invece vincolato a determinate condizioni e a un determinato scopo del soggiorno (p. es. esercizio di un'attività lucrativa, mezzi finanziari sufficienti per un soggiorno senza attività lucrativa). Dopo cinque anni vi è un diritto alla proroga (n. II 4.6) purché continui a sussistere lo scopo del soggiorno e siano sempre adempiute le pertinenti condizioni giusta l'ALC.

Il permesso di domicilio (permesso C UE/AELS) può essere negato nei seguenti casi: quando i cittadini UE/AELS hanno perso la propria qualità di lavoratori in Svizzera o quando, alla prima proroga, la durata di validità del permesso di dimora UE/AELS è stata limitata a un anno a causa di disoccupazione e allo scadere di

[37] *Cfr. numero* II 2.8.2.

tale periodo l'interessato è sempre disoccupato (art. 6 par. 1 Allegato I ALC; cfr. anche n. II 4.6, II 6.3 e II 8.4.4.2)[38].

Il permesso di domicilio UE/AELS può, a richiesta, essere mantenuto per quattro anni in caso di soggiorno all'estero (art. 61 cpv. 2 LStrI). Il permesso di dimora UE/AELS, invece, perde ogni validità dopo un soggiorno all'estero di sei mesi - salvo in caso di servizio militare (n. II 8.2.1).

Il permesso di domicilio UE/AELS può essere revocato in caso di dipendenza continua e rilevante dall'assistenza pubblica (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI; per la questione della revoca del permesso di domicilio cfr. n. I 8.1).

Giusta le disposizioni dell'ALC, invece, i lavoratori dipendenti che hanno un lavoro in Svizzera non perdono in linea di principio il loro diritto di residenza in caso di dipendenza dell'assistenza (n. II 8.4.4.1).

[38] *Cfr. n. 1 b) della Circolare del 4 marzo 2011 concernente l'attuazione del pacchetto di misure del Consiglio federale del 24 febbraio 2010.*

3 Notifica di attività lucrativa non soggetta ad autorizzazione

In linea di principio il permesso è obbligatorio per tutte le attività lucrative svolte in Svizzera da persone straniere o ditte con sede all'estero (cfr. n. I 4).

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone prevede tuttavia che l'esercizio di un'attività lucrativa della durata massima di tre mesi o 90 giorni per anno civile sia ammesso con una semplice notifica (art. 5 par. 1 ALC, art. 20 par. 1 e art. 6 par. 2 Allegato I ALC). In questo caso il permesso non è necessario.

Questa procedura si applica anche ai prestatori di servizi indipendenti cittadini del Regno Unito e ai lavoratori distaccati da un'impresa con sede sul territorio del Regno Unito, conformemente all'accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi concluso il 14 dicembre 2020 tra la Svizzera e il Regno Unito[39].

3.1 Persone sottostanti all'obbligo di notificarsi

Art. 9 OLCP, art. 14 LStrI

3.1.1 Principio

Le seguenti persone possono in linea di principio svolgere un'attività lucrativa per una durata massima di tre mesi o 90 giorni per anno civile nell'ambito della procedura di notifica:

- cittadini UE/AELS che assumono un impiego della durata massima di tre mesi in Svizzera;
- prestatori indipendenti di servizi cittadini UE/AELS residenti in uno Stato UE/AELS;
- lavoratori dipendenti distaccati da una ditta avente sede in uno Stato UE/AELS, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Per questi lavoratori non è necessario alcun permesso concernente il diritto in materia di stranieri ma è sufficiente una semplice notifica (art. 6 LDist e art. 6 ODist; art. 9 cpv. 1bis OLCP).

Prima del distacco in Svizzera i cittadini di Stati terzi devono essere stati ammessi a titolo permanente (ossia in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente durante almeno 12 mesi) sul mercato regolare del lavoro di uno Stato dell'UE o dell'AELS (art. 2 cpv. 3 OLCP, n. II 5.3.1).

[39] *Cfr. Accordo temporaneo del 14 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi. Per questo punto si rimanda alla Circolare della SEM del 14 dicembre 2020 concernente la Brexit: Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell'ALC.*

I prestatori **indipendenti** di servizi (p. es. consulenti aziendali o informatici) e i lavoratori **distaccati** sottostanno all'obbligo di notificarsi se esercitano un'attività lucrativa per oltre otto giorni complessivi per anno civile[40].

Nei seguenti settori:

- edilizia (compresi genio civile e i rami accessori dell'edilizia)[41]
- paesaggistica[42]
- ristorazione
- pulizia industriale o domestica
- servizi di sorveglianza e di sicurezza
- commercio ambulante[43]
- settore a luci rosse

l'attività dei prestatori di servizi deve invece essere notificata in tutti i casi sin dal primo giorno, indipendentemente dalla durata dei lavori (art. 6 cpv. 2 ODist; cfr. foglio informativo/direttiva SECO/SEM).

L'assunzione d'impiego[44] presso un datore di lavoro svizzero deve essere notificata, a prescindere dal settore, dal primo giorno di inizio dell'attività (art. 12 cpv. 1 LStrI).

---

[40] La durata totale di otto giorni che può essere ammessa senza notifica vale sia per il lavoratore che per la ditta (cfr. art. 6 cpv. 1 ODist). Di conseguenza, un lavoratore soggiace all'obbligo della notifica dal momento in cui ha raggiunto il totale di otto giorni. Questo vale anche per la ditta. Esempio di calcolo: se una ditta distacca 3 impiegati per una durata di 5 giorni ciascuno, utilizza 5 giorni - degli 8 a sua disposizione per l'anno civile - esenti dall'obbligo di notifica.

[41] In caso di attività di allestimento di stand in occasione di fiere o esposizioni regionali, l'obbligo di notifica si applica dal primo giorno se l'attività fa parte del settore principale dell'edilizia o dei rami accessori dell'edilizia. Tale principio non vale se l'attività riguarda esclusivamente la progettazione, la gestione o il coordinamento dello stand senza tangere il settore principale dell'edilizia o i rami accessori dell'edilizia. In caso di dubbi sulla definizione dell'attività esercitata, il datore di lavoro è tenuto a procedere alla notifica.

[42] È entrato in vigore il 1° novembre 2014. Il termine paesaggismo comprende tutte le attività che riguardano la costruzione, la modifica, la cura e la manutenzione di giardini, parchi e spazi verdi, nonché van servizi di giardinaggio. Per una definizione più ampia della paesaggistica si rimanda al codice «813000 Attività di sistemazione del paesaggio» della nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA 2008). Per una definizione dettagliata, cfr. l'Allegato 9.

*[43] Cfr. art. 6 cpv. 2 lett. e ODist. Per commerciante ambulante tenuto a notificarsi a partire dal primo giorno s'intende qualsiasi persona giuridica che offre ai consumatori l'ordinazione di o propone merci o servizi, in forma ambulante, visitando economie domestiche private senza essere stato chiamato o gestendo per un periodo limitato un punto di vendita mobile, all'aperto, in un locale o da un veicolo secondo art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante, RS 943.1). Esempi: **viaggiatori al minuto, esercenti di punti di vendita ambulanti, venditori ambulanti di passaggio, venditori porta a porta, artigiani ambulanti.** Deroghe: gli altri commercianti ambulanti quali **proprietari di baracconi da fiera e di circhi e commercianti di mercato** (descritti alla lett. c della predetta legge) sottostanno all'obbligo di notificarsi non appena l'attività supera gli 8 giorni per anno civile.*

[44] In linea di principio occorre procedere alla notifica anche per un cittadino UE/AELS che svolge un tirocinio di breve durata in Svizzera (p. es. in azienda), che dev'essere rimunerato secondo le norme svizzere applicabili a questo tipo di attività (prestazione di servizi fornita dal tirocinante). Nel caso di uno stage svolto nel quadro di una formazione occorre informare i servizi cantonali competenti (cfr. n. II 4.7.1).

Per ciò che riguarda la dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente (**attività indipendente fittizia**), si applicano le direttive della SECO concernenti la «Procedura per l'esame dell'attività lucrativa indipendente esercitata da prestatori di servizi stranieri»[45].

3.1.2 Attività nel settore a luci rosse

L'ALC si applica anche nell'ambito delle attività del settore a luci rosse. Sono fatte salve le disposizioni pertinenti del diritto federale (CC, CO, CP, ecc.), cantonale o comunale valevoli anche per i cittadini svizzeri.

3.1.2.1 Assunzione di un impiego nel settore a luci rosse in Svizzera

Per i cittadini UE/AELS che esercitano la loro attività in uno stabilimento, l'assunzione dell'attività lucrativa va notificata sin dal primo giorno (assunzione d'impiego).

Se l'attività dura oltre 90 giorni effettivi occorre un permesso di soggiorno. Chi è responsabile dell'infrastruttura di uno stabilimento (salone di massaggio, cabaret, servizio di call girl o escort, ecc.) e decide quali persone straniere possono lavorare nello stabilimento, deve essere considerato dirigente e datore di lavoro ai sensi della LStrI. Ciò vale anche qualora queste persone non impartiscano alcuna direttiva per quel che concerne gli orari di lavoro, il numero di clienti, il tipo di prestazioni, ecc. In tali casi l'assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero sottostà da subito all'obbligo di notifica (DTF 128 IV 170).

La soppressione da parte del Consiglio federale dello statuto di **artista di cabaret** con effetto al 1° gennaio 2016[46] non incide direttamente sulla disciplina applicabile alle cittadine dell'UE/AELS che svolgono tale attività, considerata un'assunzione d'impiego nella misura in cui è svolta in uno stabilimento. Si raccomanda di continuare a utilizzare il contratto modello elaborato dall'Associazione svizzera dei caffè-concerto, cabaret, dancing e discoteche (ASCO) in collaborazione con il Centro d'informazione per le donne FIZ a Zurigo (Fraueninformationszentrum).

3.1.2.2 Esercizio di un'attività indipendente nel settore a luci rosse

L'ammissione di una prestatrice di servizi indipendente nel settore a luci rosse è possibile unicamente se l'attività è esercitata all'infuori dello stabilimento e non vengono impartite istruzioni in merito[47].

Se tale è il caso, la prestatrice di servizi deve notificare la propria attività sin dal primo giorno, a prescindere dalla durata dell'attività in Svizzera. Occorre inoltre indicare alle autorità competenti, prima dell'inizio dell'attività, il luogo e il motivo del soggiorno.

---

[45] Vedi allegato 14.

[46] Cfr. decisione del Consiglio federale del 22 ottobre 2014.

[47] Con riferimento alla dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente, cfr. le istruzioni di SECO concernenti la «procedura per l'esame dell'attività lucrativa indipendente esercitata da prestatori di servizi stranieri».

3.1.3 Delimitazione tra attività sottostanti e attività non sottostanti all'obbligo di notifica

Nella prassi sorgono questioni di delimitazione in relazione all'obbligo di notifica. L'allegato 5 elenca a titolo esemplificativo le attività e le prestazioni di servizi che devono essere notificate nell'ambito dell'ALC e quelle che non lo devono essere.

3.1.4 Inizio dell'impiego in Svizzera

Questioni in merito all'inizio determinante dell'impiego sottostante all'obbligo di notifica possono sorgere nel caso in cui l'arrivo in Svizzera avviene il giorno prima dell'inizio dell'attività nel nostro Paese.

Se l'arrivo avviene uno o più giorni prima dell'inizio di una prestazione di servizio sottostante a notifica, il giorno puro e semplice trasferimento in Svizzera non va notificato. Se lo stesso giorno vengono invece svolti anche lavori di preparazione in vista del previsto mandato di prestazione vi è l'obbligo di notificare l'attività corrispondente.

3.1.5 Prestazioni di servizi sottostanti all'obbligo del permesso o non contemplate dall'ALC

L'ALC non prevede di riprendere integralmente la libera circolazione dei servizi come applicata nel contesto delle quattro libertà del mercato interno dell'UE, bensì solo una liberalizzazione parziale della prestazione transfrontaliera di servizi legata alle persone[48]. I seguenti settori non sono stati liberalizzati:

- la prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento e di fornitura di personale a prestito con sede in uno Stato dell'UE/AELS[49];
- i servizi finanziari il cui esercizio esige un'autorizzazione preliminare sul territorio svizzero e il cui prestatore sottostà alla sorveglianza delle autorità (p. es. operazioni bancarie).

Le prestazioni di servizi in questi due ambiti continuano a essere rette dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in Svizzera (art. 22 par. 3 Allegato I ALC).

Non vi è un diritto al rilascio del permesso.

3.1.5.1 Personale a prestito dall'estero: vietato secondo la LC

La legge federale sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento, LC, RS 823.11) non permette la fornitura diretta di personale a prestito dall'estero in Svizzera (art. 12 cpv. 2 LC). È pure vietata la fornitura indiretta di personale a prestito, ossia la prestazione di servizi in Svizzera con personale a prestito dall'estero. È invece permesso prendere personale a prestito in Svizzera,

[48] FF 1999 pag. 5116 e 5270.

[49] In virtù dell'art. 12 cpv. 2 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) la fornitura diretta e indiretta di personale a prestito dall'estero non è permessa. D'altronde, chiunque intenda esercitare in Svizzera un'attività di collocatore, deve possedere un'autorizzazione di collocamento o fornitura di personale a prestito. Vedi Allegato 6.

a condizione che l'azienda che fornisce il personale sia in possesso di un permesso per il prestito di personale (n. II 5.3.4).

3.1.5.2 Prestazione di servizi nel settore finanziario

La prestazione di servizi nel settore finanziario continua a sottostare all'obbligo del permesso, il cui rilascio è retto dalle disposizioni della LStrI e dell'OASA. Non è pertanto applicabile la procedura di notifica. In questi settori è sempre necessaria una domanda preliminare del permesso.

3.2 Rapporto tra procedura di notifica e permesso

Ai sensi dell'ALC per ogni attività lucrativa della durata superiore a tre mesi o 90 giorni per anno civile è necessario un permesso di soggiorno (art. 6 par. 1 e par. 2, art. 21 par. 1 Allegato I ALC).

Se l'attività esercitata dura tre mesi/90 giorni o meno, è sufficiente una notifica semplice via Internet (art. 2 par. 4 Allegato I ALC)[50].

Per valutare se applicare la procedura di notifica o richiedere un permesso, occorre attenersi alle seguenti disposizioni[51]:

- In linea di principio qualsiasi attività della durata massima di tre mesi o 90 giorni per anno civile va programmata in modo che questa durata non venga superata. In questo caso si applica la procedura di notifica.
- Qualora la domanda di rilascio di un permesso sia riferita a un'attività della durata di oltre tre mesi o 90 giorni effettivi di lavoro per anno civile, le autorità cantonali competenti esaminano il caso. Se la durata dell'attività non supera i tre mesi o i 90 giorni effettivi di lavoro, il richiedente deve essere rinviato alla procedura di notifica[52].
- Se la prevista attività richiede palesemente un soggiorno di oltre tre mesi o 90 giorni per anno civile, occorre richiedere un permesso prima di assumere l'attività.
- Un permesso è necessario anche quando il soggiorno inizialmente previsto, non sottostante a permesso, venga prolungato nello stesso anno civile, e per effetto della proroga la durata dell'attività superi tre mesi o 90 giorni [53].

Nell'allegato 3 alle presenti istruzioni viene illustrato in dettaglio il rapporto tra procedura di notifica e obbligo di permesso, ricorrendo a commenti ed esempi.

---

[50] Per le deroghe alla procedura di notifica cfr. n. II 3.1.

[51] Salvo che in casi eccezionali, ad esempio in caso sussista l'obbligo di autorizzazione (cfr. in particolare il n. II 3.1).

[52] Quando la prima assunzione di lavoro non dura più di tre mesi, le agenzie di collocamento e di fornitura di personale a prestito sono anche tenute e presentare la notifica.

[53] In questo caso la domanda di permesso va presentata entro la fine dell'attività notificata con la pertinente procedura.

3.3 Procedura di notifica

3.3.1 Notifica

Per adempiere all'obbligo di notifica è sufficiente compilare correttamente e integralmente la prevista notifica.

Sono previsti tre tipi di notifiche[54] (cfr. Allegato 2):

- per lavoratori distaccati
- per prestatori indipendenti di servizi
- per lavoratori dipendenti dell'UE/AELS con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero.

3.3.2 Trasmissione della notifica

L'obbligo legale di notifica (art. 6 cpv. 1 LDist, art. 9 cpv. 1bis OLCP con riferimento all'art. 6 cpv. 1 LDist) spetta al **datore di lavoro**. I lavoratori indipendenti sono tenuti a notificarsi direttamente (art. 9 cpv. 1bis OLCP).

Le persone sottostanti all'obbligo di notifica possono notificarsi presso le competenti autorità cantonali secondo due modalità:

a) Notifica in rete (procedura normale)

La notifica deve essere effettuata in rete (via Internet) gratuitamente. Dopo la prima notifica, questo sistema consente di espletare le ulteriori procedure di notifica in maniera semplice e celere. A tal fine basta essere registrati su EasyGov[55] e attenersi alle istruzioni ivi figuranti.

Le agenzie di collocamento e di fornitura di personale a prestito[56], aventi sede in Svizzera, che collocano lavoratori provenienti da Stati UE/AELS o che forniscono in prestito i loro servizi, sono anche tenute ad adottare la procedura di notifica qualora l'attività (a seconda della durata della missione o del collocamento) non duri più di tre mesi o 90 giorni per anno civile (n. II 4.2.2).

La notifica in rete via Internet rappresenta la procedura ordinaria anche in caso di una prestazione di servizi unica o di un unico impiego da parte di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

b) Notifica per posta o per fax (procedura per iscritto)

Se per motivi particolari non può essere effettuata in rete (via Internet), la notifica può avvenire per posta o per fax. Non è possibile effettuare la notifica per posta elettronica (e-mail).

---

[54] Cfr. Procedura di notifica, Manuale per l'utente (cfr. l'Allegato 2).
[55] Cfr. Procedura di notifica; Guida dell'utente (vedi allegato cui rimanda il sito internet della SECO www.distacco.admin.ch).
[56] Le agenzie di collocamento e fornitura di personale in prestito con sede nell'UE/AELS non sono in linea di principio autorizzate a esercitare la loro attività liberamente in Svizzera (n. II 3.1.5).

La versione cartacea dei rispettivi moduli può essere richiesta presso le competenti autorità cantonali.

Occorre compilare debitamente, in ogni sua parte, il modulo che fa al caso e inoltrarlo presso l'autorità preposta al mercato del lavoro del luogo di lavoro o d'impiego (cfr. Procedura di notifica: Guida dell'utente; vedi allegato 2).

L'autorità preposta al mercato del lavoro emana, su richiesta, una conferma della notifica. La tassa per la conferma della notifica è pari a 25 franchi per notifica.

Questa procedura si applica unicamente in **casi eccezionali**, ad esempio se il datore di lavoro non ha accesso a Internet.

3.3.3 Termine di notifica

In caso di obbligo di notifica, la notifica deve sempre avvenire prima dell'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera.

I **lavoratori dipendenti distaccati e i lavoratori indipendenti** devono notificarsi in rete almeno otto giorni prima del previsto inizio dei lavori in Svizzera, domenica e giorni festivi compresi (cfr. art. 6 cpv. 3 LDist e art. 9 cpv. 1 OLCP). Esempio: se la notifica ha luogo il lunedì, i lavori non possono iniziare prima del martedì della settimana successiva.

Se in casi urgenti (riparazioni, infortuni, catastrofi naturali, ecc.) non è possibile osservare in via eccezionale il termine di otto giorni civili, il lavoro potrà iniziare prima dello scadere del termine di otto giorni, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist). Il n. II 3.3.5 precisa i casi in cui è possibile far valere una situazione d'urgenza.

In caso di **assunzione per un impiego** non superiore a tre mesi per anno civile in Svizzera, la notifica deve avvenire al più tardi il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa. Conferma della notifica in caso di notifica online.

3.3.4 Conferma della notifica in caso di notifica online

Evadendo le pratiche di notifica effettuate in rete, le autorità cantonali competenti inoltrano una risposta elettronica[57] all'indirizzo e-mail salvato nel profilo. Dopodiché, il messaggio inviato dalle autorità cantonali sarà consultabile nell'applicazione online tramite il Cockpit sur EasyGov> Pratiche amministrative. La risposta[58] può consistere in una conferma di ricezione della notifica o in un suo rifiuto. Questi messaggi rimarranno salvati nel profilo per due anni.

La ricezione è in linea di principio confermata se la persona notificata sottostà effettivamente all'obbligo di notifica e se la notifica contiene tutte le informazioni necessarie. Il rispetto del termine di notifica non è rilevante ai fini della conferma.

La conferma di ricezione riporta il seguente testo standard:

[57] *Per le notifiche effettuate per posta o per fax, cfr. numero II 3.3.2 lettera b.*
[58] *Alla voce di menu Vedere le conferme saranno elencati anche eventuali annullamenti.*

«Questa conferma serve come giustificativo dell'avvenuta notifica secondo le indicazioni summenzionate ma non costituisce un'approvazione di eventuali deroghe ai termini di notifica imposti per legge. Si prega di prestare attenzione agli eventuali avvisi riportati sulla conferma di ricezione. Le infrazioni all'obbligo di notifica sono soggette a sanzioni. Sono fatti salvi gli oneri in materia di polizia economica, sanitaria e del commercio».

Questo documento non conferma la conformità del salario indicato nella procedura di notifica alle condizioni lavorative e salariali minime vigenti in Svizzera (art. 2 legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro; RS 823.20). Informazioni sulle condizioni lavorative e salariali minime sono consultabili in Internet all'indirizzo www.distacco.admin.ch».

Le persone soggette all'obbligo di notifica ricevono una conferma di ricezione della notifica anche in caso di inoltro alle autorità cantonali competenti **in violazione del termine di notifica** o solo dopo l'inizio dell'impiego. Il testo conterrà tuttavia la seguente indicazione (inserita nel campo di testo libero):

«ATTENZIONE: la Sua domanda è stata presentata in violazione del termine di notifica di otto giorni. Si metta subito in contatto con l'autorità cantonale competente (facendo menzione della notifica già inoltrata) e posticipi la data di inizio dell'impiego. In caso contrario potrà essere soggetto a sanzioni relative all'infrazione all'obbligo di notifica».

Per aggiungere eventuali informazioni, si prega di utilizzare il campo di testo libero.

Il ricorso al caso urgente va reso noto e motivato nel campo «Commenti» della notifica online (n. II 3.3.5).

Per esempio, in caso di notifica incompleta o errata da parte del datore di lavoro o di prestatori di servizio indipendenti, o in caso di attività soggette ad autorizzazione **l'accettazione della notifica** viene **rifiutata**. In caso di notifica parzialmente incompleta, l'autorità cantonale competente farà i dovuti accertamenti. In caso di mancata comunicazione dei dati necessari da parte del richiedente all'autorità o in caso di mancata o errata indicazione dell'indirizzo di contatto, si incorre in un rifiuto della notifica.

3.3.5 Deroghe al rispetto del termine di otto giorni previsto tra la notifica e l'inizio dell'impiego (Procedura d'urgenza)

In casi urgenti (riparazioni, infortuni, catastrofi naturali o altri eventi imprevedibili) **in via eccezionale** il lavoro potrà iniziare prima dello scadere del termine di otto giorni di cui all'art. 6 cpv. 3 ODist, ma al più presto il giorno della notifica. Il verificarsi di un'urgenza deve essere obbligatoriamente comunicato al momento della notifica dell'impiego (nel modulo di notifica nel campo «Commenti»). Il ricorso al caso urgente deve essere motivato nella notifica stessa.

La validità del ricorso al caso urgente viene riconosciuta dalle autorità cantonali in caso siano soddisfatte complessivamente le seguenti **condizioni**:

- la prestazione lavorativa prevede la riparazione di un danno occorso in maniera improvvisa e ha l'obiettivo di evitare ulteriori danni;
- la prestazione lavorativa ha inizio immediato, ma al più tardi tre giorni civili (domeniche e festività incluse) dopo l'insorgere del danno;

La necessità di avviare l'attività lucrativa prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 LDist può essere riconosciuta **eccezionalmente** nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni:

- è necessario ripristinare macchine da lavoro, apparecchi, impianti di trasporto e veicoli indispensabili per il funzionamento dell'impresa, a seguito di gravi guasti o danni;
- è necessario riparare o sistemare guasti agli impianti dovuti a effetti immediati di forza maggiore;
- è necessario riparare o evitare guasti causati all'approvvigionamento elettrico, idrico e al riscaldamento e malfunzionamenti del trasporto pubblico o privato;
- è necessario svolgere attività indispensabili e improrogabili per la tutela della vita e della sicurezza di persone e animali, e per scongiurare il rischio di danni all'ambiente;
- occorre posticipare il termine di consegna di un lavoro dovuto a fattori meteorologici in determinati rami di attività[59] (p. es. cambio repentino delle condizioni meteorologiche come un brusco calo della temperatura dopo un periodo di caldo prolungato). I lavori previsti dall'impiego sono eseguibili solo in condizioni meteorologiche favorevoli e, nonostante i provvedimenti presi, non sarebbe sostenibile il loro trasferimento per ragioni tecniche ed economiche (p. es. il riempimento di fughe di vario tipo in caso di freddo intenso)[60].

Se sono soddisfatte le condizioni suesposte, le prestazioni di servizi informatici possono parimenti essere coperte dalla normativa applicabile alle situazioni di urgenza.

3.3.6 Notifica di diversi mandati e impieghi

In linea di principio occorre **notificare separatamente** ogni mandato e luogo d'impiego.

[59] Posticipi del termine di consegna di un lavoro dovuti a fattori meteorologici sono possibili nei seguenti settori: edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave, estrazione di sabbia e di ghiaia, posa di binari e di condotte aeree, sistemazioni esterne (giardini), silvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola, estrazione di argilla e industria laterizia, pesca professionale, trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e dai cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione.

[60] Per ulteriori precisazioni, consultare i n. da B1 a B4 della circolare del gennaio 2005 concernente l'indennità per intemperie della Segreteria di stato dell'economia SECO (vedi Allegato 14).

È tuttavia ammessa un'**unica notifica** se:

- più soggiorni nel medesimo luogo sono necessari per eseguire un mandato per lo stesso mandante. Occorre indicare le date dei diversi impieghi;
- il lavoro è effettuato senza interruzioni nel medesimo luogo d'impiego.

In via eccezionale è ammessa un'unica notifica se:

- più soggiorni in diversi luoghi d'impiego sul territorio del Cantone in questione sono necessari per eseguire più mandati relativi a lavori di manutenzione e servizio dopo vendita per lo stesso mandante. Vanno indicati i giorni lavorativi per i singoli mandati e il primo luogo d'impiego. Questa clausola comprende segnatamente i lavori di montaggio di linee elettriche e di condotte o i lavori di montaggio connessi alla costruzione di strade o ferrovie (p. es. montaggio di dispositivi di sicurezza su un tratto autostradale).[61]

3.3.7 Modifiche ulteriori delle notifiche

I cambiamenti che intervengono a notifica avvenuta vanno notificati **senza indugio** all'ufficio cantonale competente, al più tardi prima dell'inizio dell'impiego e, in caso di riduzione o prolungamento dell'impiego la notifica deve essere effettuata prima che inizi il nuovo periodo di durata dell'impiego.

Se la notifica è stata effettuata via Internet (procedura normale), il cambiamento sarà comunicato all'autorità competente per **e-mail** (in nessun caso si deve eseguire una nuova notifica in rete) con esplicito riferimento alla notifica già effettuata, nei seguenti casi:

- posticipo della data di inizio dell'impiego;
- differente durata dell'impiego (riduzione o prolungamento dell'impiego);
- interruzione dei lavori.

È necessario effettuare una **nuova notifica in rete** per apportare modifiche nei seguenti casi:

- notifica di altri collaboratori (p. es. in caso di malattia);
- notifica di collaboratori supplementari;
- ripresa dei lavori dopo un'interruzione, seguito dei lavori (lavori di manutenzione o adempimento di richieste di garanzia) per uno stesso progetto.

La nuova notifica deve essere effettuata al più tardi prima dell'inizio dell'impiego e deve contenere esplicito rimando alla notifica già effettuata. Una nuova notifica nei casi summenzionati non comporta un nuovo termine di otto giorni secondo l'articolo 6 capoverso 3 della legge sui lavoratori distaccati; per il calcolo del termine di riferimento resta valida la data della prima notifica.

In caso di seguito di lavori o di lavori di manutenzione eseguiti tramite la stessa impresa che distacca lavoratori dopo un impiego già prestato, la **ripresa dei lavori**

[61] *Se l'attività è svolta sul territorio di più Cantoni (progetto connesso), in linea di massima occorreranno più notifiche a seconda del territorio cantonale sul quale è svolta la prestazione (cfr. anche il n. II 5.3.5.1. b).*

deve avvenire comunque nell'arco dei tre mesi a partire dalla conclusione dei primi lavori per lo stesso progetto.

Le stesse regole valgono per le **interruzioni dei lavori.** Se il lavoro dovesse riprendere allo scadere dei tre mesi o in caso di lavori annunciati per un nuovo progetto, la notifica deve essere effettuata nel rispetto del termine di otto giorni.

Una notifica che ha per oggetto una **modifica ulteriore del luogo di impiego** comporta un nuovo decorrere del termine di otto giorni.

Se la notifica è stata effettuata per iscritto (per posta o fax), la modifica va comunicata per fax o e-mail, nel rispetto dei criteri summenzionati.

Le modifiche alle notifiche (ritiro dell'iscrizione per intemperie, termine anticipato della prestazione di servizi, ecc.) che comportano **accrediti** per giornate non lavorate (pagamento dei 90 giorni di attività lucrativa non soggetta ad autorizzazione) devono essere comunicate all'autorità cantonale competente al più tardi entro le 12.00, affinché la giornata lavorativa in corso possa essere tenuta in conto per il calcolo dell'accredito. È fatta eccezione invece per gli accrediti retroattivi per giornate non lavorate in caso di riduzione dell'impiego, previa la possibilità di prova.

3.3.8 Calcolo dei giorni d'impiego

La durata massima dell'attività autorizzata nell'ambito della procedura di notifica è di tre mesi o 90 giorni effettivi di lavoro nell'arco di un anno civile.

L'attività oggetto della notifica può contemplare una durata di tre mesi consecutivi. È anche possibile ripartire i periodi di attività lucrativa dichiarati nella notifica. Nel calcolo dei giorni d'impiego si considerano solo i giorni di lavoro notificati. L'attività viene considerata come giorno d'impiego a prescindere dalla durata effettiva del lavoro svolto in un giorno (se il lavoratore ha lavorato un'ora, il sistema considera quest'ora come un giorno d'impiego).

Nel caso di **distacco** di lavoratori dipendenti, la durata massima ammessa per l'attività è riferita sia all'impresa che distacca i lavoratori che ai lavoratori distaccati. Il numero di collaboratori distaccati nel periodo di impiego non ha invece alcun effetto sul numero totale dei giorni di lavoro calcolati. Tale metodo di calcolo è identico a quello applicato in caso di attività di massimo otto giorni ammissibile senza notifica (n. II 3.1.1 nota a piè di pagina 40; art. 6 cpv. 1 ODist e art. 17 par. a) Allegato I ALC).

L'Allegato 4 delle presenti istruzioni contiene esempi concreti per il calcolo dei giorni lavorativi oggetto di notifica.

3.3.9 Notifica del salario

In caso di distacco di lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a indicare la paga oraria lorda che corrisponde ai lavoratori distaccati per le prestazioni fornite in Svizzera (art. 6 cpv. 1 LDist, art. 6 cpv. 4 lett. a^{bis} ODist). Questo obbligo non vige

in caso di assunzione di impiego in Svizzera o di prestazioni fornite da prestatori indipendenti di servizi (art. 9 cpv. 1bis OLCP).

L'obbligo di notifica del salario si applica indipendentemente dal settore in cui è esercitata l'attività e non sostituisce comunque i controlli da parte dei competenti organi nel luogo di impiego o eseguiti con altri mezzi. Le autorità cantonali competenti non possono negare la conferma della notifica unicamente perché il salario annunciato non soddisfa i requisiti minimi.

Si rimanda inoltre alla circolare comune SEM-SECO del 29 aprile 2013 concernente l'introduzione e l'attuazione della notifica del salario per i prestatori di servizi distaccati in Svizzera (cfr. Allegato 14).

3.4 Sanzioni

L'articolo 9 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist; RS 823.20) disciplina le sanzioni che possono essere pronunciate nei confronti dei lavoratori distaccati che non osservano le disposizioni relative all'obbligo di notifica conformemente a tale legge e alla sua ordinanza d'applicazione[62].

Le disposizioni in materia di notifica si applicano per analogia all'assunzione dell'impiego[63] in Svizzera e ai lavoratori indipendenti (cfr. il riferimento generale dell'art. 9 cpv. 1bis OLCP all'art. 6 LDist e all'art. 6 ODist).
Se un impiego urgente, riconosciuto a posteriori in quanto tale dall'autorità cantonale competente e svoltosi il fine settimana, in un giorno festivo o di notte, è notificato entro le ore 12:00 del giorno successivo o del giorno feriale successivo, si raccomanda di prescindere da una sanzione[64].

L'art. 32*a* OLCP prevede sanzioni in caso di violazioni dell'obbligo di notifica per i prestatori indipendenti di servizi e l'assunzione di impiego in Svizzera.

[62] Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist, RS 823.201).
[63] In caso di assunzione di impiego, il lavoro può avere inizio al più presto il giorno successivo a quello della notifica (art. 9 cpv. 1bis ultimo periodo OLCP). Il salario non deve essere notificato.
[64] Può darsi che il personale che interviene in casi urgenti non abbia accesso alla procedura o all'account di notifica e quindi in molti casi non è possibile procedere alla notifica al di fuori degli orari d'ufficio. La presente raccomandazione tiene conto di questi casi.

4 Condizioni d'ammissione in vista di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera

4.1 Introduzione

Art. 6 e 12 Allegato I ALC e art. 4 e 9 OLCP

In virtù dell'ALC i cittadini dell'UE e dell'AELS hanno diritto di entrare in Svizzera, di soggiornarvi e di accedere a un'attività lucrativa. Questo diritto spetta[65] loro se hanno concluso un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero o se possono provare di disporre di un domicilio in Svizzera in qualità di lavoratori indipendenti.

Spetta di principio allo straniero notificare il proprio arrivo in Svizzera e fare il necessario per ottenere il titolo di soggiorno corrispondente, presentando i documenti necessari alle autorità competenti che il Cantone del luogo di soggiorno gli avrà designato.

Se le restrizioni per l'ammissione al mercato del lavoro persistono, il datore di lavoro in Svizzera è tenuto ad adottare le misure necessarie per consentire il rilascio del permesso di lavoro.

4.2 Assunzione d'impiego in Svizzera

4.2.1 Rilascio del permesso

In caso di assunzione d'impiego in Svizzera all'infuori del quadro previsto dalla procedura di notifica (n. II 3), il lavoratore straniero ottiene un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS) o un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) a seconda della durata del rapporto di lavoro.[66] L'attività può iniziare dal momento in cui le autorità cantonali competenti hanno ricevuto la domanda. L'entrata in Svizzera è regolata conformemente al numero II 2.

Per i cittadini UE/AELS le Parti contraenti possono esigere solo una **dichiarazione di assunzione** del datore di lavoro o un **attestato di lavoro** (art. 6 par. 3 lett. b Allegato I ALC).

Da tali documenti deve essere possibile desumere, oltre alle generalità del datore di lavoro e del lavoratore dipendente[67], anche la durata del rapporto di lavoro e il tasso di occupazione. In tal modo è possibile determinare se il richiedente corri-

[65] *Per il Principato del Liechtenstein si applica un disciplinamento speciale.*
[66] *L'obbligo al lavoro previsto all'art. 81 cpv. 1 CP per i detenuti e le persone internate non è assimilato a un'attività lucrativa (cfr. DTF 145 V 84).*
[67] *In merito alla qualità di lavoratore dipendente dei tassisti e di altri trasportatori che consegnano piatti pronti utilizzando una piattaforma digitale (Uber, Uber Eats, ecc.) e alla creazione, da parte di queste piattaforme, di agenzie di fornitura di servizi in Svizzera, cfr. DTF 151 II 178, decisione 2C_220/2024 del 1° maggio 2025 e riferimenti citati.*

sponde veramente alla definizione di lavoratore dipendente e se occorre rilasciargli un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS al fine di regolare il suo soggiorno in Svizzera (n. II 6).

Se invece la dichiarazione di assunzione o l'attestato di lavoro indica rapporti di lavoro inferiori a un anno (ovvero fino a 364 giorni), occorre rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS. Se tuttavia la dichiarazione di assunzione o l'attestato di lavoro indica rapporti di lavoro di un anno o superiori a un anno (ovvero superiori a 364 giorni), occorre rilasciare un permesso di dimora UE/AELS. Il permesso di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS sono rilasciati a condizione che non vi sia violazione dell'ordine pubblico (n. II 8.4.1).

Per evitare di rilasciare diritti di residenza abusivi o riconoscere prestazioni sociali non dovute (n. II 8.4.4)[68], occorre verificare per ogni domanda se sussiste effettivamente un'occupazione duratura (di oltre un anno) o tale intenzione. Se circostanze concrete consentono di stabilire che nel settore o nella professione in questione non si può partire dall'idea che l'occupazione presso il datore di lavoro sarà durevole (p. es. attività stagionali nel settore turistico, nell'agricoltura, ecc.), occorre contattare il datore di lavoro e invitarlo ad adeguare il proprio rapporto di lavoro con l'impiegato alle circostanze economiche effettive. Se la dichiarazione di assunzione o l'attestato di lavoro non corrispondono alla realtà, ciò può comportare il rifiuto o la revoca del permesso di dimora (n. II 8.2.1).

Qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per ottenere un permesso di soggiorno (L o B UE/AELS) [69] si dovrà anche controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e duratura[70]. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera (**ditta «buca lettere»**) al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile) [71]. In questo caso, l'autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera dispone di un'infrastruttura tale da far desumere che sia effettivamente l'impresa in questione a svolgere a proprio profitto l'attività notificata, ossia, per esempio, un team direttivo che impartisce direttive e istruzioni al proprio personale e che dispone del potere decisionale necessario all'esecuzione dei lavori, un'amministrazione, un segretariato, degli uffici, dei macchinari, dei materiali o altri elementi probanti. È possibile anche richiedere estratti salariali a dimostrazione del fatto che è effettivamente la ditta con sede

[68] *Secondo la giurisdizione del Tribunale federale (DTF 131 II 339 consid. 3.4) chi vuole prevalersi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone deve in linea di principio disporre di sufficienti mezzi per garantire il proprio sostentamento.*
[69] *Idem in caso di domanda di permesso per frontalieri (permesso G UE/AELE).*
[70] *Occorre effettuare un tale controllo anche in caso di collocamento o di servizi a prestito (n. II.4.2.2).*
[71] *Non si tratta qui di pronunciarsi sulla legalità della creazione di una tale impresa in Svizzera. Sebbene l'impresa disponga di un'esistenza giuridica propria nel nostro Paese, non deve permettere di eludere le limitazioni imposte ai lavoratori distaccati creando una situazione di apparente assunzione d'impiego mentre l'impiegato dipende, di fatto, da un datore di lavoro con sede all'estero.*

in Svizzera che rimunera il proprio personale[72]. In assenza di siffatti elementi, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera[73]. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati[74].

4.2.2 Contratti di impiego

Per i cittadini UE/AELS ammessi nel paese, collocati da un'impresa svizzera che fornisce personale a prestito o che fornisce in prestito i relativi servizi (n. II.5.3.4), i contratti di lavoro si concludono in linea di principio per una durata limitata, di norma inferiore a un anno. Secondo l'articolo 4 capoverso 5 OLCP, il soggiorno in Svizzera deve in tal caso essere regolamentato come segue:

- se dalla domanda emerge che l'azienda colloca i propri impiegati per una durata di validità iniziale di massimo tre mesi o fornisce a prestito i relativi servizi, inizialmente per lo stesso periodo, si applica la procedura di notifica elettronica prevista per le attività particolari di breve periodo (n. II 3);
- se l'azienda colloca i propri impiegati per oltre tre mesi ma meno di un anno o fornisce in prestito i relativi servizi per lo stesso periodo, le autorità cantonali competenti non possono rilasciare un permesso di dimora (permesso B UE/AELS). Il lavoratore dipendente potrà ricevere solo un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS), limitato alla durata di validità del suo impiego (n. II 3.2 e II 5.3.4);
- il permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS) può essere prorogato fino a un totale di 364 giorni, a condizione che il lavoratore dimostri l'esistenza di nuove missioni. Se l'impiego supera tale durata, il permesso è rinnovato.

Determinante per la scelta della procedura da applicare è quindi la durata di validità del contratto di lavoro (in caso di collocamento), rispettivamente del contratto d'impiego (in caso di personale a prestito). Non importa la durata di validità menzionata sul contratto quadro tra l'impresa che fornisce personale a prestito e il lavoratore.

4.2.3 Lavoro a tempo parziale o di breve durata

In caso di lavoro a tempo parziale o di breve durata, per il rilascio del permesso è necessario sottoporre a un attento esame preliminare la situazione speciale del richiedente.

---

[72] In questo contesto, il fatto di depositare un falso contratto di lavoro o d'affitto (cfr. decisione 2C_407/2023 del 18 giugno 2024 consid. 5.5 e rimando) può essere preso in considerazione nel quadro dell'applicazione dell'art. 118 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l'art. 90 LStrI.

[73] Cfr. decisioni 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 5.1 e seg., 2C_231/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 6.3, 2C_154/2023 dell'8 agosto 2023 consid. 5, 2C_497/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 5, 2C_55472024 dell'18 dicembre 2024 consid. 6 e n. II 5.3.5.1.a.

[74] Qui non si tratta di dare un giudizio sulla legalità o meno della costituzione di un'impresa di questo tipo in Svizzera. Anche se l'impresa ha una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non si può consentire che le restrizioni previste per i lavoratori distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratta di un'assunzione d'impiego quando invece la persona che esercita l'attività lucrativa dipende in effetti da un datore di lavoro straniero.

Se dalla domanda (cfr. in particolare il lavoro a tempo parziale o l'insufficienza di prestazioni sul lungo periodo) emerge che l'attività è talmente irrilevante al punto da essere considerata un'attività accessoria puramente marginale[75], si può chiedere alla persona interessata di aumentare il proprio orario di lavoro mediante la stipulazione di altri contratti di lavoro (a tempo parziale o di durata maggiore), così da sopperire ai propri bisogni e alle esigenze della propria famiglia, dopo che gli è stato rilasciato il permesso, senza ricorrere all'assistenza sociale[76]. In caso di diversi posti a tempo parziale, gli orari di lavoro vanno sommati.

Se nonostante l'obbligo di aumentare le proprie ore di lavoro a tempo parziale o su una durata maggiore, la persona interessata persiste nella propria domanda, occorre verificare se il lavoratore svolge un'attività reale ed effettiva di durata sufficiente o se non si è piuttosto in presenza di un caso di abuso di diritto[77] o di un rifiuto dovuto al fatto che la persona non ha la qualità di lavoratore[78].

4.3 Attività lucrativa indipendente

Art. 12 Allegato I ALC

4.3.1 Principio

I cittadini UE/AELS che si stabiliscono in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente[79] ottengono un permesso di dimora iniziale UE/AELS della durata di cinque anni, purché dimostrino tale attività al momento di presentare la domanda.

In caso di seri dubbi circa l'esercizio reale e intenso dell'attività lucrativa svolta in Svizzera in qualità di indipendente e la realizzazione effettiva di un introito regolare che consenta di sopperire ai propri bisogni, le competenti autorità cantonali

[75] Per stabilire se l'attività è reale ed effettiva ci si può basare sul carattere irregolare delle prestazioni fornite, sulla loro durata limitata o sulla scarsa retribuzione che produce (DTF 131 II 339 consid. 3.4). Secondo il TF un lavoro esercitato all'80% per un salario mensile regolare di 2532 franchi non dovrebbe, in linea di principio, essere considerato come puramente marginale e accessorio (decisione 2C_1061/2013 del 14 luglio 2015 consid. 4.4; cfr. inoltre la decisione 2C_198/2024 per quanto concerne un'attività media del 53 % svolta su chiamata e con un reddito mensile medio di 1793.15 franchi). Viceversa, la qualità di lavoratore dev'essere negata se l'attività ha un grado d'occupazione del 30% e procura un salario mensile medio lordo di soli 1170 franchi (decisione 2C_945/2021 dell'11 agosto 2022 consid. 4.4). Lo stesso vale se la persona in questione esercita solo attività lucrative sporadiche e per periodi brevissimi (cf. les arrêts 2C_321/2023 du 2 juillet 2024 cons. 4.4, 2C_408/2024 du 27 mars 2025 cons. 3.2.2 et 2C_152/2025 du 8 octobre 2025 cons. 4.6.1).

[76] Cfr. DTF 131 II 339 consid. 3.4; cfr. anche Marcel Dietrich, «Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union», Zurigo 1995, pag. 278).

[77] È quindi possibile negare la qualità di lavoratore a chi svolge un lavoro puramente fittizio o di una durata estremamente limitata con l'unica intenzione di beneficiare di determinati aiuti, p. es. prestazioni sociali più vantaggiose di quelle disponibili nel suo Paese d'origine (DTF 131 II 339 consid. 3.4).

[78] In merito alla situazione delle persone che lavorano per un periodo brevissimo o che forniscono prestazioni insufficienti e alla questione di come vada tenuto conto, al momento di esaminare la qualità di lavoratore, delle misure adottate per garantire il mantenimento o il reinserimento sul mercato del lavoro primario, cfr. DTF 151 II 277 consid. 5.4 e segg, decisione 2C_292/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.1.

[79] In merito alla qualità di lavoratore dipendente dei tassisti e di altri trasportatori che consegnano piatti pronti utilizzando una piattaforma digitale (Uber, Uber Eats, ecc.; non si tratta di lavoratori indipendenti) e alla creazione, da parte di queste piattaforme, di agenzie di fornitura di servizi in Svizzera, cfr. DTF 151 II 178, decisione 2C_220/2024 del 1° maggio 2025 e riferimenti citati.

mantengono la possibilità di esigere - in ogni momento della durata di validità del permesso - nuovi mezzi di prova e di revocare il permesso se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.

4.3.2 Dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente

La creazione di un'impresa o azienda in Svizzera con attività commerciale effettiva atta a garantire durevolmente il sostentamento può fungere da prova sufficiente. A tal fine basta presentare i registri contabili (contabilità, commesse, ecc.), che attestano la sua effettiva esistenza.

Di norma, l'inizio di un'attività lucrativa indipendente presuppone la fondazione legale di un'azienda di commercio o di fabbricazione, di un'azienda d'altro tipo gestita secondo criteri commerciali oppure di una società con personalità giuridica, con pertinente iscrizione nel registro di commercio. Per le libere professioni (avvocato[80], medico, ecc.) e gli artisti figurativi (n. I 4.7.12), tale condizione non è applicabile.

Sono tuttavia fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento reciproco dei diplomi[81]. Sono fatte salve inoltre le disposizioni di polizia sanitaria ed economica valevoli anche per i cittadini svizzeri (leggi sull'esercizio di un'attività commerciale, autorizzazione per esercitare la professione, cfr. anche n. II 5.3.2).

I Cantoni non possono opporre ostacoli insormontabili per quel che concerne la dimostrazione dell'attività lucrativa indipendente. Oltre alla fondazione di un'impresa o azienda in Svizzera e a un'attività effettiva, i criteri determinanti per il rilascio - o il mantenimento - del permesso sono un introito regolare e il fatto che l'interessato non cada a carico dell'assistenza (n. II 8.4.4.2).[82]

Spetta al richiedente dimostrare che esercita un'attività lucrativa indipendente. Se non presenta i documenti necessari entro i termini prescritti dalle autorità cantonali, la domanda potrà essere respinta[83]. Le persone esercitanti attività indipendente perdono il loro diritto di residenza se non sono più in grado di sopperire ai propri bisogni e cadono così a carico dell'assistenza[84] (n. II 8.4.4.2).

Per stabilire se si tratta di un'attività dipendente o indipendente, occorre tenere conto delle circostanze del singolo caso. Il fattore determinante è che l'attività sia svolta per proprio conto e a proprio rischio. Inoltre la persona che esercita l'attività non deve essere vincolata a direttive di terzi, né deve essere integrata nell'organizzazione lavorativa di un'azienda. Non deve nemmeno sussistere alcun rapporto di subordinazione[85].

---

[80] *Cfr. al riguardo DTF 151 II 640 consid. 6.2.*
[81] *Vedi Allegato 14*
[82] *Su tali aspetti cfr. decisione 2C_345/2023 del 4 aprile 2024.*
[83] *Cfr. decisione 2A.169/2004 del 31 agosto 2004 consid. 6.1.*
[84] *Dietrich, op. cit., pag. 503.*
[85] *Cfr. DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 163 e altri riferimenti e FF. 1999 pagg. 5352-5353. In una decisione di principio (DTF 148 II 426 consid. 6; cfr. anche la decisione 2C_34/2021 consid. 10 del 30 maggio 2022), il TF ha ritenuto che gli autisti e corrieri Uber non possono essere considerati lavoratori indipendenti, bensì*

In caso contrario si applicano le istruzioni della SECO concernenti la «procedura di verifica dell'attività lucrativa indipendente esercitata da prestatori di servizi stranieri»[86].

4.4 Mobilità geografica e professionale

4.4.1 Mobilità geografica

Art. 2 par. 4, art. 6 par. 4, art. 8, art. 12 par. 4, art. 14 e art. 24 par. 6 Allegato I ALC

I permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio UE/AELS sono validi per l'intero territorio della Svizzera (mobilità geografica).

I cittadini UE/AELS e i loro familiari non hanno bisogno di attivare una nuova procedura per l'ottenimento di un permesso se trasferiscono il centro dei loro interessi in un altro Cantone. È sufficiente che lo straniero presenti il suo permesso al momento della dichiarazione di arrivo nel nuovo luogo di domicilio. Ciò vale parimenti in caso di trasferimento del domicilio all'interno del medesimo Cantone o Comune.

Se prima del cambiamento di Cantone è stata emanata una decisione di revoca del permesso, il nuovo Cantone di domicilio ne è informato tramite SIMIC[87]. Questo Cantone deve registrare il nuovo indirizzo dell'interessato in SIMIC. Tuttavia non può rilasciare un permesso prima del passaggio in giudicato della decisione. Lo stesso vale anche in caso di rifiuto della proroga o del rinnovo del permesso e in caso di espulsione. Dopo il passaggio in giudicato della decisione, il Cantone di domicilio è competente per l'esecuzione della misura di allontanamento (art. 25 OLCP; n. II 8.5).

Le zone di frontiera sono abolite nei confronti dei cittadini UE/AELS[88]. I permessi per frontalieri sono rilasciati loro purché soggiornino sul territorio dell'UE o dell'AELS e lavorino in Svizzera (assunzione d'impiego o attività indipendente). I frontalieri (n. II 4.4.2.4) sono tenuti a rientrare almeno settimanalmente al loro domicilio all'estero. Durante la settimana possono risiedere su tutto il territorio della Svizzera.

salariati. Infatti, essi lavorano in un rapporto di subordinazione per conto di una società che mette a disposizione di terzi determinati servizi nel quadro di un modello di piattaforma numerica. Questi salariati non possono fissare essi stessi il prezzo delle loro prestazioni, ricevono istruzioni e note in funzione delle loro prestazioni, sono seguiti tramite geolocalizzazione e sono tenuti a rispondere alle richieste, pena un ammonimento, una sanzione o l'esclusione. Per quanto riguarda le questioni inerenti all'obbligo di versare i contributi sociali e di detenere uno stabilimento d'impresa si veda parimenti la DTF 149 V 57.

[86] *Cfr. allegato 14.*

[87] *L'autorità cantonale di migrazione che ha erogato la decisione di revoca deve, infatti, registrare senza indugio il codice specifico corrispondente (034) nel sistema SIMIC.*

[88] *Cfr. anche il* n. II.2.7.

4.4.2 Mobilità professionale

4.4.2.1 Lavoratori dipendenti con un permesso di dimora UE/AELS

Art. 8 e 14 Allegato I ALC

Il permesso di dimora UE/AELS autorizza le persone esercitanti attività lucrativa dipendente a cambiare impiego e professione nonché a passare a un'attività indipendente (mobilità professionale). Sono fatte salve le disposizioni di polizia sanitaria ed economica valevoli anche per i cittadini svizzeri (leggi sull'esercizio di un'attività commerciale, autorizzazione per esercitare la professione, ecc.). Sono inoltre escluse le cariche pubbliche con prerogative di forza pubblica (militare, polizia, giustizia).

4.4.2.2 Titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS

art. 8 e 14 Allegato I ALC

Il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS permette ai cittadini UE/AELS di cambiare impiego e professione nel contesto di un'attività lucrativa dipendente. Sono fatte salve le disposizioni di polizia sanitaria ed economica valevoli anche per i cittadini svizzeri (leggi sull'esercizio di un'attività commerciale, autorizzazione per esercitare la professione, ecc.). Sono inoltre escluse le cariche pubbliche con prerogative di forza pubblica (militare, polizia, giustizia).

4.4.2.3 Lavoratori indipendenti

Art. 8 e 14 Allegato I ALC

I cittadini UE/AELS che esercitano in Svizzera un'attività lucrativa indipendente, conservano il permesso di dimora UE/AELS se passano a un'attività dipendente.

4.4.2.4 Frontalieri[89]

Art. 7 e 13 Allegato I ALC, art. 4 cpv. 3 OLCP

Ai frontalieri cittadini UE/AELS non sono applicabili le zone di frontiera svizzere o straniere. Dal momento che soggiornano sul territorio di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, queste persone sono autorizzate ad esercitare - a tale titolo - un'attività lucrativa dipendente o indipendente sull'intero territorio svizzero. Non può essere formulata esigenza alcuna relativa a un loro soggiorno precedente in una zona di frontiera.

Per l'esercizio di un'attività indipendente si applicano per analogia i numeri II 4.3, II 4.4.2 e II 4.4.2.3 per analogia. I frontalieri cittadini UE/AELS beneficiano della mobilità geografica e professionale.

Per quanto concerne i principi applicabili alla notifica degli indirizzi e del loro cambiamento, rinviamo al n. II 2.7 delle presenti istruzioni.

[89] *La nozione di frontaliero dal punto di vista del diritto fiscale non coincide con quella prevista dal diritto in materia di stranieri: dal punto di vista del diritto fiscale è considerato frontaliero colui che soggiorna per 60 giorni al massimo per anno civile nello Stato limitrofo (imposta alla fonte). Se il soggiorno nello Stato limitrofo oltrepassa i 60 giorni per anno civile, l'interessato sottostà all'imposizione totale di quel Paese.*

4.5 Proroga e rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata in vista di un'attività lucrativa

4.5.1 Proroga dei permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS

I cittadini UE/AELS che esercitano un'attività lucrativa di breve durata non soggiacciono ai contingenti. I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS rilasciati a queste persone in vista di esercitare un'attività lucrativa dipendente possono pertanto essere prorogati fino a una durata complessiva di 12 mesi (364 giorni al massimo). Il criterio determinante è la durata del rapporto di lavoro.

La domanda di proroga deve essere accompagnata da una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o da un certificato di lavoro, da cui si desuma che l'assunzione è prevista per una durata inferiore a un anno. La durata *totale* dei due contratti di lavoro (vecchio e nuovo) non deve superare 364 giorni.

Il cambiamento di Cantone, d'impiego o di professione non richiede un'autorizzazione. L'unica deroga è data dall'esercizio di un'attività lucrativa indipendente (n. II 4.4.2.2 e II 4.4.2.3). Al momento della proroga non è effettuato il controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, né della priorità.

4.5.2 Rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS

Il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS può essere prorogato solo fino a una durata complessiva di dodici mesi (364 giorni al massimo).

Vi è *rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS* qualora la dichiarazione d'assunzione del datore di lavoro o il certificato di lavoro implica un soggiorno complessivo di oltre dodici mesi (oltre 364 giorni). Il criterio determinante è la durata complessiva dei rapporti di lavoro.

Considerato che i cittadini UE/AELS non soggiacciono più ai contingenti, i permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS) possono di conseguenza essere rinnovati senza alcuna restrizione.

La domanda di rinnovo deve essere accompagnata da una conferma d'assunzione del datore di lavoro o da un certificato di lavoro. La durata del rapporto di lavoro è determinante per la durata di validità del nuovo permesso di soggiorno di breve durata.

Se in base alla conferma d'assunzione o al certificato di lavoro è stabilito che vi sarà un nuovo rapporto di lavoro di durata determinata o indeterminata ma comunque di almeno un anno, occorre invece un permesso di dimora UE/AELS (n. II 4.2).

I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS possono succedersi senza interruzione. Non è necessario che il titolare lasci la Svizzera tra i due permessi. Il rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS non sottostà di principio ad alcuna limitazione giusta l'ALC e il diritto comunitario. Sono fatte salve le disposizioni del diritto del lavoro nel contesto dei contratti di lavoro a catena.

4.6 Proroga dei permessi di soggiorno UE/AELS

Dopo cinque anni, il permesso di dimora UE/AELS rilasciato a un lavoratore dipendente UE/AELS è prorogato senza altre formalità, purché siano sempre adempiute le condizioni per il rilascio del permesso. È sufficiente una semplice conferma d'impiego da parte del datore di lavoro o un certificato di lavoro[90]. Se da questi documenti si evince che il rapporto di lavoro è inferiore a un anno (364 giorni) è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS (n. II 4.2.1).[91]

Se, in virtù dei termini prescritti dopo la fine dell'attività lucrativa (art. 61*a* cpv. 4 LStrI), il diritto di soggiorno si estingue prima dello scadere del permesso, incombe all'autorità cantonale competente di prendere una decisione di revoca del permesso che constati la fine del diritto di soggiorno (n. II 6.3.3).[92]

Se allo scadere della validità del permesso di soggiorno UE/AELS il titolare si trova in disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi (art. 6 par. 1 Allegato I ALC), a condizione che possieda ancora la qualità di lavoratore, il permesso è prorogato di un anno al massimo.

Negli altri casi in cui il titolare del permesso di soggiorno UE/AELS si trova in disoccupazione involontaria allo scadere del permesso, la durata di validità della proroga è fissata conformemente ai termini previsti all'articolo 61*a* capoverso 4 LStrI. Questa disposizione non genera una situazione meno favorevole per la persona in questione rispetto alla situazione prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 allegato I ALC per la persona in disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi consecutivi che possiede ancora la qualità di lavoratore.

Se entro questi termini l'interessato non ha trovato un impiego, il diritto di soggiorno si estingue (n. II 8.2.1).[93] Sono fatti salvi i casi in cui la cessazione dell'attività lucrativa è dovuta a un'inabilità al lavoro per malattia, infortunio o invalidità (cfr. art. 61*a* cpv. 5 LStrI). Lo stesso vale nel caso lo straniero possa far valere un altro diritto di soggiorno.

Se il rapporto di lavoro non è di durata indeterminata o uguale o superiore a un anno, le autorità cantonali competenti possono rifiutarsi di rilasciare il permesso di domicilio (permesso C UE/AELS) anche se esiste un accordo di domicilio o se tale diritto sussiste in base al principio di reciprocità (n. I 3.5). Lo stesso vale nel caso vi siano motivi di espulsione ai sensi dell'articolo 5 cpv. 1 lettera c LStrI (cfr. anche n. II 2.8.2 e II 8.4.4.2).

---

[90] *Cfr. DTF 136 II 329 consid. 2 e 3, decisione 2C_1/2025 del 29 settembre 2025 consid. 5.*

[91] *Occorre parimenti rilasciare un permesso L UE/AELS anziché prorogare il permesso B UE/AELS se la durata residua del contratto di lavoro in corso allo scadere del permesso B UE/AELS non oltrepassa di oltre 364 giorni la data di scadenza del permesso B UE/AELS.*

[92] *La cassa segnala i fatti all'autorità competente in materia di stranieri (cfr. circolare congiunta UFM-SECO del 24 marzo 2014 sulla trasmissione di dati da parte degli organi esecutivi LADI alle autorità cantonali della migrazione).*

[93] *Se il cittadino UE/AELS trova un impiego gli è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS o un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS conformemente al* n. II 4.2.1.

4.7 Statuti speciali

4.7.1 Persone che seguono una formazione (studenti, perfezionamento, ecc.)

I cittadini UE/AELS in formazione (studio, perfezionamento) titolari di un permesso di dimora per studi possono esercitare un'attività lucrativa marginale e accessoria. Tale attività soggiace tuttavia all'obbligo di notifica presso le autorità cantonali competenti per il rilascio del permesso.

Lo stesso vale per i dottorandi (o post dottorandi) cittadini UE/AELS esercitanti un'attività lucrativa marginale e accessoria fuori dell'ambito oggetto della tesi o in tale ambito.

Se il dottorando (o post dottorando), fuori dell'ambito oggetto della tesi o in tale ambito, esercita un'attività lucrativa reale ed effettiva che soddisfa le condizioni relative alla qualità di lavoratore ai sensi dell'ALC, occorre rilasciare un permesso di soggiorno (a seconda della durata dell'attività esercitata, permesso L UE/AELS o B UE/AELS) per lavoratori dipendenti, giusta le disposizioni di cui al capitolo 4 delle presenti istruzioni. Lo stesso vale per gli studenti in medicina di università straniere che desiderano assolvere in Svizzera un anno di studi prima del diploma (quinto o sesto anno). Queste persone beneficiano della mobilità professionale.

4.7.2 Tirocinanti

La Svizzera ha concluso accordi sullo scambio di tirocinanti con i seguenti Stati dell'UE/AELS:

Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Con questi accordi, gli Stati contraenti si impegnano ad ammettere un determinato numero di giovani lavoratori per anno civile in vista di un soggiorno di perfezionamento di 18 mesi al massimo. Non sono applicate le disposizioni nazionali relative alla priorità dei lavoratori indigeni. Sono applicabili speciali contingenti annui stabiliti nei pertinenti accordi (cfr. anche n. I 4.4.8).

Gli accordi in materia di tirocinanti conclusi con gli Stati dell'UE/AELS non sono praticamente più applicati (n. I.4.4.8). I tirocinanti provenienti da questi Stati hanno perso il loro statuto giuridico vantaggioso.

Essendo cittadini UE/AELS, questi tirocinanti ottengono un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS) la cui validità può essere prorogata fino a una durata massima di 18 mesi (cfr. applicazione per analogia dell'art. 42 OASA).

4.7.3 Giovani alla pari

4.7.3.1 Principio

Ai cittadini UE/AELS possono essere rilasciati permessi per soggiorni alla pari.

Il soggiorno alla pari rientra sia nell'ambito dello statuto di lavoratore sia in quello di studente. Al fine di promuovere simili scambi, i giovani alla pari beneficiano di un rilascio agevolato in qualità di lavoratori anche se non soddisfano le condizioni di retribuzione e di lavoro in uso nella regione e nella professione.

Applicando per analogia l'accordo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari e secondo la prassi costante seguita da tutti gli Stati dell'UE, il soggiorno alla pari può essere soltanto di natura temporanea (permesso L UE/AELS). Considerato il loro statuto particolare, i giovani alla pari godono della mobilità geografica ma non di quella professionale (cfr. più sotto).

4.7.3.2 Disciplina del soggiorno

Per quanto concerne le condizioni di ammissione (contratto di lavoro, lingua materna, rimunerazione, ecc.) dei giovani alla pari, va necessariamente considerata la regolamentazione di cui al n. I 4.4.10 delle istruzioni della SEM. In particolare occorre attenersi ai requisiti previsti dal contratto di lavoro. Il contesto linguistico della famiglia ospitante deve distinguersi da quello del giovane alla pari. Si applicano inoltre le condizioni relative alla rimunerazione e alla competenza della famiglia ospitante nella trasmissione delle conoscenze linguistiche orali del posto.

In particolare, i giovani alla pari provenienti da Stati UE/AELS non soggiacciono al principio della priorità (art. 21 LStrI). Inoltre, secondo la disposizione «standstill» dell'Accordo (art. 13 ALC), le esigenze previste dall'articolo 48 OASA, che impongono nuove restrizioni (collocamento obbligatorio da parte di un'organizzazione riconosciuta, età minima, durata del soggiorno), non sono applicabili a questo gruppo di persone. Nei loro confronti conviene mantenere le vecchie disposizioni, più favorevoli:

- età minima di 17 anni ed età massima di 30 anni;
- soggiorno alla pari prorogabile di un anno al massimo.

I cittadini UE/AELS hanno diritto a un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per giovani alla pari. Non soggiacciono più alla limitazione dei contingenti.

Il permesso di soggiorno di breve durata per i giovani alla pari può essere prorogato/rinnovato solo per un soggiorno della durata complessiva di 24 mesi.

4.7.3.3 Attività lucrativa del soggiorno dopo il soggiorno alla pari

Terminato il soggiorno alla pari, qualsiasi cambiamento d'impiego o di professione sottostà a permesso. Qualora dimostrassero di essere impiegati presso un datore di lavoro, i cittadini UE/AELS hanno diritto a un nuovo permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di dimora UE/AELS.

4.7.4 Apprendisti

L'ammissione in Svizzera di cittadini UE/AELS desiderosi di svolgere un apprendistato è retta dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Se sono soddisfatte le condizioni previste dall'ALC occorre rilasciare un permesso per lavoratori dipendenti UE/AELS.

Quello degli apprendisti è uno statuto intimamente connesso alla formazione professionale (DTF 132 III 753, consid. 2.1), pertanto occorre prestare particolare attenzione agli elementi seguenti:

- il richiedente deve presentare un contratto di apprendistato in piena regola. Le condizioni per un tale contratto devono essere soddisfatte;
- il richiedente deve frequentare i corsi di formazione presso una scuola professionale autorizzata;
- infine, deve rendere verosimile di disporre di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento senza dover ricorrere all'aiuto sociale (DTF 131 II 339 consid. 3.4)[94].

Il permesso è rilasciato per una durata di un anno ed è prorogato di anno in anno purché i presupposti siano ancora adempiti.

Queste disposizioni si applicano per analogia ai frontalieri UE/AELS che svolgono un apprendistato in Svizzera.

Per il rilascio dei permessi è disponibile un codice SIMIC specifico. Il sistema stampa automaticamente sui permessi le diciture seguenti:

«Attività come tirocinante
Ogni cambiamento d'attività sottomesso a permesso».

[94] Questo presupposto dev'essere soddisfatto per l'intera durata del tirocinio, giacché in caso contrario verrebbe a crearsi una disparità di trattamento rispetto alle persone in formazione ai sensi dell'art. 24 par. 4 allegato I ALC (cfr. decisione 2C_699/2023 del 19 maggio 2025 consid. 7.2; nella fattispecie un reddito lordo massimo di 1200 franchi al mese non è sufficiente).

5 Prestazione di servizi transfrontalieri per l'UE/AELS

5.1 Principio

Art. 5 ALC, art. 17, 18, 20 e 22 Allegato I ALC, art. 13-15 OLCP

L'ALC non prevede di riprendere integralmente la piena libertà per quel che concerne la prestazione di servizi, quale era formulata in precedenza nel contesto delle quattro libertà previste dal mercato interno dell'UE. L'ALC comporta solo una liberalizzazione parziale[95] della prestazione transfrontaliera[96] di servizi legata alle persone.

La libertà in materia di prestazione di servizi riveste, nel contesto del diritto comunitario, un valore sussidiario unitamente al diritto alla libera circolazione. Nel campo d'applicazione dell'ALC, la Direttiva 96/71 CEE relativa ai lavoratori distaccati nel contesto di una prestazione di servizi resta determinante, sempre che l'ALC e l'OLCP non prevedano diversamente. La direttiva precitata è applicata segnatamente nel contesto delle misure d'accompagnamento previste dalla legge[97] e dall'ordinanza[98] sui lavoratori distaccati in Svizzera (notifica, contratto normale e collettivo di lavoro).

Il diritto alla mobilità geografica e professionale dei prestatori di servizi UE/AELS sussiste soltanto nel contesto della prestazione di servizi da notificare o autorizzare.

5.2 Prestazione di servizi nel contesto di speciali accordi sulla prestazione di servizi

Art. 5 par. 1 e 2 ALC e art. 13 OLCP

5.2.1 In generale

Nei settori per i quali già esiste o è previsto uno speciale accordo sulla prestazione di servizi tra la Svizzera e l'UE/AELS, la prestazione di servizi fornita sulla scorta dei pertinenti accordi non può essere ostacolata dalle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone. Ciò vale ad esempio per l'Accordo sugli appalti pubblici, l'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)[99] e l'Accordo sui trasporti terrestri (RS 0.740.72)[100].

---

[95] FF 1999 5115 e 5270.
*[96] Per il concetto di prestazione di servizi transfrontalieri cfr. FF **2002** 3401.*
[97] Legge federale 8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (LDist; RS 823.20).
[98] Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist, RS 823.201).
[99] Cfr. al riguardo la circolare del 28 febbraio 2017 concernente le prescrizioni del diritto in materia di stranieri applicabili ai trasportatori/agli autisti i cui servizi sono liberalizzati in virtù di accordi internazionali.
[100] L'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE si applica ai cosiddetti accordi di wet lease tra compagnie aeree con sede in Svizzera e compagnie aeree degli Stati membri dell'UE. I distacchi effettuati sulla base di questi accordi di wet lease sono soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione. Il n. I 4.7.14.2 non si applica a questi distacchi.

Le persone che godono di un diritto di fornire dei servizi in applicazione di tali accordi hanno diritto, in virtù dell'ALC, di entrare nel nostro Paese ed ottenere un permesso per la durata della prestazione[101].

5.2.2 Contenuto del permesso

Per i prestatori di servizi cittadini dell'UE/AELS questi permessi non sottostanno più ai contingenti[102]. La durata del permesso coincide con la durata della prestazione.

Il diritto alla mobilità geografica e professionale sussiste soltanto nel contesto della prestazione di servizi notificata o autorizzata.

I prestatori di servizi UE/AELS non necessitano più di un permesso per i soggiorni fino a tre mesi per anno civile. Sottostanno tuttavia all'obbligo di notificarsi (n. II 3).

5.3 Prestazione di servizi fuori degli speciali accordi sulla prestazione di servizi

Art. 14 OLCP

5.3.1 Beneficiari

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'ALC prevede un diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Sono compresi p. es. i lavori nel contesto di mandati o contratti d'appalto a favore di destinatari (appaltatori principali o altri mandatari), senza trasferimento del domicilio del prestatore o della sede della società in un altro Stato contraente.

Beneficiano di tale diritto:

a) i cittadini UE/AELS che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato UE/AELS contraente in qualità di lavoratori indipendenti (imprese o aziende con sede in uno Stato contraente);

b) i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati da un'impresa con sede in uno Stato UE/AELS in un altro Stato contraente al fine di prestarvi un servizio (n. II.3.1.1).

I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati[103] allorquando il prestatore di servizi (ditta con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) - nel contesto

[101] *Cfr. art. 5 par. 2 lett. a ALC in combinato disposto con l'art. 13 OLCP.*
[102] *In questo caso il controllo delle condizioni lavorative e salariali può essere effettuato prima o dopo il rilascio del permesso.*
[103] *Per il concetto di «lavoratori dipendenti distaccati», cfr. FF 1999 5346.*

di un rapporto di subordinazione - da effettuare a favore di uno o più destinatari (persone fisiche o giuridiche).

Se il lavoratore dipendente distaccato è cittadino di uno Stato non membro dell'UE/AELS, ma di uno Stato terzo, il diritto sopra descritto sussiste solo se, prima del distacco, l'interessato è stato ammesso sul mercato regolare del lavoro di uno Stato membro dell'UE/AELS da almeno 12 mesi in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente[104]. Si evita così l'invio in Svizzera di cittadini di Stati terzi assunti a questo solo scopo.

Per quanto riguarda la prova dell'attività lucrativa indipendente (**lavoro indipendente fittizio**), si applicano le direttive di SECO concernenti la «Procedura per l'esame dell'attività lucrativa indipendente esercitata da prestatori di servizi stranieri»[105].

5.3.2 Contenuto del permesso

Le persone che effettuano prestazioni di servizi ai sensi del numero II 5.3.1 non necessitano più di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, a condizione che la prestazione non superi i 90 giorni lavorativi per anno civile. Sottostanno tuttavia all'obbligo di notificarsi (n. II 3). Se la prestazione supera tale periodo, queste persone necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS, al cui rilascio non hanno tuttavia un diritto garantito per legge (cfr. n. II 5.3.5 e II 3.2).

Se, per svolgere in Svizzera la prevista attività lucrativa, i cittadini svizzeri necessitano di una pertinente autorizzazione della polizia del commercio o della polizia sanitaria oppure di un'altra autorizzazione d'esercizio secondo il diritto cantonale o federale (p. es. per l'attività di detective privato), anche i prestatori stranieri di servizi (lavoratori distaccati indipendenti o dipendenti) sottostanno per principio all'obbligo di tale autorizzazione. Tale obbligo deve tuttavia essere basato su motivi imperativi dettati dall'interesse generale (p. es. salvaguardia della sanità, prevenzione dagli inganni, ecc.; art. 22 par. 4 Allegato I ALC); tale interesse pubblico non deve tuttavia già essere tutelato dalle pertinenti disposizioni che il prestatore straniero è tenuto ad osservare anche nel suo Stato d'origine (sentenza CGCE del 3 ottobre 2000 nella causa C 58/98, Corsten, n. marg. 35 e altri riferimenti).

Se il detective privato possiede ad esempio un'autorizzazione tedesca ad esercitare la professione e se le condizioni di attribuzione di questa autorizzazione sono paragonabili alle disposizioni cantonali vigenti, l'interessato può effettuare una prestazione di servizi in Svizzera in qualità di detective privato sulla scorta dell'autorizzazione tedesca, purché conosca le disposizioni legali svizzere e vi si attenga. Se invece intende stabilirsi in Svizzera in qualità di lavoratore indipendente, il detective privato tedesco sottostà all'autorizzazione cantonale se per l'attività da lui

[104] Se del caso, la durata di validità del permesso rilasciato per la prestazione transfrontaliera di servizi può essere limitata alla durata indicata sul permesso concesso nello Stato in cui soggiorna il lavoratore distaccato (cfr. sentenza CGUE del 20 giugno 2024 nella causa C-540/22; SN.e.a; pto. 118).
[105] Vedi allegato 13.

svolta anche i cittadini svizzeri sottostanno all'obbligo di una pertinente autorizzazione.

Un diritto alla mobilità geografica sussiste unicamente nel contesto della prestazione di servizi autorizzata.

Per evitare rotazioni poco opportune, la stessa ditta può effettuare in Svizzera una prestazione di servizi con i propri dipendenti al massimo per 90 giorni lavorativi complessivi per anno civile[106]. Ogni lavoratore, dal canto suo, può effettuare una prestazione di servizi di 90 giorni lavorativi complessivi al massimo per anno civile nel quadro dell'ALC[107].

5.3.3 Obbligo del visto per cittadini di Stati terzi

I lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo autorizzati ad effettuare una prestazione transfrontaliera di servizi (n. II 5.3.1) non necessitano più del visto d'entrata nell'ambito del loro soggiorno non sottostante a permesso se sono in possesso di un visto per un soggiorno di lunga durata (visto D) o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen giusta l'Allegato 2 al Manuale per il trattamento delle domande di visto (n. II 2.1.2).

Se l'ammissione in vista dello svolgimento di una prestazione di servizi è retta dall'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), restano applicabili le disposizioni in materia di visto fissate nell'OEV.

5.3.4 Prestazioni di servizi non comprese nell'ALC

Art. 22 Allegato I ALC

a) Personale a prestito proveniente dall'estero

La liberalizzazione parziale prevista nell'ALC nel settore dei servizi, non si applica alle agenzie di collocamento e di lavoro interinale (art. 22 par. 3 Allegato I ALC).

Fondamentalmente resta pertanto esclusa la fornitura diretta e indiretta di personale a prestito proveniente dall'estero giusta l'articolo 12 capoverso 2 LC (legge federale sul collocamento e il personale a prestito RS 823.11).

L'articolo 22 paragrafo 3 Allegato I ALC si applica solo alle ditte attive nel collocamento e nella fornitura di personale a prestito dell'UE/AELS, che intendono collocare personale o fornire personale a prestito in Svizzera.

b) Nuove ammissioni di cittadini UE/AELS in qualità di lavoratori a prestito[108]

Secondo l'articolo 21 LC, il prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri autorizzati a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego e professione.

In base all'ALC, i lavoratori dipendenti cittadini UE/AELS godono dei corrispondenti diritti garantiti per legge, purché non vi sia una violazione dell'ordine e della

[106] *Art. 17 e 21 Allegato I ALC.*
[107] *Per il calcolo del numero di giorni della procedura di notifica, cfr. Allegato 4.*
[108] *Cfr. Allegato 6.*

sicurezza pubblici. Anche i cittadini UE/AELS che entrano in Svizzera per la prima volta possono pertanto essere collocati da una ditta svizzera attiva nel settore del personale a prestito (n. II.4.2.2; ma la ditta in questione deve disporre di un'autorizzazione della Confederazione per la fornitura di personale a prestito). Sinora potevano essere collocate unicamente persone straniere già ammesse a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

5.3.5 Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi

Art. 17 lett. b Allegato I ALC e art. 20 Allegato I ALC, art. 15 OLCP

Cfr. anche l'Allegato 13 delle presenti istruzioni.

Se superano i 90 giorni lavorativi per anno civile, i soggiorni temporanei in vista di prestazioni di servizi non coperte da un accordo speciale *non* rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC. Nessuno può pertanto prevalersi di un diritto al soggiorno in virtù del predetto Accordo. I presupposti per il rilascio del permesso si fondano sulla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (art. 26 e 26*a* LStrI[109]) e sull'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

Può essere svolta unicamente la prestazione di servizi autorizzata dalle competenti autorità cantonali. Nel permesso per stranieri sarà apposta una pertinente menzione.

La procedura è retta a livello cantonale. Una disciplina speciale si applica nel caso in cui non si possa pretendere dai prestatori di servizi l'acquisizione del domicilio in Svizzera perché essi fanno ritorno ogni giorno al loro luogo di residenza all'estero (n. II 5.3.5.4).

Durante l'effettuazione di una prestazione di servizio autorizzata, i prestatori di servizi soggiornanti in Svizzera hanno diritto, in virtù della LStrI, di farsi raggiungere dalla loro famiglia.

Si applicano le regole di seguito riportate:

5.3.5.1 Permessi

a) Interesse economico generale

Nel quadro del loro potere discrezionale, le autorità cantonali competenti possono autorizzare l'ammissione e il soggiorno in conformità alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) e all'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 823.21).

È effettuato un **controllo preliminare relativo al mercato del lavoro**. Pertanto, un permesso può essere rilasciato solo se la prestazione di servizi transfrontaliera è

[109] *A questo proposito, cfr. n. I 4.3.7 sull'ammissione di consulenti e insegnanti.*

resa nell'interesse economico generale della Svizzera (art. 26 cpv. 1 LStrI) e vengono rispettate le condizioni di accesso al mercato del lavoro[110] (art. 20, 22[111] e 23 LStrI)[112]. Le spese legate al distacco (spese per pasti e alloggio usuali, spese di viaggio) devono essere rimborsate. Non fanno parte del salario (art. 22 cpv. 2 e 3 LStrI; art. 22*a* OASA; cfr. anche n. I 4.3.4.1 e I 4.3.4.2)[113].

La valutazione dell'**interesse economico generale** dipende dalla situazione economica del momento e dalla situazione del mercato del lavoro[114]. In particolare, l'ammissione di prestatori di servizi stranieri al mercato del lavoro interno non può andare a discapito dei lavoratori già integrati. Si tratta piuttosto di migliorare la struttura del mercato del lavoro interno grazie all'accesso facilitato di aziende estere che dispongono di un know how poco o affatto disponibile in Svizzera. È opportuno d'altro canto anche evitare che i lavoratori dipendenti che entrano in Svizzera contribuiscano all'insorgere di fenomeni di dumping salariale e sociale.

Le domande di permesso devono quindi essere esaminate con la debita accuratezza e per principio non si devono rilasciare permessi a lavoratori stranieri se in una data regione è già disponibile manodopera con le stesse capacità. In una regione possono esserci molte persone in cerca d'impiego il cui profilo corrisponde a quello richiesto per l'attività in questione. Ciò può verificarsi soprattutto in settori e comparti come quello edile o quello della ristorazione. Sono possibili eccezioni soprattutto quando l'assunzione del lavoratore dipendente distaccato è assolutamente necessaria, pena la compromissione dell'intero progetto.

Il rilascio di tali permessi dovrebbe in ogni caso essere riservato a **casi eccezionali** e limitarsi progetti di rilevante portata, di durata prefissata e riguardanti esclusivamente il Cantone che effettua il rilascio. Devono inoltre essere soddisfatti i presupposti indicati alle lettere b-e e ai n. II 5.3.5.3 e II 5.3.5.4 che seguono.

In linea di massima si deve partire dal presupposto che l'ammissione di prestatori di servizi stranieri nelle **seguenti situazioni** risponda nel lungo termine all'interesse economico generale della Svizzera:

- quando la prestazione di servizi prevista si riferisce a un mandato o ad un contratto d'appalto per il cui adempimento non sia possibile reperire in tempo utile nella regione né un'azienda né manodopera con le necessarie qualifiche lavorative e professionali;

---

*[110] FF **2002** 3401.*
[111] A questo proposito, cfr. in particolare il n. I 4.3.4. Le prescrizioni relative all'obbligo del rimborso in caso di distacco a lungo termine si applicano pure ai prestatori di servizi dell'UE/AELS (cfr. art. 22 cpv. 3 LStrI)
[112] I cittadini di Stati terzi possono essere distaccati in Svizzera da una società con sede nell'UE soltanto se in precedenza erano integrati durevolmente (ossia sono stati in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente per almeno 12 mesi) nel mercato del lavoro regolare di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 2 cpv. 3 OLCP; n. 3.1.1).
[113] Il fatto che le imprese con sede in Svizzera non siano tenute a rimborsare queste spese in caso di assunzione d'impiego in Svizzera non può essere considerato una discriminazione nei confronti delle imprese che distaccano i loro impiegati in Svizzera (cfr. DTF 147 II 375 consid. 5).
*[114] FF **2002** 3343.*

- quando il mandato è connesso in tutto o in gran parte con un progetto la cui realizzazione richiede particolari competenze professionali;
- quando la prestazione di servizi offerta dalla ditta estera comporta un valore aggiunto per l'economia e/o la popolazione nazionale o regionale;
- quando le persone distaccate per effettuare la prestazione dispongono di qualifiche e/o particolari esperienze professionali non reperibili nella regione interessata (trasferimento di know how, competenze professionali o abilità specifiche in professioni direttive tecniche e scientifiche, nel comparto dei servizi e/o nei settori ingegneristico, informatico, finanziario ecc.).

Questi criteri non sono esaustivi, né limitativi né cumulativi. In considerazione della situazione sul mercato del lavoro svizzero e della disponibilità limitata di permessi, il rilascio dei permessi stessi deve essere gestito in maniera **restrittiva**.

Per quanto riguarda la creazione di ditte «buca lettere» in Svizzera per aggirare la limitazione a 90 giorni per anno civile della libera prestazione di servizi, rimandiamo al numero II.4.2.1.

b) Permessi per un determinato progetto destinati al Cantone dell'attività

I permessi per prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi sono rilasciati di principio esclusivamente per il Cantone in cui viene effettuata la prima attività e per la durata dei progetti notificati (permessi per un determinato progetto). I progetti devono essere notificati preliminarmente (luogo, data esatta).

Se la domanda concerne più progetti correlati fra loro dal profilo specialistico, il permesso è rilasciato di principio dal Cantone in cui viene effettuata la prima attività (cfr. n. I 4.2.2.1.4), anche se singoli progetti si svolgono al di fuori del Cantone. Se il Cantone in cui ha luogo la prima attività autorizza attività che esulano dal suo territorio, l'autorità che rilascia il permesso informa per iscritto le competenti autorità cantonali degli altri Cantoni sul cui territorio si svolgeranno delle attività (se del caso dopo aver sentito le autorità preposte al mercato del lavoro di tali Cantoni).

Se esiste realmente un progetto correlato, lo si deve giudicare volta per volta nel caso concreto. Il giudizio deve tener conto anche dell'esistenza di un interesse economico. L'elenco sotto riportato, non esaustivo, cita alcuni esempi che vanno visti come linee guida e servono da ausilio alla formulazione di tale giudizio.

Nei seguenti casi si deve riconoscere senz'altro che il progetto è realmente correlato:

- una ditta straniera mette in funzione nuovi sistemi di cassa presso varie filiali della catena di negozi al dettaglio A. Le casse devono essere compatibili per la contabilità, l'analisi ecc. in tutte le postazioni installate;
- una ditta straniera installa in varie unità produttive del complesso chimico industriale C gli impianti specializzati ivi necessari, li mette in esercizio e ne effettua la manutenzione/li ripara in caso di successivi guasti.

Nei seguenti casi si deve riconoscere senz'altro che il progetto non è realmente correlato:

- una ditta straniera installa presso vari centri logistici delle catene di negozi al dettaglio E, F, G e H, indipendentemente l'una dall'altra, dei magazzini automatici, li mette in funzione e ne effettua la manutenzione/li ripara in caso di successivi guasti. Non c'è nessuna reale connessione tra i mandati dei diversi mandanti;
- una ditta straniera (senza disporre di conoscenze specialistiche) installa semplici scaffalature di legno presso varie filiali della catena di negozi al dettaglio B.

c) Documenti necessari

I Cantoni interessati ottengono copia dei documenti seguenti:

- permesso del Cantone in cui si svolge la prima attività;
- elenco dei progetti/attività autorizzati;
- elenco dei beneficiari di un permesso (nome, anno di nascita, numero d'assicurazione sociale).

Le copie devono essere trasmesse con modalità adeguate. Dai documenti devono risultare le prestazioni da svolgere, con indicazione delle persone che le svolgeranno, del momento dello svolgimento e del Cantone in cui saranno svolte.

La trasmissione delle informazioni agli altri Cantoni in cui si svolgeranno le attività deve avvenire subito dopo il rilascio del permesso da parte del Cantone in cui viene effettuata la prima attività.

d) CCL di obbligatorietà generale / spese di perfezionamento

Qualora l'attività riguardi un settore in cui vige un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale (CCL), si deve immediatamente inviare una copia del permesso alla competente Commissione paritetica (art. 6 cpv. 4 LDist e art. 9 cpv. 1ter OLCP). La Commissione può, in particolare, controllare che sia stato versato il contributo alle spese di perfezionamento professionale previsto dall'art. 2 cpv. 2bis LDist.

e) Date delle attività ignote in anticipo

Se, in casi eccezionali debitamente motivati, al momento di rilasciare il permesso non è nota la data esatta dell'inizio di ciascuna attività, il prestatore straniero di servizi è tenuto a notificare ogni singola attività otto giorni prima dell'inizio all'autorità preposta al mercato del lavoro del Cantone in cui ha luogo la prima attività. Tale disciplina è applicata solo in casi eccezionali motivati; il richiedente deve rendere verosimile che al momento di rilasciare il permesso la data esatta dei vari impieghi non era ancora nota. La notifica deve essere inviata per lettera o fax (con copia del permesso, indicazione del luogo e della data dell'impiego, elenco delle persone distaccate).

5.3.5.2 Contingenti

È rilasciato un permesso di breve durata (permesso L UE/AELS) o un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) per la durata della prestazione autorizzata (art. 22 par. 2 Allegato I ALC, art. 15 OLCP e art. 96 LStrI).

Dato che il rilascio del permesso non ricade nel campo d'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il computo dei permessi rilasciati si effettua sui contingenti in conformità all'OASA. Dal 1° gennaio 2011, nei contingenti relativi ai permessi si distinguono due categorie:

- contingenti riservati ai cittadini di Stati terzi che assumono un impiego in Svizzera, nonché ai prestatori indipendenti di servizi o distaccati da una ditta avente sede in uno Stato terzo (art. 19 e 20 OASA) e
- contingenti riservati ai prestatori indipendenti di servizi provenienti da Stati UE/AELS o distaccati da una ditta avente sede nel territorio UE/AELS (art. 19*a* e 20*a* OASA).

L'introduzione di propri contingenti autonomi ha per effetto una maggiore trasparenza in relazione alle varie categorie di permessi e di lavoratori e inoltre tiene conto delle competenze dei Cantoni e della Confederazione.

Dal momento in cui un permesso iniziale è già stato assoggettato ai contingenti, in caso di proroga non è più necessaria nessuna imputazione supplementare (cfr. n. II 4.5.1). Questo vale anche per il rinnovo di un permesso (cfr. n. II 4.5.2), se l'impiego autorizzato si prolunga oltre 364 giorni. In questo caso, le autorità cantonali competenti si assicurano che si tratta dello stesso mandato di prestazioni con lo stesso mandante che è stato autorizzato per il rilascio del permesso iniziale. Tecnicamente, il rinnovo viene effettuato tramite una proroga Simic.

Disposizioni speciali si applicano a seconda del tipo di procedimento - notifica o permesso (cfr. n. II 3 e II 4)[115].

5.3.5.3 Il cosiddetto «permesso di 4 mesi»

Quando l'attività ha durata fino a quattro mesi (senza interruzione) si rilascia un permesso senza computo sui contingenti (art. 19*a* cpv. 2 OASA). È rilasciato invece un particolare titolo di soggiorno sotto forma di semplice «assicurazione di rilascio del permesso» (cfr. n. II 2.1.3).

Il numero di giorni trascorsi in Svizzera viene calcolato anche se non viene svolta alcuna attività lucrativa (compresi quindi i giorni di riposo, quali i fine settimana, e i giorni festivi). La durata di validità si estende pertanto a un massimo di quattro mesi calcolati tenendo conto dell'inizio e della fine ufficiale dei rispettivi mesi, ad esempio dal 1° febbraio 2022 al 31 maggio 2022.

[115] *Per la relazione tra notifica e permesso, cfr. Allegato 3.*

5.3.5.4 Il cosiddetto «permesso di 120 giorni»

A volte è impossibile effettuare una prestazione di servizi in un periodo di tempo continuativo. In tal caso, il periodo di quattro mesi per cui è possibile rilasciare un permesso in un periodo di dodici mesi senza computarlo sui contingenti (n. II 5.3.5.2) può essere ripartito sull'intero anno. In tal caso si parla di «permesso di 120 giorni» (art. 19*a* cpv. 2 OASA) e il titolo di soggiorno varrà per il numero di giorni effettivamente trascorsi in territorio svizzero.

Per principio, il permesso di 120 giorni può essere rilasciato solo in **casi eccezionali** motivati (per esempio ad autisti, agenti ferroviari, consulenti aziendali, informatici ecc.). Il rilascio del permesso di 120 giorni non può indurre a eludere la disciplina relativa alla procedura di notifica e ai contingenti.

L'assicurazione di rilascio del permesso può essere concessa solo nell'ambito di uno specifico progetto e a condizione che ogni impiego sia chiaramente circoscritto (cfr. n. II 5.3.5.1 lett. c). Sono parimenti applicabili a queste situazioni le altre condizioni per il rilascio del permesso (n. II 5.3.5.1 lett. a, b, d ed e).

5.3.5.5 Permesso di 120 giorni previa notifica

Il permesso di 120 giorni non può essere rilasciato a fini della proroga della procedura di notifica, in quanto le persone interessate devono fare in modo che la durata del soggiorno necessaria all'effettuazione della prestazione del servizio non superi i 90 giorni per anno civile disponibili nell'ambito della procedura di notifica[116].

Può tuttavia accadere che una persona che presta un servizio presuma, in buona fede, di poter concludere la sua attività entro i 90 giorni prescritti dall'ALC e si renda conto solo in seguito che ciò non è possibile per motivi esulanti dalla sua possibilità d'intervento. In questi casi l'autorità cantonale competente, allo scadere della procedura di notifica, può concedere un ulteriore periodo di tempo di 30 giorni senza computo sui contingenti, emettendo per la durata residua del soggiorno un'assicurazione di rilascio del permesso.

5.3.5.6 Prestatori di servizi senza domicilio in Svizzera

Può accadere che una prestazione di servizi venga svolta in Svizzera da prestatori indipendenti di servizi UE/AELS, o da lavoratori distaccati di un'azienda con sede nello spazio UE/AELS, che tornano ogni giorno nel loro luogo di residenza nel vicino Stato estero (e per i quali sarebbe illogico acquisire il domicilio in Svizzera). Qualora la durata di tale attività superi i quattro mesi o i 120 giorni esenti da notifica, lo statuto della persona interessata non potrà però essere basato su un permesso per lavoratori frontalieri (né assunzione d'impiego né creazione di una filiale in Svizzera) o su un permesso di soggiorno (nessun indirizzo in Svizzera).

In questo particolare caso, l'autorità cantonale competente, nell'ambito del suo potere di apprezzamento, potrà rilasciare, anziché un permesso di soggiorno di

[116] *Per la relazione tra notifica e permesso, cfr. Allegato 3.*

breve durata (permesso L UE/AELS) o di un permesso di dimora (permesso B UE/AELS), un'assicurazione di rilascio del permesso UE/AELS (n. II 2.1.3).

a) Principio

Questa regola deve però rimanere **un'eccezione** e limitarsi ai casi in cui i prestatori di servizi possono dimostrare che ritornano ogni giorno al loro luogo di residenza all'estero (e che quindi per essi sarebbe illogico acquisire il domicilio in Svizzera).

Di norma si tratta, in questo caso, di prestatori di servizi residenti in una regione confinante con la Svizzera. Non è quindi una situazione rispondente in tutto alle disposizioni inerenti alle zone di frontiera ancor oggi applicabili ai cittadini di Stati terzi. È anche possibile che i prestatori di servizi facciano ogni giorno i pendolari tra il loro luogo di lavoro in Svizzera e il loro luogo di residenza all'estero per tutta la durata del mandato, anche se i due luoghi non si trovano necessariamente in regioni vicine al confine. Se il quotidiano ritorno a casa può essere effettivamente dimostrato ed esiste un'assicurazione di rilascio del permesso, le persone interessate sono esonerate dall'obbligo di notifica.

La competente autorità cantonale, nell'ambito del proprio potere di apprezzamento, controlla ogni domanda prima di assumere una decisione. Le condizioni di cui al n. II 5.3.5 continuano ad essere applicabili. In particolare, la validità dell'assicurazione di rilascio del permesso è limitata al mandato e alla durata del medesimo (al massimo un anno). Una domanda di proroga o di rinnovo può essere approvata se le condizioni per il rilascio del permesso continuano a essere soddisfatte. Dato che chi effettua una prestazione di servizi transfrontalieri torna ogni giorno alla sua residenza all'estero, non ha neppure diritto al ricongiungimento familiare.

Se i dati contenuti nella domanda (p. es. l'indirizzo dell'azienda, delle persone distaccate o del luogo di lavoro) vengono modificati, ciò deve essere comunicato immediatamente all'autorità cantonale che ha rilasciato l'assicurazione. Qualora una delle condizioni fondamentali non sia più soddisfatta, si deve procedere a una nuova verifica della situazione e il permesso deve essere ritirato. Se il prestatore di servizi dispone di un'abitazione in Svizzera, continuerà a essere soggetto all'obbligo di notifica in relazione al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS) o di un permesso di dimora (permesso B UE/AELS). Non è necessario computare un'altra unità di contingente.

Non sussiste comunque alcun diritto garantito per legge all'assicurazione di rilascio del permesso, né alla proroga del medesimo. La mobilità geografica e professionale è limitata alla prestazione di servizi descritta nella domanda. Di questa prassi non si deve abusare per eludere le rigorose disposizioni relative all'ammissione dei prestatori di servizi il cui impiego in Svizzera duri più di tre mesi o novanta giorni lavorativi.

I cittadini di Stati terzi distaccati da un'impresa avente sede in una regione estera vicina al confine sottostanno alla medesima regolamentazione. Anziché un'assicurazione di rilascio del permesso viene loro rilasciato un permesso di entrata.

b) Aspetti tecnici

Per il rilascio del permesso, le autorità competenti dispongono di uno speciale permesso per stranieri con la seguente annotazione:

«ASSICURAZIONE DEL PERMESSO
Vale anche come titolo di soggiorno»

In corrispondenza del «motivo del permesso» compare l'annotazione: «prestazione di servizi senza domicilio in Svizzera». Un'altra annotazione recita: «Non è richiesta alcuna notifica».

Le maschere d'immissione SIMIC sono compilate come segue:

- nel campo «Durata di validità autorizzazione rilascio visto (EB)/assicurazione permesso (ZU)» si indica l'esatta durata del mandato (al massimo un anno);
- nel campo «indirizzo all'estero» si indica l'indirizzo del prestatore di servizi distaccato;
- nel campo «indirizzo nel Paese» si indica l'indirizzo del luogo di lavoro in Svizzera (indirizzo di contatto);
- nel campo «azienda/attività lavorativa» si indica la professione del prestatore di servizi e quello del datore di lavoro all'estero;
- nel campo «indirizzo dell'attività» si indica il primo indirizzo del luogo di lavoro in Svizzera (serve per il computo sui contingenti nell'ambito del contingentamento).

È a disposizione uno specifico codice SIMIC (2014).

6 Dimora senza attività lucrativa

6.1 Introduzione

Art. 2 e 24 Allegato I ALC, art. 16-20 OLCP

L'ALC riprende le disposizioni dell'UE in materia di libera circolazione applicabili, al momento della firma dell'accordo, alle persone non esercitanti attività lucrativa[117].

Queste disposizioni sono applicabili a tutti i cittadini degli Stati UE/AELS. Per queste persone non vi sono disposizioni transitorie, contrariamente a quanto vale per le persone esercitanti un'attività lucrativa. Le pertinenti disposizioni dell'Accordo sono applicabili sin dall'entrata in vigore dell'ALC in base al diritto comunitario.

6.2 Principi

6.2.1 Redditieri e altre persone non esercitanti attività lucrativa

La disciplina relativa alla libera circolazione delle persone non esercitanti attività lucrativa comprende le seguenti categorie: pensionati, persone in formazione (allievi/studenti, perfezionamento) e altre persone non esercitanti attività lucrativa (p. es. privati e persone in cerca d'impiego). Si aggiungono inoltre i destinatari di prestazioni di servizi giusta l'articolo 23 Allegato I dell'ALC (soggiorni per cure mediche, ecc.).

Tali persone hanno diritto a risiedere in un altro Stato contraente, unitamente ai loro familiari (n. II 7), purché dispongano, per sé stessi e i familiari, di mezzi finanziari sufficienti al loro sostentamento e beneficino di un'assicurazione completa contro malattia e infortunio.

Ad eccezione delle persone in formazione, queste persone devono dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti così da non rischiare di cadere a carico dell'assistenza (art. 24 par. 1 Allegato I ALC)[118]. Le direttive della CSIAS sono determinanti in materia di calcolo dell'assistenza sociale[119].

I soggiorni senza attività lucrativa non sottostanno a contingente. Non sono pertanto applicabili le limitazioni poste quali premesse per il rilascio dei permessi giusta gli articoli 23-25 OASA.

---

[117] *FF 1992 IV 161.*

[118] *Per quanto riguarda la prova dei mezzi finanziari garantiti da terzi, cfr. decisione 2C_891/2022 del 24 maggio 2024 consid. 6 e seg. e rimandi. L'art. 24 par. 1 all. I ALC non conferisce alcun diritto di soggiorno al cittadino UE/AELS ai sensi dell'ALC poiché, in ragione del ricongiungimento familiare del coniuge di uno Stato terzo, l'attività di quest'ultimo gli permette di sovvenire ai bisogni del cittadino dell'UE/AELS (cfr. sentenza 2C_152/2025 dell'8 ottobre 2025 cons. 5).*

[119] *Possono essere ottenute presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.*

6.2.2 Persone in formazione (studenti, perfezionamento ecc.)

Contrariamente alle altre persone non esercitanti attività lucrativa, le persone in formazione devono unicamente affermare in maniera credibile di disporre di mezzi finanziari sufficienti e di poter quindi sopperire ai loro bisogni. Devono inoltre dimostrare di essere state ammesse presso un istituto scolastico riconosciuto in Svizzera per frequentare una formazione professionale specifica (art. 24 par. 4 Allegato I ALC).

L'accesso alle scuole superiori e agli istituti d'insegnamento nonché l'assegnazione di borse di studio non sono retti dall'ALC (ultimo periodo dell'art. 24 par. 4 Allegato I ALC). Se i cittadini UE/AELS sottostanno a condizioni speciali d'ammissione o a tasse più elevate, queste continuano ad essere applicate anche dopo l'entrata in vigore dell'ALC. Gli allievi e studenti dell'UE/AELS hanno gli stessi diritti di cui godono i loro coetanei svizzeri solo se sono entrati in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare o se in precedenza sono stati attivi nel nostro Paese in qualità di lavoratori dipendenti[120]. Lo stesso vale per i cittadini svizzeri che dimorano in uno Stato membro dell'UE/AELS.

Le persone in formazione sottostanno alle disposizioni dei n. II 4.7.1 e II 4.7.2 per quel che concerne lo svolgimento di un tirocinio o l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria.

L'inizio di un'attività lucrativa in seguito all'ammissione in Svizzera in qualità di persona in formazione è autorizzato, purché sia presentata una conferma d'impiego o un certificato di lavoro e non sussistano violazioni all'ordine o contro la sicurezza pubblici. Ai dottorandi e ai post dottorandi è applicabile una disciplina speciale (n. II 4.7.1).

6.2.3 Mezzi finanziari sufficienti

Art. 16 OLCP

In linea di principio, i mezzi finanziari sono sufficienti se coincidono con un importo a partire dal quale un cittadino svizzero non ha diritto a ricorrere all'assistenza sociale[121]. Sono determinanti in materia le Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (Direttive CSIAS) (art. 16 cpv. 1 OLCP)[122]. Ciò garantisce l'applicazione di norme uniformi per l'intera Svizzera, necessaria in quanto i permessi di dimora UE/AELS valgono per l'intero territorio della Svizzera.

Questo principio non è applicabile ai pensionati che entrano per la prima volta in Svizzera e che beneficiano della rendita di un istituto di assicurazioni sociali straniero e/o svizzero, per cui occorre altresì verificare che i mezzi finanziari siano superiori all'importo che, in Svizzera, autorizza a percepire prestazioni comple-

[120] *FF 1992 IV 161 (gli Accordi bilaterali non vanno oltre l'Accordo SEE).*
[121] *Diversamente dalle prestazioni complementari, i sussidi dell'assicurazione malattia volti a ridurre i premi degli assicurati di condizione economica modesta non sono, dal punto di vista del diritto degli stranieri, considerati un aiuto sociale (cfr. decisione 2C_987/2019 consid. 5.2.3).*
[122] *Ottenibili presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'assistenza sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.*

mentari giusta le disposizioni della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 2 segg. LPC, RS 831.30 e art. 16 cpv. 2 OLCP). Se la persona interessata non dispone almeno di mezzi finanziari per un importo tale da darle il diritto di fruire delle prestazioni complementari in Svizzera, il permesso di dimora può essere negato.

Questa particolarità dipende dal fatto che le prestazioni complementari sono destinate a tutte le persone che vivono in Svizzera e il cui fabbisogno vitale non è coperto (art. 2 cpv. 1 LPC). Se dopo il rilascio del permesso di dimora il pensionato richiede le prestazioni assistenziali o fa valere il proprio diritto alle prestazioni complementari, il permesso può essere revocato o non rinnovato (art. 24 par. 8 Allegato I ALC)[123].

6.2.4 Durata di validità

La durata di validità dei permessi di dimora iniziali per persone non esercitanti attività lucrativa è normalmente di cinque anni. In via eccezionale e se lo ritengono necessario, le autorità possono, in singoli casi, limitare il permesso a due anni (art. 17 OLCP). Se le autorità constatano che non sussistono più mezzi finanziari sufficienti o un'assicurazione malattia sufficiente, il permesso può essere revocato o ne può essere negata la proroga (art. 24 par. 1 Allegato I ALC e n. II 8.2.1).

Per le persone in formazione, la durata di validità è, per contro, pari soltanto a un anno. Il permesso è tuttavia prorogato fino al termine regolare della formazione purché siano adempiute le pertinenti condizioni (art. 24 par. 5 Allegato I ALC).

6.3 Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego

6.3.1 Entrata in Svizzera ai fini della ricerca di un impiego

Art. 2 Allegato I ALC, art. 29*a* LStrI e art. 18 OLCP

Secondo l'ALC, i cittadini UE/AELS hanno diritto a recarsi in un altro Stato contraente per un periodo adeguato al fine di cercarvi un impiego. Secondo la giurisprudenza della CGUE determinante in materia (sentenza del 26 febbraio 1991 nella causa Antonissen, Rs. C-292/89), è considerato come adeguato un periodo fino a sei mesi (cfr. art. 2 par. 1 Allegato I ALC).

I cittadini UE/AELS possono pertanto entrare in Svizzera in vista della ricerca di un impiego. Non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (soggiorno non sottostante a permesso, n. I 2.3.3.1).

[123] *Cfr. DTF 135 II 265 e 2C_7/2014 del 20 gennaio 2014. Quest'applicazione dell'art. 24 par. 8 allegato I ALC non è rimessa in questione dalla giurisprudenza del TF (DTF 149 II 1) secondo cui il permesso di domicilio non può essere revocato in automatico qualora il titolare invochi un diritto a prestazioni complementari (cfr. decisione 2C_484/2022 del 15 maggio 2023 consid. 3). Le autorità incaricate di versare le prestazioni complementari annunciano spontaneamente questo fatto alle autorità competenti in materia di stranieri (cfr. la circolare congiunta SEM-UFAS del 19 dicembre 2018 sullo scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari).*

Se la ricerca di un impiego si estende oltre tale periodo, i cittadini UE/AELS ricevono un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la ricerca di un impiego della durata di tre mesi per anno civile (durata complessiva del soggiorno: sei mesi) sempreché dispongano dei mezzi finanziari necessari al proprio sostentamento (art. 18 cpv. 2 OLCP). Se dopo tale periodo il cittadino UE/AELS non ha ancora trovato un impiego, il suo permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS può, dietro domanda, essere prorogato fino a un anno. Non sussiste tuttavia un diritto in tal senso. Per ottenere la proroga, il cittadino UE/AELS deve dimostrare gli sforzi profusi per la ricerca e deve sussistere una prospettiva reale di impiego entro il periodo stabilito (art. 18 cpv. 3 OLCP). Se l'interessato rivendica l'aiuto sociale, il diritto di soggiorno si estingue.

Al momento del rilascio del permesso, ovvero della sua proroga, le autorità cantonali competenti esaminano attentamente se la condizione dei mezzi finanziari è soddisfatta. A fronte del carattere temporaneo del soggiorno, le esigenze probatorie possono essere meno elevate di quelle definite dall'articolo 24 paragrafo 1 Allegato I ALC. La persona in cerca d'impiego deve, essenzialmente, rendere verosimile l'esistenza di mezzi finanziari che le consentano di sovvenire ai propri bisogni senza ricorrere all'aiuto sociale. Spetta alle autorità cantonali competenti determinare i mezzi probatori idonei (giustificativi bancari, attestato di reddito, attestati fiscali, ecc.) in funzione delle circostanze del caso individuale.

Secondo il diritto in materia di coordinamento nel settore delle assicurazioni sociali è possibile esportare le prestazioni di un'assicurazione estera contro la disoccupazione in caso di soggiorno fino a tre mesi. Ciò presuppone che l'interessato sia iscritto presso un ufficio regionale di collocamento (URC) in Svizzera e sia in possesso di un permesso di breve durata per la ricerca di un impiego. Le prestazioni dell'assicurazione straniera sono versate dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione.

Secondo l'articolo 29*a* LStrI (cfr. anche art. 2 par. 2 e 24 par. 2 Allegato I dell'ALC), i cittadini dell'UE/AELS che vengono in Svizzera per cercarvi un impiego sono esclusi dall'aiuto sociale. Lo stesso vale per i loro familiari. Se i mezzi finanziari non sono sufficienti per il sostentamento, il fatto di sollecitare una prestazione assistenziale provoca l'espulsione (n. II 8.4.4.2).

È fatto salvo il diritto costituzionale al minimo vitale, garantito dalla Svizzera ad ogni essere umano, indipendentemente dallo statuto di soggiorno (DTF 121 I 367 segg. e art. 12 Cost.). Tale diritto non è vincolato a un titolo di soggiorno durevole. La prestazione può anche limitarsi al semplice finanziamento del rimpatrio.

6.3.2 Titolari di un permesso L UE/AELS e titolari di un permesso B UE/AELS il cui rapporto di lavoro cessa durante i primi dodici mesi di soggiorno

Art. 61*a* cpv. 1–3 LStrI

6.3.2.1 Diritto di soggiorno di durata determinata ai fini della ricerca di un impiego

In caso di interruzione involontaria del rapporto di lavoro durante i primi dodici mesi[124], l'interessato è autorizzato a rimanere in Svizzera per altri sei mesi alla ricerca di un impiego (art. 61*a* cpv. 1 LStrI)[125], a prescindere dalla durata del contratto e dal fatto che lo straniero è titolare di un permesso L o B[126]. Questa persona in cerca di un impiego dev'essere iscritta a un URC. È esclusa dall'aiuto sociale dal momento stesso in cui cessa l'attività lucrativa (art. 61*a* cpv. 3 LStrI).

Se il lavoratore dipendente può beneficiare dell'indennità di disoccupazione per oltre sei mesi, il diritto di soggiorno ai fini della ricerca di un impiego si estingue al termine del versamento dell'indennità (art. 61*a* cpv. 2 LStrI)[127]. Anche in questo caso il lavoratore è escluso dall'aiuto sociale dal momento stesso in cui cessa l'attività lucrativa.

Le persone che, tenuto conto della loro attività in Svizzera, non godono di un diritto alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, hanno diritto al medesimo sostegno statale di cui godono i cittadini svizzeri (art. 2 par. 1 Allegato I ALC).

6.3.2.2 Titolari di un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS

Per i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS si applica la disciplina seguente:

- se il diritto di soggiorno si estingue prima della scadenza del permesso, incombe all'autorità cantonale competente di prendere una decisione di revoca del permesso che constati la fine del diritto di soggiorno conformemente ai termini previsti dall'articolo 61*a* capoversi 1 e 2 LStrI;

---

[124] Se l'attività lucrativa è interrotta volontariamente (p. es. perché il lavoratore pone fine intenzionalmente al contratto di lavoro), il permesso di soggiorno perde immediatamente la propria validità (cfr. decisioni 2C_669/2015 del 30 marzo 2016 consid. 6.1 e 2C_1122/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 3.4). In questo caso i cittadini UE/AELS perdono la propria qualità di lavoratori dipendenti. Vi è interruzione volontaria dell'attività lucrativa anche qualora il rapporto di lavoro termini allo scadere del contratto di durata determinata senza che il lavoratore disponga di un altro contratto di lavoro. La fine del contratto di lavoro di durata determinata non costituisce un'interruzione involontaria dei rapporti di lavoro, bensì la normale e valida conseguenza del contratto concluso volontariamente. Se del caso, il versamento d'indennità di disoccupazione è preso in considerazione nel calcolo dei mazzi finanziari in vista del proseguimento del soggiorno in Svizzera (persona inattiva o in cerca d'impiego).

[125] In caso di rilascio consecutivo di permessi L UE/AELS, il termine di sei mesi è valevole per ogni nuovo permesso.

[126] In questi due casi il diritto di soggiorno termina sei mesi dopo la cessazione dell'attività, secondo quanto previsto all'art. 61a cpv. 1 LStrI (cfr. anche art. 2 par. 1 sotto-par. 2 Allegato I ALC e DTF 147 II 1 consid. 2.4.1 e segg.).

[127] La cassa segnala i fatti all'autorità competente in materia di stranieri (cfr. circolare congiunta UFM-SECO del 24 marzo 2014 del 24 marzo 2014 sulla trasmissione di dati da parte degli organi esecutivi LADI alle autorità cantonali della migrazione).

- se la validità del permesso scade durante la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 61*a* capoverso 1 o 2 LStrI, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS ai fini della ricerca di un impiego. Il nuovo permesso è valevole fino allo scadere del termine di sei mesi previsto dall'articolo 61*a* capoverso 1 LStrI, ovvero fino al termine del versamento dell'indennità di disoccupazione (art. 61*a* cpv. 2 LStrI).

Le persone soggette a questa disciplina sono escluse dall'aiuto sociale dal momento stesso in cui cessa l'attività lucrativa (art. 61*a* cpv. 3 LStrI). Se trovano un impiego si applica la procedura di cui al n. II 4.5.1.

6.3.2.3 Titolari di un permesso di dimora B UE/AELS

In caso di cessazione involontaria[128] dell'attività lucrativa durante i primi dodici mesi di soggiorno, il permesso di dimora UE/AELS conserva la propria validità fino alla scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 61*a* capoverso 1 LStrI, ovvero fino al termine del versamento dell'indennità di disoccupazione protrattasi oltre il termine di sei mesi (art. 61*a* cpv. 2 LStrI).

Se entro questi termini il titolare di un permesso di dimora B UE/AELS trova un nuovo impiego, si applica la disciplina seguente:

- Se trova un impiego di durata indeterminata o comunque non inferiore a un anno, l'interessato conserva il permesso di dimora.
- Se invece la durata del rapporto di lavoro conformemente al nuovo contratto è inferiore a un anno (364 giorni), l'autorità cantonale competente revoca il permesso di dimora e rilascia all'interessato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS (n. II 4.2.1)[129].

Se allo scadere dei termini di cui all'articolo 61*a* capoversi 1 e 2 LStrI il titolare del permesso di dimora non ha ritrovato un impiego, incombe all'autorità competente di prendere una decisione di revoca del permesso che constati la fine del diritto di soggiorno si è estinto.

6.3.2.4 Estinzione del diritto di soggiorno

Se costata l'estinzione del diritto di soggiorno, l'autorità può disporre una misura di allontanamento, senza previo esame conformemente all'articolo 5 Allegato I ALC (cfr. n. II 8.4). Sono fatti salvi i casi in cui l'attività lucrativa cessa a causa di un'inabilità al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità (cfr. art. 61*a* cpv. 5 LStrI) [130]. Lo stesso vale nel caso in cui lo straniero possa far valere un altro diritto di soggiorno.

---

[128] In merito alla nozione di cessazione volontaria dei rapporti di lavoro e alle conseguenze di tale cessazione, cfr. n. II.6.3.2.1.

[129] Non appena ha ritrovato un impiego, l'interessato ritrova la propria qualità di lavoratore dipendente e beneficia pertanto dei diritti connessi (fatto salvo l'abuso di diritto).

[130] In caso di interruzione temporanea dell'attività lucrativa per malattia, infortunio o invalidità ai sensi dell'art. 61a cpv. 5 LStrI, i cpv. 1-4 dell'art. 61a LStrI si applicano nuovamente non appena il lavoratore è di nuovo abile al lavoro, se del caso in un'attività adeguata ai propri limiti funzionali (cfr. decisione 2C_986/2020 del 5 novembre 2021 consid. 6.4.1).

In caso di cessazione dell'attività lucrativa, il permesso è mantenuto ai fini della ricerca di un impiego unicamente se lo straniero dispone di mezzi finanziari sufficienti. Lo stesso vale per il rilascio di un nuovo permesso ai fini della ricerca di un impiego (cfr. art. 2 par. 1 Allegato I ALC).

Per quanto concerne le persone che, in virtù della loro attività lucrativa in Svizzera, hanno diritto all'indennità di disoccupazione, quest'ultima deve essere presa in considerazione nel computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa (art. 24 par. 3 Allegato I ALC). I requisiti per quanto riguarda la dimostrazione dei mezzi finanziari sufficienti coincidono con quelli applicabili alle persone che entrano in Svizzera per cercarvi un impiego (n. II 6.3.1).

6.3.3 Titolari di un permesso B UE/AELS il cui rapporto di lavoro cessa dopo i primi dodici mesi di soggiorno

Art. 61*a* cpv. 4 LStrI

In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno[131] il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di lavoratori che hanno diritto all'indennità di disoccupazione per oltre sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità[132]. L'interessato dev'essere iscritto a un ufficio regionale di collocamento.

Durante questi termini le persone in cerca di un impiego conservano le prerogative connesse alla qualità di lavoratore dipendente (cfr. art. 9 par. 2 Allegato I ALC). Si applica la disciplina seguente:

a) se ritrovano un impiego, la loro situazione dipende dalla durata del contratto di lavoro:
   - se dalla dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o dal certificato di lavoro emerge che il contratto è di durata indeterminata o comunque non inferiore a un anno, il permesso in corso di validità resta valido;
   - in caso di durata del contratto inferiore a un anno (364 giorni), l'autorità revoca il permesso e rilascia un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS (n. II 4.2.1).

[131] *In caso di cessazione volontaria dell'attività lucrativa, il permesso perde immediatamente la propria validità (cfr. decisioni 2C_669/2015 del 30 marzo 2016 consid. 6.1 e 2C_1122/2015 del 12 gennaio 2016, consid. 3.4). In questo caso il cittadino UE/AELS perde la propria qualità di lavoratore dipendente. In merito alla nozione di cessazione volontaria dei rapporti di lavoro e alle conseguenze di tale cessazione, cfr. n. II.6.3.2.1 e DTF 151 II 277 consid. 5.6.3.*

[132] *La cassa segnala i fatti all'autorità competente in materia di stranieri (cfr. circolare congiunta UFM-SECO del 24 marzo 2014 del 24 marzo 2014 sulla trasmissione di dati da parte degli organi esecutivi LADI alle autorità cantonali della migrazione).*

b) Se allo scadere dei termini di cui all'articolo 61*a* capoverso 4 LStrI il cittadino UE/AELS non ha ritrovato un impiego, incombe all'autorità cantonale competente di prendere una decisione di revoca del permesso che constati la fine del diritto di soggiorno alla scadenza del termine legale prescritto [133].

Se al primo rinnovo del permesso di soggiorno UE/AELS il titolare si trova in disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi (art. 6 par. 1 Allegato I ALC), a condizione che possieda ancora la qualità di lavoratore, il permesso è prorogato di un anno al massimo (cfr. n. II 4.6).

Negli altri casi in cui il titolare del permesso di dimora UE/AELS si trova in disoccupazione involontaria allo scadere del permesso, la durata di validità della proroga è fissata conformemente ai termini previsti all'articolo 61*a* capoverso 4 LStrI. Questa disposizione non genera una situazione meno favorevole per la persona in questione rispetto alla situazione prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 allegato I ALC per la persona in disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi consecutivi che possiede ancora la qualità di lavoratore.

Se costata l'estinzione del diritto di soggiorno, l'autorità può disporre una misura di allontanamento, senza previo esame conformemente all'articolo 5 Allegato I ALC (cfr. n. II 8.4). Sono fatti salvi i casi in cui l'attività lucrativa cessa a causa di un'inabilità al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità (cfr. art. 61*a* cpv. 5 LStrI). Lo stesso vale nel caso in cui lo straniero possa far valere un altro diritto di soggiorno.

6.4 Destinatari di prestazioni di servizi

Art. 19 OLCP

Per i cittadini UE/AELS che entrano in Svizzera per beneficiare di una prestazione di servizi, la durata di validità del permesso di breve durata o di dimora è stabilita in funzione della durata della prestazione in questione. Per i soggiorni di oltre tre mesi, queste persone ottengono un permesso di breve durata UE/AELS che non li autorizza a svolgere un'attività lucrativa ma permette loro di beneficiare della prestazione desiderata.

Si tratta anzitutto di soggiorni per trattamento terapeutico ma anche di soggiorni di cura (cfr. art. 29 LStrI). Questi soggiorni presuppongono l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti nonché di una congrua copertura assicurativa contro le malattie. Le persone venute in Svizzera per beneficiarvi di una prestazione di servizi non hanno diritto a percepire prestazioni assistenziali.

[133] *Se al momento della prima proroga del permesso il lavoratore dipendente è in disoccupazione da oltre dodici mesi consecutivi, cfr. n. II 4.6. Per quanto riguarda la rendita ponte, cfr. la DTF 149 V 136.*

6.5 Rilascio di un permesso per motivi gravi

Art. 20 OLCP

In applicazione dell'articolo 20 OLCP, i cittadini UE/AELS possono ottenere un permesso di dimora UE/AELS per motivi gravi, anche se non adempiono le condizioni dell'ALC[134]. Trattandosi di una decisione presa liberamente dalle autorità cantonali e sottostante ad approvazione della SEM, non sussiste in tal senso un diritto garantito per legge (art. 96 LStrI). Va tenuto conto altresì della prassi applicabile secondo l'articolo 31 OASA. Tuttavia, trattandosi di cittadini UE/AELS, è rilasciato un permesso per stranieri UE/AELS (cfr. anche n. II 2.5).

Dato che l'ammissione di persone non esercitanti attività lucrativa reale ed effettiva presuppone unicamente mezzi finanziari sufficienti e la conclusione di un'assicurazione malattia, i casi concreti di rilascio di un permesso giusta l'articolo 20 OLCP saranno assai rari. Essi si potranno verificare segnatamente in seguito all'insufficienza dei mezzi finanziari o al ricongiungimento familiare in deroga alle disposizioni in materia di ricongiungimento familiare, dovuto a casi personali particolarmente rigorosi (p. es. fratelli, zii o nipoti).

[134] *Sull'applicazione dell'art. 20 OLCP e il diritto di ricorrere in questa materia presso il Tribunale federale, cfr. la decisione 2C_374/2018 del 15 agosto 2018 consid. 12.2.*

7 Ricongiungimento familiare

7.1 Principi

Art. 3 Allegato I ALC

L'ALC riprende i principi del diritto comunitario in materia di ricongiungimento familiare vigente al momento della sua firma, il 21 giugno 1999 (cfr. FF 1992 V 277segg.)[135]. Per quanto riguarda l'ammissione e il soggiorno[136], le disposizioni dell'accordo ricalcano pertanto gli articoli 10-11 del Regolamento 1612/68 CEE.

Il diritto al ricongiungimento familiare si applica pertanto a tutti i cittadini degli Stati UE/AELS.

7.1.1 Diritto originario e diritto derivato

Conformemente all'articolo 3 paragrafo 1 Allegato I ALC, i membri della famiglia di cittadini dell'UE/AELS, a prescindere dalla loro nazionalità, hanno diritto di soggiornare in Svizzera in virtù del ricongiungimento familiare.

Il diritto al ricongiungimento familiare presuppone sempre un diritto di residenza originario[137] di un cittadino UE/AELS giusta le disposizioni dell'ALC[138]. Il diritto di residenza dei familiari costituisce pertanto un diritto derivato, la cui validità è subordinata all'esistenza del diritto di residenza originario.[139]

7.1.2 Nozione di membro della famiglia

Per membro della famiglia (o familiare) di un cittadino UE/AELS, s'intende (cfr. art. 3 par. 2 allegato I ALC)[140] :

- il coniuge;
- i discendenti: figli minori di 21 anni o a carico;
- gli ascendenti: genitori e nonni a carico.

Per i cittadini UE/AELS residenti in Svizzera per motivi di formazione (n. II 6.2.2), il diritto al ricongiungimento familiare è limitato al coniuge e ai figli a carico (art. 3 par. 2 lett. c e art. 24 par. 4 Allegato I ALC).

---

[135] Il presente numero è un complemento al numero I.5.6 e al capitolo I 6, le cui prescrizioni si applicano nella misura in cui sono più favorevoli, precisano nozioni comuni o si riferiscono a questioni procedurali compatibili con l'ALC. Qualora il ricongiungimento familiare debba essere favorito ai sensi dell'art. 3 par. 2 secondo periodo dell'allegato I all'ALC (altri membri della famiglia; p. es. conviventi), si rimanda alle Istruzioni LStrI.

[136] Per l'entrata in Svizzera, i familiari di cittadini di Stati terzi soggiacciono a prescrizioni speciali (cfr. n. II 2.1.2).

[137] Si parla anche di diritto autonomo, proprio o primario in contrapposizione al diritto derivato.

[138] Cfr. DTF 136 II 241 consid. 11.3 cui è fatto riferimento nella decisione 2C_1233/2012 del 14 dicembre 2012.

[139] È fatto salvo il diritto di rimanere.

[140] Va rilevato che l'art. 3 par. 2 ultima frase Allegato I ALC prevede di agevolare l'ammissione di tutti i membri della famiglia esulanti dalla definizione dell'art. 3 par. 2 lett. a-c (p. es. i nipoti conformemente al n. I 5.6.2.2.1segg.). Tuttavia, queste persone non possono far valere un diritto al ricongiungimento familiare ai sensi di tale disposizione.

La cerchia di membri della famiglia suscettibili di beneficiare del ricongiungimento familiare è più estesa di quanto previsto dalla LStrI (art. 42segg.) e dall'OASA (art. 73segg.).

7.1.3 Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui un cittadino UE/AELS giunge o è giunto in Svizzera, bensì dalla sola esistenza del diritto di residenza garantito dall'ALC al momento in cui lo straniero lo invoca.

Pertanto, i cittadini UE/AELS che all'entrata in vigore dell'ALC, rispettivamente dei protocolli I e II e III[141], già risiedevano in Svizzera, possono invocare l'ALC purché al momento del ricongiungimento familiare la loro situazione rientri sempre nel campo d'applicazione della libera circolazione delle persone ed essi soddisfino le condizioni relative al loro statuto[142].

I membri della famiglia di cittadini UE/AELS che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera in veste di frontalieri (n. II 2.7) o nell'ambito di una procedura di notifica (n. II 3) non possono invocare le disposizioni dell'ALC per far valere un diritto al soggiorno in Svizzera in virtù del ricongiungimento familiare. Se richiedono un permesso di dimora o di lavoro, continuano a sottostare alle disposizioni della LStrI. [143]

Tale è il caso anche per i membri della famiglia di un cittadino UE/AELS[144] o di un cittadino svizzero che non ha usufruito della propria libertà di circolare (cfr. n. II 1.2 e II 7.7 e DTF 129 II 249).

Per l'esame della domanda di ricongiungimento familiare occorre tenere conto delle considerazioni derivanti dal diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

7.1.4 Soggiorno precedente sul territorio UE/AELS

I familiari di un cittadino dell'UE/AELS possono far valere un diritto di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 3 Allegato I ALC, a prescindere dal luogo e dal momento in cui è stato creato il vincolo familiare. Tale diritto esiste inoltre senza che i familiari debbano dimostrare un soggiorno precedente sul territorio di un altro Stato UE/AELS.

---

[141] A seconda se la persona interessata è un cittadino dell'uno o dell'altro Stato di cui ai n. II.1.1 e II.1.2.
[142] Cfr. DTF 131 II 339 consid. 2 e 134 II 10 consid. 2. Idem per il caso in cui il cittadino di Stato terzo acquisisce (nella fattispecie per matrimonio) la nazionalità di uno Stato UE/AELS (doppia nazionalità) mentre soggiorna già legalmente in Svizzera e vi lavora (cfr. decisione 2C_307/2023 del 14 gennaio 2025 consid. 4 e 5).
[143] Cfr. DTF 151 II 213. Sono fatte salve le situazioni in cui i familiari cittadini UE/AELS possono far valere un diritto proprio ai sensi dell'ALC.
[144] Cfr. il caso di una cittadina di Paese terzo oggetto di un divieto d'entrata in Svizzera, il cui coniuge e il cui figlio, cittadini UE/AELS, risiedono in uno Stato UE/AELS (decisione 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 e 2C_862/2013 del 18 luglio 2014).

Questa interpretazione, voluta dal TF[145], ha generato una discriminazione nei riguardi dei cittadini svizzeri che invocano il loro diritto al ricongiungimento familiare fondato sull'articolo 42 capoverso 2 LStrI. Nonostante tale giurisprudenza, il Parlamento non ha ritenuto opportuno modificare la LStrI. I cittadini svizzeri possono pertanto far valere un diritto al ricongiungimento familiare ai sensi della predetta disposizione soltanto se i membri della loro famiglia, cittadini di Paese terzo, hanno soggiornato precedentemente in maniera durevole in uno Stato UE/AELS (cfr. n. II 7.7 e n. I 6.2).

7.2 Condizioni per l'autorizzazione

7.2.1 Alloggio appropriato

Conformemente all'ALC, il diritto al ricongiungimento familiare presuppone, in linea di massima, un alloggio appropriato per l'intera famiglia (art. 3 par. 1 Allegato I ALC).[146]

Un alloggio familiare è appropriato se può essere considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali residenti nella regione in cui il richiedente è impiegato.[147]

Le autorità cantonali d'applicazione sono invitate a verificare se al momento della domanda e dell'entrata dei familiari è soddisfatta la condizione dell'alloggio appropriato.[148] Presteranno particolare attenzione alle situazioni potenzialmente abusive. [149] Nei casi flagranti di mancato adempimento della condizione dell'alloggio appropriato il ricongiungimento familiare sarà negato.

7.2.2 Condizioni speciali

Il diritto al ricongiungimento familiare è acquisito a condizione che i lavoratori dipendenti cittadini UE/AELS dispongano di un alloggio considerato normale in cui accogliere i familiari (cfr. n. II 7.2.1). Per il cittadino UE/AELS detentore del diritto di soggiorno originario **con un impiego** non occorre fornire la prova dei mezzi finanziari; l'esame del diritto al ricongiungimento familiare è pertanto effettuato attraverso l'esigenza dell'alloggio adeguato. Questa misura va applicata in modo non discriminante.

I **cittadini UE/AELS che non svolgono un'attività lucrativa** (redditieri, persone in formazione, destinatari di servizi, altre persone senza attività) devono dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire ai propri bisogni e a quelli

---

[145] Cfr. DTF 136 II 5 (abbandono della vecchia prassi sviluppata nelle DTF 130 II 1 e 134 II 10).
[146] Cfr. anche art. 44 LStrI e DTF 119 Ib 87 i. r. con l'art. 43 LStrI nonché il n. I 6.1.4*.*
[147] Si applicano per analogia i criteri di cui al n. I 6.1.4.
[148] Cfr. n. 2 b) della Circolare del 4 marzo 2011 sull'attuazione del pacchetto di misure del Consiglio federale del 24 febbraio 2010.
[149] Esempi di indizi di una domanda d'asilo abusiva: lavoratore UE/AELS che effettua un numero ridotto di ore d'attività, percepisce un reddito basso o dispone di un contratto di breve durata; alloggio preso in affitto esclusivamente in vista della procedura di ricongiungimento familiare (sull'obbligo di vivere in permanenza nell'alloggio familiare, cfr. DTF 130 II 113 consid. 9.5), alloggio preso parzialmente o interamente in carico dai servizi sociali, contratto d'affitto firmato da terzi, garanzia fornita da una persona la cui situazione finanziaria è oberata.

dei loro familiari.[150] Anche le persone ammesse in vista di svolgere un'attività lucrativa indipendente, che hanno perso la loro qualità di lavoratori o che sono in cerca di un impiego devono disporre di mezzi finanziari che consentano loro di garantire il sostentamento dei loro familiari[151]. Se queste persone percepiscono o dovrebbero percepire prestazioni dell'aiuto sociale, il diritto al ricongiungimento familiare non può essere riconosciuto ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Se queste persone o i loro familiari rivendicano l'aiuto sociale, il loro diritto di soggiorno si estingue[152].

In linea di massima, le domande di ricongiungimento familiare presentate per gli **ascendenti o per i discendenti di 21 anni o più** vanno respinte laddove i redditi non consentano di sovvenire ai bisogni della famiglia e siano o andrebbero versate delle prestazioni sociali (cfr. n. II 7.6).[153] In questi casi non si può considerare che il mantenimento dei familiari sia garantito conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 lettere a e b Allegato I ALC.[154]

7.3 Disciplina del soggiorno

Una decisione positiva d'ammissione nel quadro del ricongiungimento familiare crea le condizioni richieste per l'applicazione dell'ALC e dei diritti ivi inclusi.

In caso di ammissione al ricongiungimento familiare, i familiari del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario ottengono il medesimo **tipo di permesso di soggiorno**. La durata di validità del permesso rilasciato ai familiari è uguale a quella del permesso del detentore del diritto originario (permessi di dimora UE/AELS uniformi per tutta la famiglia; cfr. art. 3 par. 4 Allegato I ALC).

Se il cittadino UE/AELS residente in Svizzera ha diritto a ottenere un permesso di domicilio, le condizioni d'ammissione dei familiari previste dall'ALC nei confronti del detentore del permesso di dimora (permesso B UE/AELS) si applicano per analogia anche ai figli di 18-21 anni e agli ascendenti a carico (rilascio del permesso B UE/AELS), a meno che la LStrI preveda disposizioni più favorevoli (p. es. in caso di ricongiungimento familiare di figli minori di 12 anni del titolare del permesso di domicilio, giacché essi hanno diritto al permesso di domicilio in virtù dell'art. 43 cpv. 3 LStrI).

Per i familiari di **cittadini svizzeri** cittadini di uno Stato UE/AELS si applicano disposizioni speciali (n. II 7.7).

Il coniuge e i figli ammessi nel contesto del ricongiungimento familiare hanno diritto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ad accedere al **mercato del**

[150] Per le persone in formazione basta la semplice verosimiglianza (cfr. art. 24 par. 4 Allegato I ALC).
[151] Secondo il Tribunale federale, la libera circolazione delle persone presuppone, di norma, che chiunque vi faccia appello disponga dei mezzi necessari per garantire il proprio sostentamento (DTF 131 II 339 consid. 3.4).
[152] Conformemente all'art. 82b OASA, le autorità competenti in materia di aiuto sociale comunicano spontaneamente i dati corrispondenti alle autorità migratorie cantonali.
[153] Cfr. DTF 135 II 369.
[154] Esempio: disoccupato che beneficia già delle prestazioni dell'aiuto sociale e desidera farsi raggiungere dai parenti in linea ascendente o discendente (maggiori di 21 anni) a carico.

lavoro. Ciò vale anche allorquando il cittadino UE/AELS detentore del diritto originario non è autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa (art. 3 par. 5 Allegato I ALC).

Per i cittadini UE/AELS, tale diritto esiste senza l'obbligo di notifica e senza autorizzazione.

7.4 Ricongiungimento del coniuge

Ai sensi dell'ALC, il coniuge[155] del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario ha diritto al ricongiungimento familiare a prescindere dalla sua nazionalità (cfr. art. 3 par. 2 lett. a Allegato I ALC)[156].

7.4.1 Sussistenza giuridica del matrimonio

Il diritto al ricongiungimento familiare per il coniuge di un cittadino UE/AELS che soggiorna legalmente in Svizzera presuppone che il matrimonio sussista giuridicamente.[157]

Per il riconoscimento di questo diritto occorre tuttavia che il matrimonio sia effettivamente voluto. In assenza di una volontà di matrimonio e se lo stesso è volto esclusivamente a eludere le disposizioni d'ammissione (si pensi in particolare ai matrimoni fittizi o di compiacenza), il coniuge non può invocare un diritto di residenza in virtù del ricongiungimento familiare.[158] La prassi riguardante i matrimoni di compiacenza o fittizi sviluppata al numero I 6.14 delle istruzioni SEM del settore degli stranieri (LStrI) si applica anche nel quadro dell'ALC.

Anche per quanto riguarda il matrimonio di minorenni si rimanda al numero I 6.14 delle istruzioni LStrI. Si noti che per il mancato riconoscimento[159] e la sospensione del ricongiungimento del coniuge[160] nel quadro dell'ALC si applicano condizioni diverse.

Se il coniuge del detentore del diritto originario è un cittadino UE/AELS che può far valere regolarmente un diritto di soggiorno proprio giusta le disposizioni

---

[155] Dal 1° luglio 2022 il matrimonio è aperto anche a coppie di stesso sesso.

[156] Lo stesso vale per il partner registrato Se l'unione è stata registrata all'estero, dev'essere riconosciuta anche in Svizzera. Dal 1° luglio 2022 non è più possibile concludere un'unione registrata in Svizzera. Le unioni registrate prima di tale data possono essere convertite in matrimonio (cfr. n. I.5.6.6 e n. I 6.1.8).

[157] Il matrimonio religioso senza previo matrimonio civile non produce effetto. In Svizzera la poligamia è un'infrazione penale.

[158] Cfr. DTF 130 II 113 consid. 9.3.

[159] Una restrizione diretta della libera circolazione delle persone sarebbe contraria all'ALC. In virtù dell'art. 1 cpv. 2 LDIP, per le persone aventi diritto secondo l'ALC, il cui matrimonio è stato contratto o riconosciuto in uno stato UE o AELS dev'essere eseguita una valutazione degli interessi caso per caso ai sensi dell'art. 45 cpv. 3 lett. a e b LDIP. Ciò significa che per queste persone rimane applicabile il vecchio diritto, per cui in un primo tempo il matrimonio di un minorenne deve essere riconosciuto e successivamente dev'essere sottoposto alla procedura di annullamento del matrimonio ai sensi dell'art. 105a CC.

[160] Di conseguenza, per l'applicazione conforme all'ALC, si deve partire dal presupposto che le autorità cantonali autorizzino i coniugi dei beneficiari dell'ALC a soggiornare in Svizzera per la durata della procedura di cui all'art. 105a CC, nell'attesa della verifica della validità del matrimonio da parte del giudice (cfr. a questo proposito FF 2023 2127, n. 7.2.3).

dell'ALC, il rischio che tenti di eludere le condizioni d'ammissione può essere considerato minimo. Il caso è diverso se i familiari sono cittadini di un Paese terzo.

Se il cittadino UE/AELS lascia la Svizzera per stabilirsi all'estero, in linea di massima il coniuge proveniente da Stato terzo non può più far valere il proprio diritto di soggiorno derivato in virtù dell'ALC.[161]

7.4.2 Soggiorno dopo la separazione dei coniugi

A fronte del loro carattere derivato, i diritti connessi al ricongiungimento familiare non hanno un'esistenza propria, bensì dipendono dai diritti originari da cui sono scaturiti. Il diritto di residenza del coniuge del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario esiste pertanto solo fintantoché i coniugi sono sposati e il detentore del diritto originario soggiorna in Svizzera in virtù dell'ALC[162].

In linea di principio, in caso di separazione dei coniugi senza scioglimento del matrimonio, il diritto di residenza del coniuge del detentore del diritto originario non perde automaticamente la propria validità.[163] Il diritto al mantenimento del permesso di dimora ottenuto nel quadro del ricongiungimento familiare è tuttavia subordinato all'esistenza di un'unione coniugale tra i coniugi che non sia meramente giuridica bensì reale, ossia effettivamente vissuta.[164]

In caso di abuso di diritto (cfr. art. 23 cpv. 1 OLCP in combinato disposto con l'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI[165]) occorre tuttavia revocare il permesso o rifiutarne la proroga anche qualora il matrimonio sussista ancora sotto il profilo formale. Vi è volontà di eludere le disposizioni in materia d'ammissione qualora il coniuge straniero si prevalga di un matrimonio mantenuto solo (formalmente) allo scopo di ottenere o di non perdere il permesso di soggiorno[166] In questo contesto, le autorità cantonali competenti prestano particolare attenzione alle situazioni potenzialmente abusive. Devono sussistere indizi chiari che permettano di concludere che i coniugi si apprestano ad abbandonare l'unione coniugale senza possibilità di ripresa.[167]

Si applicano parimenti le osservazioni al n. II 7.4.1 relative al rischio di elusione delle prescrizioni d'ammissione connesse alla nazionalità del coniuge.

---

[161] È fatto salvo l'art. 4 Allegato I ALC (cfr. DTF 144 II 1 consid. 3.1).
[162] Fatta salva l'esistenza di un diritto proprio al soggiorno.
[163] Cfr. DTF 130 II 113 consid. 8.3.
[164] Sebbene sia generalmente riconosciuto che, per beneficiare del ricongiungimento familiare, i coniugi non devono necessariamente coabitare a titolo permanente, deve sussistere in permanenza l'intenzione dei coniugi di coabitare.
[165] È parimenti dato un motivo di revoca conformemente all'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI qualora lo scopo del soggiorno non corrisponda (più) a quello per il quale è stato rilasciato il permesso (cfr. decisione 2C_128/2015 del TF del 25 agosto 2015 consid. 3.3 e 3.6).
[166] Cfr. DTF 130 II 113 consid. 9.4 e prassi sviluppata al n. I 6.14.1.
[167] DTF 129 II 49 consid. 5a e giurisprudenza recente con rimandi (cfr. decisioni 2C_201/2023 del 9 luglio 2024 consid. 5.1.3, 2C_20/2024 del 17 aprile 2024 consid. 6.3 e 2C_330/2023 del 2 aprile 2024 consid. 4.3).

7.4.3 Soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio

Il diritto di residenza del coniuge del cittadino UE/AELS si estingue allo scioglimento del matrimonio (divorzio o decesso del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario).

Se il coniuge UE/AELS può divenire titolare del diritto di residenza originario, per esempio esercitando un'attività lucrativa dimostrando di disporre dei mezzi finanziari necessari, l'ulteriore residenza di questa persona non potrà essere messa in questione (fatto salvo l'abuso di diritto).

Questa disciplina non è applicabile ai familiari cittadini di Stati terzi. In tal caso, infatti, il proseguimento del soggiorno in seguito allo scioglimento del matrimonio (divorzio o decesso del coniuge) è retto dalle disposizioni della LStrI e delle pertinenti ordinanze d'esecuzione (n. I 6.15). [168]

Queste prescrizioni si applicano facendo salvo il diritto di rimanere (n. II 8.3).

7.5 Ricongiungimento dei figli

In qualità di membri della famiglia del cittadino UE/AELS detentore del diritto di residenza originario, i figli godono – a prescindere dalla loro nazionalità – di un diritto di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare ai sensi dell'ALC (cfr. art. 3 par. 2 lett. a Allegato I ALC).

Questo diritto di soggiorno è subordinato all'esistenza giuridica del vincolo familiare con il detentore del diritto originario e/o il suo coniuge[169]. Tale diritto è dato unicamente per i figli minori di 21 anni. Il figlio di 21 anni o più può rivendicare un diritto derivato ai sensi dell'ALC soltanto se è a carico dei genitori.

7.5.1 Ricongiungimento familiare parziale

I figli del coniuge del cittadino UE/AELS detentore del diritto di residenza originario sono considerati - a prescindere dalla loro nazionalità - familiari ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 Allegato I ALC.

Secondo il TF, il diritto al ricongiungimento familiare si estende, infatti, anche a questi figli (figliastri del cittadino UE/AELS detentore del diritto di residenza originario), a prescindere dalla loro nazionalità.[170]

---

[168] Se il cittadino UE/AELS detentore del diritto di soggiorno originario possiede un permesso di dimora (permesso B UE/AELS), il possibile mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di Stato terzo deve essere esaminato nell'ottica dell'articolo 50 LStrI come se si trattasse del coniuge straniero di un cittadino svizzero (cfr. DTF 144 II 1 consid. 4.7). Bisogna tuttavia che il cittadino dell'UE/AELS si trovi sempre in Svizzera in virtù di un diritto di soggiorno secondo l'ALC. Se frattanto ha lasciato la Svizzera, il fatto che torni a viverci non fa nascere nuovamente il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'ALC, né, pertanto, il diritto di soggiorno previsto dall'art. 50 LStrI (cfr. decisione 2C_812/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 2.2.1 e seg.).

[169] Cfr. parimenti le disposizioni relative all'affiliazione e all'adozione (cfr. n. I 5.4). In caso di domanda di ricongiungimento familiare riguardante altri discendenti (p. es. nipoti) occorre sincerarsi che il ricongiungimento familiare sia conforme alle regole del diritto civile (cfr. art. 327a segg. CC).

[170] Cfr. DTF 136 II 65 consid. 3, 4 e 5.2 (cfr. parimenti DTF 136 II 78 consid. 4.8).

Anche se fondato sull'ALC, il ricongiungimento familiare parziale non può essere autorizzato senza riserve[171]. In questo contesto si applicano i principi seguenti:

- vanno rispettate le regole del diritto civile riguardanti l'autorità parentale che disciplinano i rapporti tra genitori e figli.

  Incombe alle competenti autorità cantonali in materia di migrazione sincerarsi che tali regole siano rispettate.

  Il genitore che chiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare, nello specifico, di essere l'unico detentore dell'autorità parentale. In caso di autorità parentale condivisa, deve ottenere l'accordo esplicito dell'altro genitore o fornire una decisione giudiziaria o amministrativa che autorizzi il cambiamento di luogo di residenza del figlio.

- Occorre inoltre tenere conto dell'interesse superiore del minore[172].

  Il ricongiungimento familiare in Svizzera non dev'essere contrario al bene del figlio. Occorre pertanto sincerarsi che la venuta del figlio in Svizzera non sia contraria alla sua volontà, non provochi uno sradicamento traumatizzante e non significhi, de facto, un'interruzione definitiva dei contatti con la famiglia residente nel Paese d'origine.

- Occorre peraltro che il vincolo familiare sia effettivamente vissuto, che il coniuge del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario apporti il proprio sostegno e che la famiglia disponga di un alloggio comune appropriato (cfr. n. II 7.2.1).

- Infine, il diritto al ricongiungimento familiare non dev'essere invocato abusivamente. Ciò sarebbe il caso per esempio qualora il matrimonio tra il genitore cittadino UE/AELS e il genitore cittadino di Paese terzo fattosi raggiungere dal figlio cittadino di Paese terzo sussista soltanto formalmente (cfr. n. II 7.4.1 - II 7.4.3)[173].

7.5.2 Diritto di residenza autonomo

In linea di principio, i figli – membri della famiglia del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario – non godono di un diritto di residenza autonomo fondato sull'ALC. In virtù del loro carattere derivato, i diritti connessi al ricongiungimento familiare, infatti, non sono a sé stanti, bensì dipendono dai diritti originari che li hanno generati.

---

[171] Cfr. decisione 2C_195/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 4.3. Se un cittadino di Stato terzo, dopo aver divorziato da un cittadino di uno Stato UE/AELS e dopo essersi risposato con un cittadino svizzero, presenta una domanda di ricongiungimento familiare per un figlio di primo letto, i termini di cui all'art. 47 cpv. 1 LStrI iniziano a decorrere dalla data di rilascio del primo permesso UE/AELS. Il cambiamento di base legale (ALC poi LStrI) non determina la decorrenza di un nuovo termine (cfr. decisione 2C_505/2023 del 18 giugno 2024 consid. 6).

[172] Conformemente alla Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

[173] Cfr. DTF 139 II 393.

Il diritto di residenza dei figli, pertanto, esiste solo fintantoché risiedono in Svizzera in virtù del ricongiungimento familiare e il detentore del diritto originario risiede in Svizzera.[174]

7.5.2.1 Diritto di terminare la formazione professionale

In via del tutto eccezionale[175], il Tribunale federale ha considerato che il figlio minorenne UE/AELS residente in Svizzera in virtù del ricongiungimento familiare che ha iniziato nel nostro Paese una formazione professionale, gode di un diritto di residenza autonomo fondato sull'articolo 3 paragrafo 6 Allegato I ALC laddove non possa più invocare il proprio diritto derivato a causa dell'interruzione del vincolo col genitore UE/AELS detentore del diritto originario. In questo caso, il diritto autonomo è limitato alla durata della formazione.

Tuttavia, un tale diritto sussiste soltanto alle condizioni cumulative seguenti:

- l'interessato è figlio di un cittadino UE/AELS, a prescindere dal fatto che questi eserciti o abbia esercitato un'attività lucrativa in Svizzera o meno.[176]
- Il figlio ha risieduto in Svizzera presso il genitore cittadino UE/AELS detentore del diritto originario.
- Al momento della perdita del proprio diritto derivato, il figlio ha già iniziato una formazione professionale in Svizzera.[177]
- Non è ragionevole esigere dal figlio che prosegua la formazione nel proprio Paese d'origine, nel quale dovrebbe fronteggiare insormontabili difficoltà di adattamento.

Se il figlio cittadino UE/AELS gode di un diritto proprio a risiedere in Svizzera ai sensi dell'ALC, il genitore cittadino di Paese terzo detentore dell'autorità parentale deve disporre di un permesso di soggiorno della medesima durata in virtù di un diritto derivato. Secondo il TF, il diritto originario riconosciuto al figlio implica necessariamente che il figlio abbia diritto di essere accompagnato dal genitore che detiene l'autorità parentale.

Tuttavia, il TF ha aggiunto che la situazione è diversa per un figlio in tenera età, iscritto a un asilo nido o a un giardino d'infanzia oppure che frequenta i primi anni della scuola elementare. In siffatti casi, infatti, è ragionevole esigere che il piccolo torni nel Paese d'origine con il genitore detentore dell'autorità parentale, giacché non dovrebbe riscontrare particolari problemi a inserirsi in un altro sistema scolastico.

---

[174] L'esistenza di un diritto originario può tuttavia essere ammessa per il figlio UE/AELS che ha compiuto 18 anni purché adempia personalmente le condizioni che danno diritto al rilascio di un titolo di soggiorno UE/AELS ai sensi dell'ALC.

[175] Cfr. decisione 2A.475/2004 del 25 maggio 2005 consid. 4 confermata dal DTF 139 II 393 consid. 4.2.2.

[176] Secondo la DTF 144 II 1 consid. 3.3.2 i figliastri di cittadini UE/AELS (p. es. i figli nati da un precedente matrimonio del coniuge cittadino di Stato terzo) non possono far valere un siffatto diritto.

[177] Un'applicazione in questo senso dell'art. 3 par. 6 All. I ALC presuppone, infatti, che il figlio abbia iniziato la formazione mentre l'unione coniugale era ancora intatta (cfr. decisione 2C_580/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 3.7 e rimandi).

7.5.2.2 Ricongiungimento familiare rovesciato

Può anche capitare che al figlio minorenne cittadino UE/AELS sia riconosciuto un diritto di residenza autonomo in veste di persona senza attività lucrativa (**art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC**) grazie al fatto che il genitore che ne ha la custodia fornisce, tramite l'esercizio di un'attività lucrativa[178], i mezzi finanziari necessari affinché il figlio non cada a carico dell'aiuto sociale in quanto cittadino UE/AELS senza attività lucrativa[179].

Nel quadro di queste domande, il genitore cittadino di Paese terzo può beneficiare - di riflesso – di un diritto di soggiorno in Svizzera (diritto derivato) per il semplice fatto che esercita l'autorità parentale sul figlio cittadino UE/AELS e che dimostra di disporre di mezzi finanziari sufficienti ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 1 Allegato I ALC (situazioni in cui il genitore cittadino di Paese terzo non è mai stato sposato con l'altro genitore, cittadino UE/AELS e detentore del diritto originario, o è da esso separato o divorziato[180]; cfr. n. II 7.4.1 - II 7.4.3).

Questa situazione è stata decisa in maniera definitiva in una decisione di principio del TF[181]. Una tale conclusione si giustifica - secondo il TF - per il fatto che l'articolo 24 Allegato I ALC è direttamente ripreso dalla normativa comunitaria anteriore alla data della firma dell'accordo[182].

7.5.3 Indizi di abuso di diritto

Le disposizioni relative al ricongiungimento familiare sono volte in primis a consentire l'unione familiare.[183] Sebbene il diritto al ricongiungimento familiare non figuri nell'accordo in quanto obiettivo a sé stante (cfr. art. 1 ALC), il rimando dell'articolo 7 lettera d dell'accordo all'Allegato I conferisce tutta la sua importanza al mantenimento del vincolo familiare qualora il cittadino UE/AELS detentore del diritto originario si stabilisca in Svizzera. Conformemente all'articolo 3 paragrafo 1 Allegato I ALC, l'obiettivo perseguito è pertanto di consentire ai membri della famiglia del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario di stabilirsi con lui.

Allo scopo di mantenere una politica migratoria credibile che tenga conto di questo imperativo, le autorità cantonali competenti sono invitate a esaminare attentamente le domande di ricongiungimento familiare, segnatamente laddove concernano membri della famiglia provenienti da Paesi terzi. In questi casi, infatti, il rischio di elusione dell'ALC è maggiore giacché le condizioni di rilascio del permesso di dimora in virtù della LStrI sono restrittive (cfr. anche n. II 7.4.2).

---

[178] Cfr. DTF 136 II 65 consid. 3.4.
[179] Cfr. però la decisione 2C_375/2014 del 4 febbraio 2015, segnatamente consid. 3.4, nel caso in cui il genitore non dispone di un diritto di accedere al mercato del lavoro svizzero.
[180] Cfr. Anche la situazione in cui i due genitori cittadini di uno Stato terzo vivono in comunione domestica con il figlio cittadino UE/AELS di cui hanno la custodia e l'autorità parentale (DTF 144 II 113).
[181] Cfr. DTF 142 II 35 consid. 5.
[182] Cfr. Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno. Cfr. parimenti DTF 135 II 265 consid. 3.3 e decisione CGUE del 19 ottobre 2004 nella causa C-200/02; Zhu e Chen, n. 46.
[183] Cfr. decisione 2C_131/2016 del 10 novembre 2016 (consid. 4.4 e 4.7).

Si può presupporre una volontà di eludere l'ALC qualora la domanda di ricongiungimento familiare sia presentata al solo scopo di eludere le prescrizioni d'ammissione e non già nell'intenzione di mantenere l'unione familiare in Svizzera[184]

In generale, più si aspetta, senza un motivo sufficiente, a sollecitare il ricongiungimento[185] o maggiore è l'età dei figli, più vi è da chiedersi se il motivo della domanda sia veramente il mantenimento della comunità familiare o non piuttosto il desiderio di ottenere abusivamente il rilascio di un permesso di dimora o domicilio. Infatti, i figli devono, per quanto possibile, poter conseguire una formazione in Svizzera. Ciò facilita considerevolmente la loro integrazione sociale e professionale[186].

Ciò vale di principio anche per le domande presentate in comune da entrambi i genitori. Sebbene l'ALC non distingua direttamente tra il ricongiungimento ordinario di entrambi i genitori e il ricongiungimento differito di un genitore divorziato o separato, se la domanda è presentata da entrambi i coniugi, secondo la prassi del Tribunale federale la protezione della vita familiare riveste un'importanza maggiore. In questi casi si può dare per acquisito che i richiedenti perseguano effettivamente e in prima linea la ricostituzione della comunità familiare.[187]

Sono parimenti applicabili le osservazioni esposte al n. II 7.4.1 relative al rischio di elusione delle prescrizioni d'ammissione secondo la nazionalità del coniuge.

7.6 Ricongiungimento di parenti in linea ascendente e di figli di 21 anni o più

I figli membri della famiglia del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario perdono il loro diritto di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare non appena compiono 21 anni (cfr. art. 3 par. 2 lett. a Allegato I ALC). Infatti, a quell'età possono appellarsi a un diritto di soggiorno proprio in virtù di uno status diverso, sempreché soddisfino le condizioni d'ammissione (p. es. in quanto persone esercitanti attività lucrativa dipendente conformemente all'art. 6 Allegato I ALC). In generale, gli ascendenti UE/AELS del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario possono parimenti avvalersi di un diritto di soggiorno proprio ai sensi dell'ALC purché soddisfino le pertinenti condizioni (p. es. in qualità di redditieri, conformemente all'art. 24 par. 1 Allegato I ALC).

---

[184] Cfr. DTF 126 II 329 consid. 2-4, DTF 129 II 11 consid. 3, DTF 133 II 6 consid. 3 e 5, DTF 136 II 78 consid. 4 e DTF 136 II 497 consid. 4.3. In merito all'abuso di diritto nel quadro dell'applicazione dell'ALC, cfr. in particolare le decisioni 2C_195/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 4.3 e 2C_767/2013 del 6 marzo 2014 consid. 3.3. Sulla necessità di mantenere la comunità familiare e sull'esistenza di una siffatta comunità prima della presentazione della domanda, cfr. parimenti la decisione 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.5 e 3.6 (cfr. in particolare gli indizi di abuso di diritto).

[185] Gli obiettivi perseguiti dalla LStrI in materia di ricongiungimento familiare sono generalmente applicabili anche alla libera circolazione delle persone nel quadro dell'esame di un eventuale abuso.

[186] Esempi d'indizi di una domanda abusiva: figlio non UE/AELS di età avanzata, che non ha intrattenuto un rapporto durevole con il genitore che sollecita il ricongiungimento familiare (cfr. decisione 2C_25/2024 del 29 maggio 2024 consid. 4.3), figlio non UE/AELS di età tra i 18 e i 21 anni che chiede il ricongiungimento familiare al solo scopo di proseguire gli studi in Svizzera (cfr. decisione 2C_767/2013 del 6 marzo 2014 consid. 3.3 et 3.4).

[187] Per la vecchia prassi, cfr. n. I 6.1 segg.

Vi sono tuttavia situazioni in cui non sussiste un diritto di residenza originario, sia perché gli interessati non soddisfano le condizioni relative a uno status per il quale l'ALC riconosce un tale diritto, sia perché non sono cittadini UE/AELS e non possono neppure invocare un diritto di soggiorno ai sensi della LStrI. In questo caso, l'ALC prevede un diritto di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare per gli ascendenti e per i figli di 21 anni o più a prescindere dalla loro nazionalità, purché si stabiliscano con il cittadino UE/AELS detentore del diritto di residenza originario, in qualità di membri della famiglia a carico (cfr. art. 3 par. 2 lett. a e b Allegato I ALC). Questa disposizione riguarda sia i figli e gli ascendenti del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario, sia quelli del coniuge[188].

Se il cittadino UE/AELS detentore del diritto originario soggiorna in Svizzera in veste di persona in formazione (cfr. n. II 6.2.2), soltanto il coniuge e i figli a carico hanno un diritto di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare (art. 3 par. 2 lett. c Allegato I ALC). Gli ascendenti sono invece esclusi da tale diritto, a prescindere dalla loro nazionalità.

In generale, il diritto al ricongiungimento familiare degli ascendenti e dei figli di 21 anni o più è subordinato all'esistenza giuridica del vincolo familiare. Può essere riconosciuto unicamente se il cittadino UE/AELS che soggiorna regolarmente in Svizzera in virtù dell'ALC dispone di un alloggio appropriato e se è garantito il sostentamento dell'intera famiglia (cfr. n. II 7.2).

La persona a carico deve trovarsi in una situazione di bisogno effettiva e dimostrata (art. 3 par. 3 lett. c Allegato I ALC[189]). Le autorità svizzere possono richiedere un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela e - se necessario - da cui risulti che le persone in questione sono a carico del parente che raggiungono in Svizzera (art. 3 par. 3 Allegato I ALC).

La qualità di membro della famiglia a carico risulta dalla situazione effettiva. In linea di principio, il mantenimento dev'essere garantito dal detentore del diritto originario[190]. Tuttavia, la garanzia del mantenimento non è vincolata a nessun obbligo di assistenza dettato dal diritto civile[191]. Il fatto che il membro della famiglia sia stato mantenuto sin da prima dell'entrata in Svizzera è un elemento importante di cui occorre tenere conto[192]. Un siffatto mantenimento anteriore non può tuttavia costituire un motivo per eludere le prescrizioni in materia d'ammissione. Se il membro della famiglia del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario soggiorna regolarmente in Svizzera già da diversi anni, occorre valutare i

[188] Cfr. decisione 2C_301/2016 del 19 luglio 2017 consid. 2.7.
[189] Questa condizione riguarda sia i figli e gli ascendenti del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario, sia quelli del coniuge (cfr. decisione 2C_301/2016 del 19 luglio 2017 consid. 3 e segg.).
[190] Cfr. DTF 135 II 369 consid. 3.1. Ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. b Allegato I ALP, infatti, sono considerati membri della famiglia del cittadino UE/AELS gli ascendenti a «suo» carico.
[191] Sugli effetti della garanzia di presa in carico, cfr. DTF 133 V 265 consid. 7.
[192] Marcel Dietrich, op. cit. pag. 325.

suoi bisogni e il sostegno necessario in funzione delle condizioni attuali del soggiorno in Svizzera[193].

Come per il coniuge e i figli minori di 21 anni, le autorità cantonali competenti sono invitate a esaminare attentamente se la domanda è stata depositata allo scopo di mantenere l'unione familiare[194]. Occorre sincerarsi che la domanda non sia depositata abusivamente, ossia all'unico scopo di eludere le prescrizioni d'ammissione ai sensi dell'ALC (cfr. anche n. II 7.2 e II 7.5.3).[195]

Per gli ascendenti e i figli di 21 anni e più, il pericolo di elusione delle prescrizioni d'ammissione in materia di ricongiungimento familiare dipende principalmente dalla dimostrazione della volontà reale del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario e se del caso del suo coniuge di mantenere l'unione familiare e garantire autonomamente il mantenimento dei familiari in questione. Sono parimenti applicabili le osservazioni esposte al numero II 7.4.1 relative al rischio di elusione delle prescrizioni d'ammissione secondo la nazionalità del coniuge.

Se non sono adempiute queste condizioni, l'ammissione può fondarsi in via eccezionale sull'articolo 20 OLCP[196]. Tuttavia, da questa disposizione non può essere dedotto nessun diritto di residenza.

7.7 Regolamento del soggiorno dei familiari di cittadini svizzeri

Il regolamento del soggiorno dei familiari di cittadini svizzeri è retto dal numero I 6.2 delle istruzioni SEM relative al settore degli stranieri. Fatte salve le considerazioni qui sotto occorre pertanto attenervisi.

Il diritto di residenza dei familiari del cittadino svizzero dipende dall'esistenza dinanzi alla legge di un matrimonio effettivo o della comunità familiare. Come per i membri della famiglia del cittadino UE/AELS detentore del diritto originario, il diritto di residenza si estingue in presenza di motivi di espulsione (violazione dell'ordine pubblico) o se il matrimonio è stato concluso al solo scopo di eludere le disposizioni d'ammissione (n. I II 7.4.2, II 7.4.3 e II 7.5.3).

Salvo deroghe, i familiari di cittadini svizzeri non possono appellarsi direttamente alle disposizioni dell'ALC[197]. Ciò vale, oltre che per i cittadini di Stati terzi, anche per i cittadini UE/AELS (p. es. la moglie italiana di un cittadino svizzero e i di lei

[193] *Cfr. DTF 135 II 369 consid. 3.2 e 3.3.*
[194] *Cfr. le decisioni 2C_195/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 4.3, 2C_184/2021 del 26 agosto 2021 consid. 3.8 e 2C_433/2021 del 21 ottobre 2021 consid. 5.1 e 5.4.*
[195] *Esempi d'indizi di una domanda abusiva ai sensi della giurisprudenza del TF: il familiare a carico non ha rapporti stretti e protratti con il genitore in Svizzera, il sostegno da parte di quest'ultimo è esiguo o saltuario, l'ascendente ammesso in Svizzera esercita attività lucrativa (conformemente all'art. 3 par. 5 Allegato I ALCP, gli ascendenti non hanno diritto di svolgere un'attività lucrativa), il figlio maggiorenne non avrebbe bisogno - una volta in Svizzera - di essere preso in carico giacché potrebbe sovvenire autonomamente ai propri bisogni.*
[196] *Applicazione per analogia dell'art. 31 OASA i. r. con l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrl.*
[197] *Cfr. DTF 129 II 249 consid. 4.1.*

figli di primo letto)[198]. L'ALC - come pure il diritto comunitario vigente al momento della firma dell'accordo - si applica unicamente a questioni transfrontaliere (necessità di un elemento d'estraneità). Se il cittadino svizzero non ha mai usufruito del proprio diritto alla libera circolazione delle persone ai sensi dell'ALC, trattandosi di una situazione squisitamente interna l'Accordo non si applica[199].

7.7.1 Principio: applicazione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (art. 42 LStrI)

In linea di principio, il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini svizzeri è esaminato in base all'articolo 42 capoverso 1 LStrI. Se i membri della famiglia sono titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato UE/AELS è applicabile l'articolo 42 capoverso 2 LStrI.

Questa disposizione è stata elaborata in modo da corrispondere all'articolo 3 paragrafo 2 Allegato I ALC. Estende, in particolare, la cerchia delle persone aventi un diritto di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare in qualità di familiari di cittadini svizzeri a prescindere dalla loro nazionalità. Hanno un diritto di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare il coniuge e i suoi discendenti di meno di 21 anni o a carico nonché gli ascendenti a carico (cfr. anche n. II 7.6).

L'articolo 42 capoverso 2 LStrI è applicabile unicamente se il membro della famiglia ha beneficiato in precedenza di un permesso di soggiorno durevole in uno Stato UE/AELS. In caso contrario la sua ammissione è retta dall'articolo 42 capoverso 1 LStrI[200].

L'articolo 42 capoverso 2 LStrI, tuttavia, è stato adottato nella scia del DTF 130 II 1 e segg. (cfr. anche n. II 7.1.4). Da allora, sia la Corte di giustizia dell'Unione europea sia il Tribunale federale hanno riveduto la loro prassi e riconosciuto ai familiari di cittadini UE/AELS un diritto di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare senza obbligo di soggiorno precedente. Nonostante questo cambiamento di giurisprudenza, il Parlamento svizzero si è pronunciato a favore del mantenimento del principio della discriminazione inversa[201]. Il Tribunale federale ritiene che non vi sia motivo di rivedere questa decisione del Parlamento[202].

7.7.2 Deroga: applicazione dell'ALC

7.7.2.1 Diritto originario dei membri della famiglia cittadini dell'UE/AELS

I cittadini UE/AELS membri della famiglia di un cittadino svizzero possono invocare le disposizioni dell'ALC indipendentemente dal ricongiungimento familiare e motivare un diritto di soggiorno autonomo ove soddisfino le condizioni del diritto di soggiorno conformemente agli statuti previsti dall'accordo. Tale è il caso, per

[198] *Sono fatte salve le situazioni in cui i familiari cittadini UE/AELS possono far valere un diritto autonomo ai sensi dell'ALC (cfr. n. II 7.7.2.).*
[199] *Cfr. n. II 1.2.*
[200] *Cfr. DTF 118 Ib 153.*
[201] *Cfr. decisioni del Parlamento negli interventi parlamentari 08.494, 10.427 e 11.3505.*
[202] *Cfr. in particolare la decisione 2C_354/2011 del 13 luglio 2012.*

esempio, se svolgono un'attività lucrativa o se dispongono di mezzi finanziari sufficienti in vista di un soggiorno senza attività lucrativa (n. II 6.2.3). In questo caso ottengono un permesso di dimora UE/AELS o un permesso di domicilio UE/AELS.

7.7.2.2 Soggiorno precedente del cittadino svizzero in uno Stato UE/AELS

Se il cittadino svizzero ha usufruito del proprio diritto alla libera circolazione delle persone, i membri della sua famiglia possono parimenti invocare, a determinate condizioni, le disposizioni dell'ALC a prescindere dalla loro nazionalità.

Ciò è il caso ove il cittadino svizzero si stabilisca in Svizzera dopo aver soggiornato in uno Stato UE/AELS. In questi casi è dato un diritto al ricongiungimento familiare fondato sull'ALC che va al di là di quanto sancito dagli articoli 42 e 43 LStrI, dall'articolo 8 CEDU o dall'articolo 13 capoverso 1 della Costituzione federale[203]. Ciò presuppone tuttavia che il cittadino svizzero abbia creato i legami familiari determinanti con i membri della famiglia in questione o che tali legami siano stati per lo meno consolidati già nello Stato UE/AELS ospite.

Se i legami familiari con il cittadino svizzero sono insorti o si sono consolidati soltanto dopo la venuta in Svizzera, il membro della famiglia del cittadino svizzero non può invocare il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'ALC per ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera. Il fatto che il cittadino svizzero possieda anche la nazionalità di uno Stato UE/AELS (binazionale) non basta in questo caso a creare l'elemento d'estraneità necessario all'applicazione dell'ALC[204].

Se non soddisfano le condizioni per il diritto al ricongiungimento familiare fondato sull'articolo 3 paragrafo 2 Allegato I dell'ALC, i membri della famiglia di cittadini svizzeri che non sono cittadini UE/AELS non possono invocare le disposizioni di tale accordo[205].

---

[203] *Cfr. n. I 6.2, I 6.15 e I 6.17 nonché la DTF 129 II 249 consid. 5.5.*

[204] *Cfr. DTF 143 II 57 consid. 3.8.2 et 3.10.2. Nella fattispecie si tratta di una cittadina francese nata in Francia nel 1966 e trasferitasi in Svizzera nel 1989, Paese di cui ha acquisito la cittadinanza (binazionale) e che non ha mai più lasciato. Nel 2008 si è sposata con un cittadino di Paese terzo che ha chiesto il ricongiungimento familiare in Svizzera per la madre, pure cittadina di Paese terzo. Siccome i legami familiari sono stati creati posteriormente all'entrata in Svizzera della nuora, secondo il TF si tratta qui di una situazione puramente interna alla Svizzera. Il fatto che la cittadina svizzera abbia conservato la cittadinanza francese non basta a creare l'elemento di estraneità necessario per l'applicazione dell'ALC. Pertanto, la suocera non gode di un diritto al ricongiungimento familiare in Svizzera ai sensi dell'ALC.*

[205] *In questo caso l'ammissione di familiari è retta dalle disposizioni della LStrI e dell'OASA (*n. I 6.2*).*

8 Fine della residenza; misure di allontanamento o di respingimento, sanzioni

8.1 Introduzione

Le modifiche legislative relative all'attuazione del nuovo articolo 121 della Costituzione federale sull'espulsione degli stranieri criminali sono entrate in vigore il 1° ottobre 2016 (cfr segnatamente gli art. 66a e segg del CP).

Al riguardo si rimanda in generale alle prescrizioni contenute nelle Istruzioni e commenti della SEM «Settore degli stranieri» (Istruzioni LStrI; cfr. in particolare il n. I 8.4). Le stesse si applicano mutatis mutandis ai cittadini UE/AELS e ai loro familiari.

Riassumendo, alla luce del nuovo quadro legale la situazione si presenta come segue per quanto riguarda i reati commessi dal 1° ottobre 2016:

Espulsione obbligatoria
Per un certo numero di reati (cfr. in particolare quelli elencati all'art. 66*a* cpv. 1 CP), il giudice è tenuto a pronunciare l'espulsione penale. In questo caso si parla di espulsione obbligatoria. Conformemente all'articolo 66*a* capoverso 2 CP, tuttavia, a determinate condizioni il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

Espulsione non obbligatoria
Per i reati che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 66*a* CP, conformemente all'articolo 66*a*^{bis} CP il giudice può ordinare l'espulsione dal territorio svizzero. In questo caso si parla di espulsione non obbligatoria.

Competenza in materia di espulsione penale
Al momento di vagliare l'eventualità di ordinare l'espulsione penale (obbligatoria o non obbligatoria), **il giudice esamina se lo straniero può o no appellarsi alle disposizioni dell'ALC.**

Competenza residua delle autorità in materia di migrazione
Ove sussistano altri motivi di revoca che non siano la condanna sulla quale il giudice penale si è fondato per rinunciare a ordinare l'espulsione oppure per reati commessi fino al 30 settembre 2016 compreso, l'autorità competente in materia di migrazione può revocare il permesso o rifiutarne la proroga. In questi casi si applica l'ALC, segnatamente l'articolo 5 del suo allegato I (cfr. n. II 8.4).

8.2 Fine della residenza

8.2.1 Principio

Art. 23 OLCP

Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di espulsione penale (cfr. n. II 8.1 con rimandi), è opportuno applicare, in materia di fine della residenza, i principi della LStrI e dell'OASA (cfr. n. II 1.2.3), salvo laddove le disposizioni dell'ALC siano più favorevoli di quelle della LStrI e dell'OASA.

I permessi rilasciati in virtù dell'ALC perdono ogni validità mediante revoca o mancata proroga giusta le regole generali del diritto amministrativo[206] allorquando interviene un cambiamento in virtù del quale **non sono più adempiute le condizioni per il rilascio del permesso** (cfr. art. 23 OLCP).

Chi di propria iniziativa cessa la propria attività lucrativa perde il pertinente diritto di soggiorno. Di fatto perde pertanto la propria qualità di lavoratore.[207] Può proseguire il soggiorno in Svizzera unicamente se soddisfa i requisiti relativi a un altro statuto conformemente all'ALC.

Con la **notifica della partenza presso il controllo degli abitanti** dell'autorità cantonale o comunale di competenza, anche il permesso di soggiorno perde ogni validità. La notifica della partenza costituisce una dichiarazione esplicita paragonabile a una disdetta, con cui lo straniero afferma di non risiedere più in Svizzera. La disposizione è paragonabile a quella relativa al permesso di domicilio (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI). Data la portata di tale atto, la notifica della partenza può tuttavia essere accolta soltanto se effettuata senza riserve e nell'intenzione di rinunciare effettivamente al permesso di soggiorno UE/AELS (cfr. anche la DTF non pubblicata del 22 gennaio 2001 nella causa M.A.D.B, 2A.357/2000).

Se i diritti legati al permesso di domicilio UE/AELS sono più favorevoli (mantenimento del permesso), continua ad essere applicabile l'articolo 61 capoverso 2 LStrI (n. I 3.5.2 e II 2.8.2).

In caso di soggiorni all'estero (p. es. a seguito di una lunga vacanza), i permessi di soggiorno breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS perdono la loro validità solo quando il soggiorno all'estero dura ininterrottamente per almeno sei mesi. Se il soggiorno all'estero è effettuato per prestare servizio militare, il permesso non perde la sua validità, nemmeno se tale soggiorno all'estero si protrae a lungo (art. 6 par. 5, art. 12 par. 5 e art. 24 par. 6 Allegato I ALC).

Una revoca è possibile segnatamente anche in caso di abuso di diritto, **inganno delle autorità** o quando il permesso sia stato conseguito dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti d'importanza essenziale (art. 62 lett. a e art. 63 lett. a LStrI, n. I 3.3.5 e I 3.4.6, I 8.3.1 e I 8.3.2).[208]

---

[206] Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1998, 809 segg.

[207] Cfr. decisioni 2C_669/2015 del 30 marzo 2016 consid. 6.1 e 2C_1122/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 3.4.

[208] P. es. qualora da indagini eseguite al suo domicilio emerga che lo straniero si reca solo sporadicamente

8.2.2 Deroghe

Fatti salvi l'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. n. II 8.4.1), la revoca di un permesso di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS è di principio esclusa, se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:

a) Il lavoratore dipendente non svolge più attività lucrativa a causa di un'inabilità temporanea al lavoro dovuta a malattia o infortunio oppure a causa di una disoccupazione involontaria (art. 6 par. 6 Allegato I ALC).

   Se durante la validità del permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS) o del permesso di dimora (permesso B UE/AELS), la persona interessata perde la sua qualità di lavoratore dipendente, le autorità cantonali competenti controllano se e in che misura essa possa ancora appellarsi all'ALC (cfr. n. II 6.3)[209]. Qualora i presupposti per il rilascio di un permesso di dimora non risultino più soddisfatti, l'ufficio cantonale della migrazione competente revoca il permesso di dimora o ne rifiuta la proroga e dispone l'espulsione dalla Svizzera (cfr. n. II 8.4).

   La durata di validità del permesso di dimora UE/AELS può essere ridotta a un anno solo in occasione della prima proroga dopo cinque anni, se il lavoratore dipendente è stato disoccupato involontariamente per almeno 12 mesi prima della proroga (art. 6 par. 1 Allegato I ALC e n. II 4.6). Se allo scadere della proroga il lavoratore è sempre disoccupato, egli può essere allontanato dalla Svizzera (n. II 6.1). Se invece è in grado di dimostrare un'attività lucrativa durevole, ha diritto al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS. Se si tratta invece di un'attività lucrativa di breve durata, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata pari alla durata dell'attività.

b) Il lavoratore indipendente o il prestatore di servizi non svolge più attività a causa di un'inabilità temporanea al lavoro dovuta a malattia o infortunio (art. 12 par. 6 Allegato I ALC).

c) È fatto salvo il diritto di rimanere.

8.3 Diritto di rimanere

Art. 4, 29 e 33 Allegato I ALC

8.3.1 Campo d'applicazione

Art. 22 OLCP

Il diritto di rimanere è retto dalla Direttiva 75/34 CEE e dal Regolamento 1251/70 CEE). Tale diritto del lavoratore salariato o autonomo è volto a garantire l'ulteriore permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa.

---

nel luogo in Svizzera che ha dichiarato essere il centro dei suoi interessi (scarso consumo di elettricità, pochi indumenti ed effetti personali rinvenuti, assenza di prodotti alimentari con scadenza a breve termine, ecc.). Cfr. al riguardo le decisioni 2C_64/2024 del 24 aprile 2024 consid. 5.1 e seg. e 2C_210/2024 del 18 luglio 2024 consid. 6 con rimandi. Anche se le autorità hanno mantenuto il permesso di soggiorno con cognizione di causa per oltre vent'anni malgrado la persona non avesse diritto al soggiorno, il titolare del permesso non può far valere il principio di buona fede avanzando come pretesto un'assicurazione fornita dalle stesse autorità (cfr. decisione 2C_148/2025 consid. 7.3).

[209] *Circolare del 24 marzo 2014 sulla trasmissione di dati da parte degli organi esecutivi LADI alle autorità cantonali di migrazione.*

In virtù dell'ALC i beneficiari del diritto di rimanere continuano a fruire dei diritti acquisiti in qualità di lavoratori (mantenimento del diritto alla parità di trattamento con gli indigeni[210]), anche se non beneficiano più dello statuto di lavoratori. Il diritto di rimanere sussiste, di principio, indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca o no un eventuale contributo sociale o eventuali prestazioni complementari. Esso si estende anche ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Le persone che non hanno mai svolto un'attività lucrativa nello Stato di residenza non possono avvalersi del diritto di rimanere. **Possono avvalersi del diritto di rimanere soltanto i cittadini UE/AELS che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera – eventualmente in qualità di lavoratori indipendenti – nel quadro dell'ALC e che hanno quindi beneficiato dei diritti conferiti ai lavoratori secondo tale Accordo**[211]

8.3.2 Diritto di rimanere in Svizzera al termine dell'attività lucrativa

Hanno diritto di rimanere in Svizzera i lavoratori cittadini degli Stati membri UE/AELS che **hanno soggiornato in Svizzera e vi hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera in virtù dell'ALC**[212] e soddisfano, dopo l'entrata in vigore dell'ALC o del Protocollo I all'ALC o dei Protocolli II e III[213] all'ALC, almeno una delle seguenti quattro condizioni (a, b, c e d)[214]:

[210] Art. 7 del Regolamento 1251/70/CEE e della Direttiva 75/34/CEE.

[211] Cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) del 26 maggio 1993 nella causa C-171/91, Tsiotras. Per quanto concerne le circostanze in cui insorge il diritto di rimanere, cfr. anche la decisione TF del 14 ottobre 2004, 2A 526/2004 consid. 5.1 in fine.

[212] Se ha soggiornato in Svizzera in quanto persona inattiva pur lavorando all'estero (frontaliero a rovescio), l'interessato non può avvalersi della qualità di lavoratore né, quindi, di un diritto di soggiorno a tale titolo, nemmeno se ha beneficiato delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera in virtù delle norme relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Non può pertanto essergli riconosciuto alcun diritto di rimanere (cfr. decisione del TF 2C_641/2024 del 25 febbraio 2025 consid. 5).

[213] In funzione del fatto che la persona in questione sia un cittadino dell'uno o dell'altro degli Stati menzionati nei n. 1.1. e 1.2.

[214] Deroga: il diritto di rimanere non può essere concesso se, al momento dell'evento che consente di avvalersi di tale diritto, il cittadino UE non possiede più la qualità di lavoratore dipendente (cfr. decisione 2C_567/2017 del 5 marzo 2018 consid. 3.2). In una decisione recente (cfr. decisione 2C_1026/2018 del 25 febbraio 2021 consid. 4.2.4), il TF considera che la qualità di lavoratore è mantenuta durante il diritto al versamento delle indennità di disoccupazione ma non durante i termini di sei mesi fissati ai capoversi 1 ultima frase e 4 prima e seconda frase dell'art. 61a LStrI. Non può pertanto essere riconosciuto un diritto di rimanere se l'evento in virtù del quale ci si può prevalere di tale diritto interviene durante il decorso di questi termini.

a) Al momento della cessazione dell'attività lucrativa hanno raggiunto l'età prevista dalla legislazione svizzera[215] per poter percepire una rendita di vecchiaia[216], nei tre anni precedenti hanno soggiornato in Svizzera in via continuativa e vi hanno svolto da ultimo un'attività lucrativa[217] per almeno dodici mesi (queste tre condizioni devono essere adempiute cumulativamente).[218]

b) Sono divenuti inabili al lavoro[219] in maniera permanente[220] e negli ultimi tempi hanno risieduto[221] in maniera permanente in Svizzera per più di due anni[222].

c) Sono divenuti inabili al lavoro in maniera permanente[223] a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale[224] e di conseguenza hanno diritto a una rendita versata da un istituto assicurativo svizzero.[225]

---

[215] Secondo il TF, non si tratta unicamente dell'età ordinaria di pensionamento, ma anche dell'età di prepensionamento come prevista dalla legislazione svizzera (cfr. decisione 2C_565/2022 del 14 aprile 2025; nella fattispecie, l'interessato percepisce una rendita AVS con effetto al primo giorno del mese seguente i 63 anni compiuti).

[216] Se sono soddisfatti i presupposti previsti dalla presente lettera, ha parimenti diritto di risiedere in Svizzera lo straniero la cui attività indipendente in Svizzera è iniziata dopo l'età ordinaria di pensionamento, sempreché tale attività sia stata svolta con serietà (DTF 146 II 145). Per quanto riguarda i prerequisiti per il riconoscimento della qualità di lavoratore dipendente dopo il pensionamento, cfr. decisione 2C_16/2023 del 12 giugno 2024 consid. 5.3 (nessuna discriminazione rispetto a lavoratori più giovani).

[217] Non ha qualità di lavoratore chi percepisce una pensione ponte vodese per coprire i bisogni vitali di persone prossime all'età pensionabile che non hanno diritto o hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione. A questo proposito si veda anche la DTF 149 V 136. In merito alla questione di come vada tenuto conto, al momento di esaminare la qualità di lavoratore, delle misure adottate per garantire il mantenimento o il reinserimento sul mercato del lavoro primario, cfr. DTF 151 II 277 consid. 5.4 e segg.

[218] Se al momento di raggiungere l'età del pensionamento il lavoratore ha risieduto in Svizzera in maniera ininterrotta durante i tre anni precedenti e vi ha svolto un'attività lucrativa ai sensi dell'ALC almeno durante gli ultimi dodici mesi, il diritto di rimanere è acquisito e perdura anche qualora il beneficiario continui a lavorare (cfr. decisione 2C_450/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6).

[219] Un diritto a restare in Svizzera a causa dell'incapacità al lavoro esiste unicamente quando l'attività salariata o stipendiata ha preso fine per questa ragione (cfr. DTF 141 II 1 consid. 4.)

[220] Il diritto di rimanere è rifiutato in assenza di motivi di salute che impediscano al lavoratore di svolgere un'attività adatta (cfr. DTF 146 II 89 consid. 4). I periodi di disoccupazione involontaria debitamente attestati dall'ufficio regionale di collocamento competente devono essere considerati periodi d'impiego. Non può tuttavia essere riconosciuto un diritto di rimanere laddove l'incapacità permanente di lavorare prende effetto durante o successivamente a un termine di sei mesi fissato ai capoversi 1 (ultima frase) e 4 (prima e seconda frase) dell'art. 61a LStrI (cfr. decisione 2C_1026/2018 sopracitata).

[221] Lo straniero che ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera in qualità di frontaliere non ha risieduto nel nostro Paese ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. b prima frase del regolamento 1251/70/CEE (cfr. decisione 2C_373/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5).

[222] In questo caso, il diritto di rimanere è riconosciuto se al momento in cui il lavoratore cessa la propria attività a causa di un'inabilità permanente al lavoro, ha già soggiornato legalmente in Svizzera da oltre due anni, a prescindere dalla durata dell'attività svolta (cfr. DTF 144 II 121 consid. 3.5.3).

[223] In caso d'inabilità parziale al lavoro non vi è, in linea di principio, un diritto di rimanere se si può ragionevolmente esigere che la persona in questione si sforzi di trovare un impiego in un'attività confacente (attività economica reale ed effettiva, sia qualitativamente sia quantitativamente). La possibilità di trovare un impiego durevole va esaminata, in particolare, in funzione dell'età, del grado d'invalidità e delle prospettive di reinserirsi nel mercato del lavoro (cfr. DTF 147 II 35 consid. 4.3; cfr. inoltre la decisione 2C_364/2024 del 21 marzo 2025).

[224] La nozione di malattia professionale va esaminata ai sensi del diritto nazionale (cfr. decisione 2C_373/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 6).

[225] Se la situazione sotto il profilo dell'assicurazione contro l'invalidità è chiara ed esente da ambiguità, non occorre attendere la decisione dell'ufficio AI prima di emanare la decisione in materia di soggiorno in Svizzera. Si pensi al caso di uno straniero che ha perso la propria qualità di lavoratore prima dell'inizio del ter-

d) Dopo tre anni di attività lucrativa e di dimora permanente in Svizzera, intraprendono un'attività lucrativa in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS pur mantenendo il loro domicilio in Svizzera, al quale rientrano perlomeno settimanalmente.

I periodi di attività lucrativa effettuati in un altro Stato dell'UE ai sensi della lettera d sono presi in considerazione, per l'acquisizione del diritto di rimanere giusta le lettere a e b, alla stregua delle attività svolte in Svizzera.

Hanno parimenti diritto di rimanere dopo il termine dell'attività lucrativa, ai sensi delle lettere a e b qui sopra, indipendentemente dalla durata della dimora o dell'attività lucrativa, i cittadini UE/AELS il cui coniuge è cittadino svizzero o ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio.

La dimora permanente in Svizzera non è considerata interrotta se l'interessato si assenta dal nostro Paese per un periodo fino a tre mesi per anno civile oppure per periodi più lunghi a causa del servizio militare.

L'interruzione dell'attività lucrativa in seguito a malattia o infortunio, il periodo di disoccupazione involontaria confermato dalle competenti autorità e l'interruzione involontaria di guadagno per il lavoratore indipendente sono considerati come periodi di attività lucrativa.

Il diritto di rimanere si estingue se il cittadino UE/AELS non se ne avvale entro due anni dal suo insorgere. Esso non subisce modifiche se gli aventi diritto lasciano la Svizzera durante questi due anni.

8.3.3 Diritto di rimanere dei familiari

Art. 4 Allegato I ALC

I familiari di cittadini[226] UE/AELS che si sono avvalsi del loro diritto di rimanere hanno il diritto di trattenersi in Svizzera se abitano presso la persona che ne ha diritto.

In caso di decesso del lavoratore durante la sua vita professionale nell'esercizio del suo diritto alla libera circolazione dei lavoratori, il mantenimento del diritto di dimora dei membri della sua famiglia è vincolato a condizioni particolari.

I familiari del lavoratore deceduto che al momento del decesso avevano il loro domicilio presso di lui sono autorizzati a rimanere in Svizzera se soddisfano una delle seguenti tre condizioni non cumulative:

a) durante gli ultimi due anni prima del decesso, il lavoratore che ha esercitato il diritto alla libera circolazione dei lavoratori ha dimorato in maniera permanente in Svizzera;

mine di attesa di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI (2C_321/2023 del 2 luglio 2024 consid. 5.4.1) o che non ha ripreso un'attività professionale né intrapreso alcuna pratica allo scopo di ritrovare un impiego dopo un'incapacità temporanea al lavoro (DTF 151 II 277 consid. 6.3).

[226] A prescindere dalla loro cittadinanza.

b) il lavoratore che ha esercitato il diritto alla libera circolazione dei lavoratori è deceduto in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale;

c) il coniuge superstite del lavoratore che ha esercitato il diritto alla libera circolazione dei lavoratori è in possesso della cittadinanza svizzera o l'ha persa in occasione del matrimonio con la persona in questione.

Il diritto di rimanere si estingue se i familiari non se ne avvalgono entro due anni dal suo insorgere. Esso non subisce modifiche se gli aventi diritto lasciano la Svizzera durante questi due anni.

8.3.4 Modalità del diritto di rimanere

Art. 4 Allegato I ALC

I cittadini UE/AELS e i loro familiari (indipendentemente dalla loro cittadinanza), che possono far valere il diritto di rimanere giusta i n. II 8.3.2 e II 8.3.3 sono autorizzati a proseguire il loro soggiorno in virtù di tale statuto e ottengono un permesso di dimora UE/AELS in qualità di persone esercitanti o non esercitanti un'attività lucrativa.

Essi godono della mobilità geografica e continuano a fruire dei diritti acquisiti nell'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori (parità di trattamento con gli indigeni).

8.4 Misure di allontanamento o respingimento

Art. 24 OLCP

Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di espulsione penale (cfr. n. II 8.1 con rimandi), è opportuno applicare, in materia di allontanamento o respingimento di cittadini dell'UE/AELS e di membri delle loro famiglie, i principi della LStrI e dell'OASA (cfr. n. I 8), salvo laddove le disposizioni dell'ALC siano più favorevoli di quelle della LStrI e dell'OASA.

Se il diritto di soggiorno decade, ad esempio a seguito della mancata proroga del permesso, l'autorità cantonale competente può disporre una misura di allontanamento senza dover effettuare il controllo di cui all'articolo 5 Allegato I ALC[227]. In presenza di una violazione dell'ordine pubblico (art. 5 Allegato I ALC), tale misura può essere adottata anche nel caso in cui la persona straniera soddisfi le condizioni per il soggiorno in Svizzera sulla base di altre disposizioni dell'ALC, ad esempio perché la persona interessata svolge un'attività lucrativa e/o dispone di mezzi finanziari adeguati

8.4.1 Ordine e sicurezza pubblici (riserva dell'ordine pubblico)

Art. 5 Allegato I ALC

Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di espulsione penale (cfr. n. II 8.1 con rimandi), i diritti garantiti per legge conformemente all'ALC sottostanno alla sola riserva delle misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 5 Allegato I ALC). Sono determinanti in merito le Direttive 64/221 CEE, 72/194 CEE

[227] *Cfr. DTF 141 I 1 consid. 2.2.1 e la decisione 2C_148/2010 del 11 ottobre 2010*

e 75/35 CEE, nonché la pertinente giurisprudenza della Corte europea (art. 16 par. 2 ALC)[228]. Queste disposizioni si applicano a tutti gli aventi diritto in conformità all'ALC e segnatamente a tutte le persone originarie degli Stati UE/AELS e ai loro familiari, a prescindere dalla loro cittadinanza (n. I 8.1 e II 1.2.3; cfr. anche la DTF 129 II 215 consid. 5-6).

Qualora gli interessati possano appellarsi all'ALC, le autorità competenti procedono all'esame dell'applicazione dell'articolo 5 allegato I ALCP. Ciò è il caso segnatamente ove gli interessati siano titolari di un permesso di soggiorno in Svizzera.

Conformemente alla giurisprudenza CGCE, che è stata adottata dal Tribunale federale[229], le limitazioni della libera circolazione per motivi legati alla sicurezza e ordine pubblici sono ammissibili soltanto se risultano cumulativamente adempiute le seguenti quattro condizioni:

- sussiste una perturbazione dell'ordine pubblico;
- si configura una minaccia effettiva ed abbastanza grave;
- detta minaccia riguarda un interesse fondamentale della collettività;
- la misura intrapresa è proporzionata.

Bisogna inoltre che l'avente diritto abbia tenuto un comportamento reprensibile e illecito (violazione di disposizioni legali). La misura prevista non deve essere arbitraria e deve essere volta a sopprimere un rischio concreto e/o a evitare future minacce dell'ordine e della sicurezza pubblici da parte di una determinata persona.

In linea di massima, una condanna penale non giustifica di per sé una limitazione della libera circolazione[230]. Le misure volte a tutelare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica non devono essere invocate a fini economici, né essere utilizzate come pretesto per perseguire scopi di ordine economico (p. es. tutela del mercato del lavoro; art. 2 par. 2 della Direttiva 64/221/CEE[231]. Queste limitazioni non devono neppure essere imposte per sole considerazioni di prevenzione generale (DTF 129 II 215, cons. 6.3).

L'esistenza di condanne penali può essere presa in considerazione se le circostanze che hanno portato a tali condanne indicano un comportamento personale costitutivo di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se è data una tale minaccia, di regola si può presupporre che la persona in questione terrà anche in avvenire un tale contegno, per cui vi è un pericolo di recidiva (cfr. anche n. I 8.3). È quindi possibile che anche solo il precedente comportamento di una persona

[228] Cfr. anche la «Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica», Com (1999) 372.
[229] Cfr. DTF 139 II 121 e le decisioni citate.
[230] Spetta tuttavia al giudice chiamato a statuire su un caso individuale stabilire se un'unica condanna penale è un motivo sufficiente per ordinare l'espulsione penale ai sensi delle nuove disposizioni d'attuazione dell'art. 121 Cost. nel quadro dell'esame dell'art. 5 allegato I ALC.
[231] Marcel Dietrich, op. cit., p. 495 segg. con riferimenti alla giurisprudenza.

(p. es. condanne plurime all'estero) configuri la fattispecie di pericolo per l'ordine pubblico (DTF 136 II 5 e sentenza CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30/77, Bouchereau, n. marg. 27 segg.).

La persona interessata dovrà ricevere comunicazione dei motivi di tali misure, sempre che ciò non metta a rischio la sicurezza dello Stato (art. 6 della Direttiva 64/221/CEE). L'interessato deve avere la possibilità di impugnare la decisione (art. 8 e 9 della Direttiva 64/221/CEE).

Gravi tossicodipendenze e severe patologie mentali e psichiche possono parimenti giustificare la disposizione di misure volte a tutelare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza (Direttiva 64/221/CEE, Allegato, lett. B).

Queste condizioni corrispondono ampiamente alla prassi in materia di stranieri vigente nel contesto di misure quali l'allontanamento, la revoca del permesso, l'espulsione e il divieto d'entrata[232] disposte al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici.

In particolare nei seguenti casi continua pertanto ad essere parimenti ammissibile ordinare misure di allontanamento o di respingimento[233]:

- in presenza di infrazioni o reati gravi - segnatamente se perpetrati contro l'integrità fisica e sessuale nonché la vita di terzi oppure contro la legge sugli stupefacenti e le disposizioni sulla tratta di esseri umani (passatori) - o della facilitazione dell'entrata illegale di cittadini di Stati terzi;[234]
- per evitare un futuro concreto disturbo dell'ordine e della sicurezza pubblici, ad esempio ad opera di hooligan o dimostranti violenti, anche se le persone in questione non si sono ancora rese colpevoli di tali atti (sentenza CGCE del 4 dicembre 1974 Rs. 41/74, Yvonne van Duyn e sentenza del 27 ottobre 1977 Rs. 30/77, Bouchereau).

Nei casi sopra descritti si può dedurre in maniera generale che non sussiste un diritto di residenza giusta le disposizioni dell'ALC (n. II 2.4.1).

La dipendenza prolungata dall'assistenza pubblica ai sensi dell'articolo 62 lettera e LStrI non giustifica invece la disposizione di misure di allontanamento o di respingimento di lavoratori dipendenti impiegati in Svizzera ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 Allegato I ALC (cfr. anche n. II 6.3 e II 8.4.4).

---

[232] Cfr. p. es. DTF 122 II 433 segg. e FF 1992 V 266.

[233] Riguardo alla durata del divieto d'entrata e l'applicabilità dell'art. 67 LStrI in combinato disposto con l'ALC, cfr. DTF 139 II 121. In merito al fatto che le condanne sono anteriori all'entrata in vigore degli art. 66a e segg. CPS (1° ottobre 2016) e considerate le correlazioni con la giurisprudenza relativa a tale disposizioni di cui è stato necessario tenere conto, si rimanda nello specifico alla decisione F-2885/2020 del TAF, che tratta parimenti della possibilità di pronunciare, in via eccezionale, un divieto d'entrata di vent'anni senza che vi sia stata una recidiva amministrativa (disposizione di un primo divieto d'entrata).

[234] Il fatto di omettere di menzionare – su richiesta del Cantone – una condanna al momento della domanda del permesso può costituire un indizio di un rischio concreto di recidiva, anche qualora la condanna in questione sia remota (cfr. decisione 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 6.5).

8.4.2 Lavoro nero

Il soggiorno dei cittadini dell'UE/AELS in vista di un'attività lucrativa non soggiace a un controllo preliminare. Spetta di principio allo straniero notificare il proprio arrivo in Svizzera e fare il necessario per ottenere il titolo di soggiorno corrispondente, presentando i documenti necessari alle autorità competenti del Cantone del luogo di soggiorno.

Le violazioni del diritto in materia di stranieri si limitano di principio all'inosservanza delle disposizioni in materia di notifica e di notifica dell'arrivo (art. 120 cpv. 1 lett. a LStrI e art. 32a OLCP). Di per sé tali inosservanze non giustificano, di regola, né la disposizione di un divieto d'entrata né la disposizione di un allontanamento (cfr. sentenza CGCE dell'8 aprile 1976 causa 48/75 Royer, contrariamente a quanto previsto dal n. I 8.9.1). Se il permesso non può essere rilasciato in quanto, ad esempio, non sono adempiute le pertinenti condizioni (documenti necessari non presentati, violazione dell'ordine pubblico ecc.), restano applicabili gli articoli 115 e 118 LStrI.

I prestatori di servizi dell'UE/AELS che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera della durata di oltre 90 giorni per anno civile soggiacciono ai contingenti nonché alle condizioni relative al mercato del lavoro (n. II 5). Il fatto di eludere tale procedura di rilascio del permesso costituisce una fattispecie penale corrispondente a un'attività lucrativa illecita ai sensi degli articoli 115 capoverso 1 lettera c, 116 capoverso 1 lettera b o 117 LStrI[235]. Resta in linea di principio possibile ordinare l'allontanamento o il divieto d'entrata almeno nei casi particolarmente gravi di lavoro nero (cfr. n. II 2.4.1). Potrebbe per esempio essere il caso di una squadra di montaggio straniera che fornisce in Svizzera importanti prestazioni di servizi nel settore della costruzione senza il necessario permesso e in violazione delle disposizioni minime in materia di salario fissate dai contratti collettivi di lavoro (cfr. anche le sanzioni di cui all'art. 9 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera[236]).

Se invece, nel contesto di un soggiorno non sottostante a permesso, sono violate unicamente le disposizioni in materia di notifica, può essere pronunciata una punizione in virtù dell'articolo 32a OLCP. La multa è pari al massimo a 5000 franchi.

8.4.3 Accattonaggio

Le disposizioni del diritto in materia di stranieri non disciplinano lo statuto di mendicante. In Svizzera l'accattonaggio non è considerato un'attività lucrativa[237]. Per un cittadino dell'UE/AELS, il fatto di praticare l'accattonaggio lascia peraltro presupporre che non disponga di mezzi finanziari sufficienti. Egli non può pertanto far valere un diritto di soggiornare in Svizzera derivante dall'ALC.

---

[235] Cfr. DTF 134 IV 57.
[236] LDist; RS 823.20.
[237] Cfr. DTF 143 IV 97 consid. 1 e decisioni 6B_839/2015 del 26 agosto 2016 consid. 3.4 e 1C_443/2017 del 29 agosto 2018 consid. 5.4.

In base alle conclusioni del Tribunale federale nella decisione del 13 marzo 2023[238], i Cantoni hanno la possibilità di allontanare i cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS (art. 64 LStrI) che hanno praticato l'accattonaggio nei primi tre mesi successivi alla loro entrata in Svizzera e che quindi non soddisfano le condizioni per il diritto di soggiorno previste dall'ALC. In linea di principio, lo stesso vale per i cittadini già in possesso di un permesso di soggiorno. In questo caso, tuttavia, occorre verificare che le condizioni per il rilascio del permesso non sono o non sono più soddisfatte.

Se emerge che dei cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS praticano l'accattonaggio e quindi non soddisfano le condizioni per il diritto di soggiorno ai sensi dell'ALC, essi possono essere allontanati senza tenere conto dell'art. 5 dell'allegato I dell'ALC (cfr. art. 23 dell'OLCP per i titolari di un permesso).

Il divieto d'entrata può essere pronunciato anche nei confronti di stranieri oggetto di una decisione di allontanamento (art. 67 LStrI). Quando viene pronunciato un divieto d'entrata nei confronti di un cittadino di un Paese dell'UE o dell'AELS che pratica l'accattonaggio, occorre tenere conto dell'articolo 5 dell'allegato I dell'ALC (minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la salute pubblica). In determinate circostanze, tuttavia, il comportamento anteriore può costituire di per sé una minaccia. Allo stesso modo, il fatto di perturbare ripetutamente l'ordine pubblico (recidiva comprovata) può essere indicativo di una minaccia reale per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Infatti, ciò può essere segno che la persona non è disposta o non è in grado di adattarsi all'ordine stabilito.

Rimandiamo peraltro alla Circolare SEM del giorno 30 novembre 2023 «Accattonaggio di cittadini di Stati membri dell'UE/AELS».

8.4.4 Dipendenza dall'assistenza sociale

8.4.4.1 Lavoratori dipendenti

Di regola la mancanza di mezzi finanziari sufficienti non costituisce di per sé un motivo per ordinare misure volte a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici[239].

Da questo punto di vista, l'ALC e il diritto comunitario vanno al di là della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) la quale ammette esplicitamente misure necessarie per il benessere economico del Paese (art. 8 n. 2 CEDU)[240].

A condizione che in Svizzera i lavoratori dipendenti cittadini di Stati UE/AELS e i loro familiari beneficino delle stesse prestazioni sociali spettanti alle forze lavoro

[238] Decisione 1C_537/2021 (DTF 149 I 248).
[239] Cfr. anche la «Comunicazione della Commissione del 19 luglio 1999 al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica», Com (1999) 372.
[240] Marc E. Villiger, Handbuch EMRK, Zurigo 1999, n. marg. 550, pag. 349 e DTF 125 II 633 consid. 3b pag. 641.

nazionali (art. 9 par. 2 Allegato I ALC)[241], la dipendenza dall'assistenza non costituisce di principio un motivo di espulsione[242] degli interessati fintantoché essi non si avvalgono dell'assistenza pubblica in via continuativa e per importi considerevoli[243] (cfr. anche il n. II 6.3 e II 8.4.4.2).

8.4.4.2 Lavoratori indipendenti e persone non esercitanti attività lucrativa

Per le persone ammesse in vista di esercitare un'attività lucrativa indipendente[244], e per quelle che non svolgono più un'attività o sono in cerca di un impiego, il fatto di disporre di mezzi finanziari sufficienti costituisce una condizione per il rilascio del permesso giusta le disposizioni dell'ALC e del diritto comunitario (n. II 4.3 e II 6.2.3)[245].

Questo principio vale anche per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa (redditieri, persone in formazione ecc.)[246] o rinunciano volontariamente alla loro qualità di lavoratori dipendenti, ovvero l'hanno persa[247].

Il diritto di soggiorno di queste persone si estingue allorquando sollecitano un contributo dell'assistenza pubblica (n. II 6.2.1)[248]. Il permesso corrispondente può essere revocato e tali persone possono essere allontanate o espulse giusta l'articolo 64 in combinato disposto con l'art. 62 lettera e LStrI.

8.5 Competenza

Il Cantone di residenza è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento, in quanto i permessi sono valevoli sull'intero territorio della Svizzera.

In seguito a un cambiamento di Cantone, è pertanto il nuovo Cantone di residenza ad ordinare l'esecuzione delle misure di allontanamento (cfr. tuttavia il n. II 4.4.1) o di respingimento. La misura di allontanamento o di respingimento ordinata dalla competente autorità in virtù degli articoli 60-68 LStrI è valevole per l'intera Svizzera (art. 24 OLCP).

---

[241] Sentenza CGCE del 3 giugno 1986, Kempf, Rs. 139/85; Marcel Dietrich, op. cit., pag. 278 seg.
[242] Marcel Dietrich, op. cit., pag. 286-288.
[243] Cfr. p. es. la decisione 2C_315/2008 del 27 giugno 2008 (cittadina portoghese che si è trattenuta in Svizzera per cinque anni con un permesso B UE/AELS, lavorando in maniera irregolare sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato e beneficiando – insieme al figlio – di aiuti sociali per un importo di 59.071,– CHF).
[244] Il fatto che l'attività svolta a titolo indipendente non consente più di sovvenire ai bisogni del lavoratore e, se del caso, della sua famiglia senza dover ricorrere in modo durevole all'aiuto sociale dimostra che l'interessato non può essere considerato un lavoratore indipendente (cfr. decisione 2C_345/2023 del 4 aprile 2024 consid. 4.2 e segg.).
[245] Art. 2 par. 2, art. 12 par. 6 e art. 24 par. 1 e 3 Allegato I ALC.
[246] Cfr. p. es. il caso di un cittadino UE/AELS residente in Svizzera da più di 25 anni (dove era entrato all'età di 5 anni), che non aveva mai esercitato un'attività lucrativa e dipendeva in modo permanente dall'assistenza sociale (decisione TF 2C_148/2010 dell'11 ottobre 2010).
[247] Cfr. Circolare congiunta UFM-SECO del 24 marzo 2014 sulla trasmissione di dati da parte degli organi esecutivi LADI alle autorità cantonali di migrazione.
[248] In base all'art. 82b OASA, le autorità competenti per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale notificano, senza esserne richieste, alle autorità cantonali per gli stranieri la dipendenza dall'assistenza sociale.

Sono fatte salve le disposizioni applicabili in materia di espulsione penale (cfr. n. II 8.1 con rimandi).

8.6 Termine di partenza

I cittadini UE/AELS non titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS che vengono allontanati o espulsi dalla Svizzera sono tenuti, giusta la Direttiva UE pertinente, a lasciare il nostro Paese entro 15 giorni. Negli altri casi, il termine di partenza è di almeno un mese (art. 7 della Direttiva 64/221/CEE). I termini menzionati sono termini minimi, che i Cantoni sono ovviamente liberi di prolungare.

Sono fatti salvi i casi urgenti nei quali l'allontanamento o l'espulsione vanno eseguiti immediatamente per la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici[249].

8.7 Esame di una nuova domanda dopo un allontanamento

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale[250], con la revoca del permesso di soggiorno (o per frontalieri) conformemente all'articolo 62 o 63 LStrI si estingue anche il diritto di soggiorno degli aventi diritto alla libera circolazione delle persone.

Una nuova domanda di rilascio di un permesso è esaminata soltanto dopo un termine adeguato o un cambiamento sostanziale della situazione. Conformemente alla giurisprudenza, il termine adeguato non può essere inferiore a cinque anni. Allo scadere del termine adeguato è dato un diritto all'entrata nel merito della domanda e al suo esame in vista di stabilire se sussiste (ancora) una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Un cambiamento della situazione deve essere tale da consentire di prendere seriamente in considerazione un esito diverso.

8.8 Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 32 e 32a OLCP

Per i cittadini degli Stati UE/AELS che soggiacciono all'obbligo del permesso si applicano in maniera differenziata le disposizioni penali e le sanzioni amministrative (art. 115-122 LStrI) previste dalla LStrI (cfr. in particolare i n. I 8.12 e II 8.4.2).

Per i cittadini UE/AELS, le violazioni del diritto in materia di stranieri si limitano di principio all'inosservanza delle disposizioni in materia di notifica e di notifica dell'arrivo (art. 120 cpv. 1 lett. a LStrI e art. 32*a* OLCP). Se il permesso non può essere rilasciato in quanto, ad esempio, non sono adempiute le pertinenti condizioni (documenti necessari non presentati, violazione dell'ordine pubblico ecc.), restano applicabili gli articoli 115 e 118 LStrI.

Per i prestatori di servizi sottostanti all'obbligo del permesso (cfr. n. II 5) che esercitano un'attività lucrativa, il fatto di eludere la procedura di rilascio del permesso

[249] *Cfr. le nuove disposizioni di attuazione dell'art. 121 Cost. (art. 66a e segg. CP e 49a e segg. CPM; cfr. n. I 8.4 e, in particolare, il n. I 8.4.3.4).*
[250] *Cfr. decisione 2C_253/2017 del 30 maggio 2017 consid. 4.5.4.*

costituisce una fattispecie penale corrispondente a un'attività lucrativa illecita ai sensi degli articoli 115 capoverso 1 lettera c, 116 capoverso 1 lettera b o 117 LStrI[251].

Le infrazioni alla procedura di notifica (cfr. n. II 3.3) compiute da un'impresa con sede nello spazio UE/AELS possono essere punite sulla base dell'articolo 9 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist). L'articolo 32*a* capoverso 1 OLCP consente di punire le infrazioni ai doveri previsti in caso di un'assunzione d'impiego in Svizzera da parte di cittadini UE/AELS o delle prestazioni di servizi da parte di lavoratori indipendenti provenienti da Stati UE/AELS (cfr. il rimando generale dell'art. 9 cpv. 1bis OLCP all'art. 6 LDist e all'art. 6 ODist). L'articolo 32*a* capoverso 2 OLCP sanziona la mancata notifica dei cambiamenti d'impiego da parte dei frontalieri.

[251] *Cfr. DTF 134 IV 57.*